653ª SEDUTA

VENERDÌ 14 MARZO 1958

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

Approvazione di procedura urgentissima e esame di domande:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 27324
MAGLIANO 27324, 27325

Esame di domande:

PRESIDENTE 27323

Congedi 27323

Convalida dell'elezione del senatore Enrico Gazzale 27336

Corte costituzionale:

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 27337

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 27336

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 27363

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanente 27336

Per la discussione dei disegni di legge nn. **2044** **2201** e **2423**:

PRESIDENTE 27362
CARELLI 27362
MEDICI, *Ministro del tesoro* 27362
SPEZZANO 27362

Rimessione all'Assemblea . . . . . *Pag.* 27364

Trasmissione 27363

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della Nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » **(2361)** (Approvazione):

GALLETTO 27325
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 27325

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 » **(2422)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FERRETTI, *relatore* 27325
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 27325

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 » **(2346)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27327
SANTERO, *relatore* 27326

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

« Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi firmata a Londra il 12 maggio 1954 » **(2360)** (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 27328
SANTERO, *relatore* 27327

« Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956 » **(2252)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27328
GALLETTO, *f.f. relatore* 27328

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 » **(2379)** (Approvazione:

AMADEO, *relatore* 27329
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27329

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957 » **(2494)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27330
GALLETTO, *relatore* 27329

« Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della Convenzione stessa » **(2495)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

AMADEO, *relatore* 27331
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27331

« Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme » **(2526)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

CERUTTI 27335
GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 27336
MENGHI 27332
MONALDI, *relatore* 27332
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* 27332

« Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » **(2444)** *d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri* (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

BARBARO . . . . . *Pag.* 27339
CADORNA 27344
CERICA 27345
MASSINI 27337, 27343
PORCELLINI 27338
RESTAGNO 27338
TARTUFOLI 27340
TRABUCCHI 27339
VACCARO, *relatore* 27341, 27343
ZELIOLI LANZINI 27340
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* 27341, 27343

« Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 » **(1650-B)** *d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri* (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione):

CARELLI 27346
CERUTTI 27354
DE LUCA Angelo, *relatore* 27349
FERRARI 26347, 27357
PESENTI 27347, 27351, 27357
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 27348
RODA 27345, 27356
SPEZZANO 27358
TRABUCCHI 27348, 27349

Interpellanze:

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 27363
DE LUCA Carlo 27363

Interrogazioni:

Annunzio 27364
Annunzio di risposte scritte 27337

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 27363
CIANCA 27362

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 27369

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Ordinanze 27449

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Corbellini per un giorno.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Fedeli per il reato di attività antinazionale di cittadino all'estero (articolo 269 del Codice penale), (*Doc.* C).

Il relatore, contrariamente all'avviso della Commissione, propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Cadorna, per il reato di ingiurie (articolo 594, primo ed ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* CXIV).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Bolognesi, per il reato di vilipendio alle Forze armate (articolo 290, capoverso, del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* CXVII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Asaro, per il reato di promozione di un corteo in luogo pubblico, senza darne avviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc.* CXXXIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Asaro, per i reati di violenza privata aggravata (articolo 610 in relazione all'articolo 339 del codice penale) e promozione di una riunione in luogo pubblico senza darne avviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc.* CXXXIV).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Guerrin Antonio, per il reato di vilipendio al Senato della Repubblica (articolo 290 del Codice penale) (*Doc.* CXLVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Carboni Giuseppe Federico, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articolo 290, primo comma, del Codice penale, modificato con l'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 655). (*Doc.* CXLVIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Minio per concorso nel reato di pubblicazione di notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del Codice penale). (*Doc.* CXLIX).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Approvazione di procedura urgentissima ed esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Ci sono altre due domande di autorizzazione a procedere nei confronti dei senatori Buglione e Tirabassi, che la Commissione ha istruito a le cui relazioni sono pronte ma non sono ancora state stampate.

Se il Senato consentisse di disporre la procedura urgentissima con relazione orale, potremmo esaminare anche queste due domande di autorizzazione a procedere. Così non ne rimarrebbe più alcuna, qualora il Senato chiudesse i suoi lavori.

PRESIDENTE. Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura urgentissima.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta della procedura urgentissima. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La prima di queste due autorizzazioni a procedere in giudizio è quella avanzata nei confronti del senatore Buglione per il reato di diffamazione continuata aggravata (articoli 81, 595, capoversi primo e secondo del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio, n. 47). (*Doc.* CXI). Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

MAGLIANO. La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Tirabassi, per il reato di diffamazione continuata aggravata (articoli 81 e 595, secondo comma del Codice penale). (*Doc.* CXLV).

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

MAGLIANO. La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della Nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » (2361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO. In assenza del relatore, dichiaro che la Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra l'Italia e il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nel Protocollo stesso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 » (2422) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 » (2346) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le due Convenzioni che sono al nostro esame, la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e la Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, sono state già approvate dalla Camera dei deputati e tra un anno diventeranno applicabili, nel caso, come penso, che anche il Senato le approvi oggi. Gli onorevoli colleghi avranno certamente notato l'importanza estrema che queste Convenzioni hanno per la disciplina dei rapporti che devono esistere tra lo Stato e le autorità pubbliche, da una parte, e le organizzazioni sindacali padronali e dei lavoratori, dall'altra. Gli onorevoli colleghi si saranno chiesti come mai due Convenzioni tanto importanti siano state portate alla ratifica dieci anno dopo che sono state adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Dirò subito che il ritardo nel proporre al Parlamento la ratifica è dipeso dal fatto che manca, finora, in Italia la legge sindacale per dare attuazione concreta ai principi fissati dalla Costituzione nell'articolo 39.

Il nostro Governo in un primo tempo, pur avendo fatto studiare queste Convenzioni dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente alle altre Amministrazioni interessate, aveva adottato il metodo di elaborare prima una legge sindacale e poi, dopo l'emanazione di tale legge, proporre la ratifica delle Convenzioni. Questo per evitare che noi approvassimo dei principi che non sono giuridicamente vigenti nel nostro Paese. Però dopo che la Conferenza internazionale del lavoro ha fatto rinnovate istanze al nostro Governo perchè noi approvassimo queste Convenzioni e dopo che nel 1956 la stessa Conferenza internazionale del lavoro ha riconosciuto che si possono approvare le Convenzioni anche in assenza di specifiche disposizioni legislative, purchè le condizioni dei Paesi che vogliono firmare le Convenzioni siano tali da garantire l'esercizio di questi diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro, il nostro Governo si è deciso a presen-

tare queste Convenzioni al Parlamento. In Italia la situazione di fatto è questa: la Costituzione proclama i principî della libertà sindacale e della libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva; la forza organizzativa dei sindacati costituisce un'indiscutibile garanzia per i principî sanciti nelle due Convenzioni. La funzione esercitata dal Ministero del lavoro e dai suoi uffici periferici risponde al precetto delle Convenzioni. Perciò possiamo concludere, onorevoli colleghi, che si può utilizzare la ratifica senza attendere la legge sindacale, che però indubbiamente dovrà al più presto essere emanata e contenere le disposizioni specifiche in relazione a ciascuna norma di queste Convenzioni. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore e raccomanda al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948;

Convenzione concernente l'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi firmata a Londra il 12 maggio 1954 » (2360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi firmata a Londra il 12 maggio 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa Convenzione, che riguarda la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, non ha l'importanza della precedente, però anch'essa ha un notevole rilievo per le misure che impone onde evitare l'inquinamento delle acque del mare da parte del petrolio grezzo e degli olii lubrificanti che rimangono per lungo tempo alla superficie del mare e, trascinati dalle correnti, inquinano le acque costiere e le spiagge. L'Italia è particolarmente interessata, per l'estensione delle sue coste, e l'interesse è di doppia natura: un interesse igienico per la salute del nostro popolo, perchè questo inquinamento minaccia di aggravarsi sempre più per l'aumento del traffico ed un interesse economico perchè l'inquinamento potrebbe diminuire l'afflusso turistico sulle nostre spiagge.

Penso pertanto che il Senato vorrà approvare anche questa Convenzione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore e raccomanda al Senato l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicati nell'articolo 1 si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 58 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti degli esercizi successivi, fatta eccezione per quelle opere e servizi necessari nelle zone riservate al naviglio militare per i quali la relativa spesa farà carico alle dotazioni del capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il detto esercizio 1957-58 e corrispondenti degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956 » (2252) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *f.f. relatore*. Ci rimettiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

Sono approvati la Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri ed il Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 » (2379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AMADEO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo Addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957 » (2494) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentita una brevissima relazione per mettere in evidenza l'importanza, per lo meno dottrinaria, di questa Convenzione, ed anche per le ripercussioni che questa relazione potrà avere. La Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, prima che al Consiglio d'Europa, è stata trattata alla Società delle Nazioni nel settembre 1928. L'estensore di questo breve commento ha presenziato, a Ginevra, alle lunghe discussioni su questo importante problema, che successivamente prese il nome del « Patto di Kellogg », il parlamentare americano che propose un piano preciso per regolare codesta importante materia. Si trattava di un nobile tentativo per garantire il consolidamento della pace e della sicurezza internazionale. Successivamente — e lo diciamo soltanto a titolo incidentale — poichè la situazione europea e mondiale andava aggravandosi, i dirigenti della Società delle Nazioni prendevano l'iniziativa per un tentativo di disarmo e per essere più esatti per la riduzione degli armamenti; si tenne la Conferenza che ebbe una vastissima eco in tutto il mondo, ma senza concreti risul-

tati e ogni altra iniziativa del genere venne poi stroncata dalla seconda guerra mondiale. Adesso si torna ad affrontare questi problemi con metodi più semplici, e vorremmo dire gradualisti, per difendere la pace e la sicurezza che rappresentano il patrimonio politico e morale più prezioso per tutti i popoli.

L'Italia aveva aderito al Patto Kellogg e all'atto generale di arbitrato di Ginevra nel 1931, ed è quindi logico che aderisca alla presente Convenzione che è stata firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957. Siamo di fronte ad un trattato abbastanza semplice che regola e disciplina tre problemi importanti ed essenziali. Il primo capitolo concerne il regolamento giudiziario delle controversie internazionali: le parti contraenti si impegnano a sottoporre alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja le controversie di diritto internazionale che insorgessero tra di esse e quindi si impegnano a prendere le misure necessarie per ricorrere alla Corte dell'Aja per dirimere codeste controversie.

Il capitolo è raggruppato nei tre primi articoli della Convenione. Il secondo capitolo si occupa della conciliazione vera e propria, è composto di quindici articoli e disciplina tutte quelle controversie che non sono state considerate nel capitolo precedente. È prevista la costituzione di una commissione speciale di conciliazione alla quale ricorrono le parti contrastanti. Vi sono disciplinate la competenza ed il funzionamento della commissione stessa, assistita, se è necessario, da consiglieri tecnici ed esperti, nonchè, naturalmente, la pubblicazione dei verbali con le relative decisioni.

Il capitolo terzo, suddiviso in otto articoli, si occupa del regolamento arbitrale: le parti che hanno aderito alla Convenzione si impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le questioni che non siano state comprese nel capitolo precedente, oppure quelle sulle quali la procedura di conciliazione non sia stata raggiunta. Il capitolo determina la composizione del Tribunale arbitrale, il suo funzionamento, la materia oggetto dell'arbitrato ed i princìpi generali di diritto internazionale e di accordi in precedenza convenuti tra le parti contraenti.

Il capitolo quarto infine contempla le disposizioni generali, disciplinate in 24 articoli, dove si parla dei rapporti fra le procedure stabilite dalla Convenzione ed il diritto interno degli Stati firmatari, stabilendo tra l'altro che se l'oggetto della controversia — secondo l'ordinamento interno di una delle parti — sia di competenza dell'autorità giudiziaria ed amministrativa, la parte potrà opporsi all'istaurazione delle suddette procedure prima che l'autorità competente abbia emanata la sua decisione. Il capitolo contempla inoltre i concetti interpretativi, la procedura dell'applicazione della convenzione e la sua entrata in vigore.

Ho esposto in breve, onorevoli colleghi, il contenuto di questa importante Convenzione dalla quale anche il nostro Paese potrà ricavare notevoli benefici, perchè essa semplifica e rende più agili le procedure per la risoluzione delle controversie internazionali, realizzando poi una più concreta collaborazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, e quindi contribuendo così indirettamente al consolidamento della pace, che rappresenta la base indispensabile per la collaborazione tra tutti i popoli. Per questi motivi son certo, onorevoli colleghi, che darete la vostra approvazione al presente disegno di legge. (*Approvazioni e applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole relatore ha voluto ricordare i precedenti storici di questa Convenzione; il Governo di ciò lo ringrazia, crede di non dover aggiungere altro a quello che è stato detto, e raccomanda al Senato l'approvazione della Convenzione stessa.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 41 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della Convenzione stessa » (2495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della Convenzione stessa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AMADEO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'istituzione di un'organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto col secondo comma dell'articolo XXXIV.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione internazionale di metrologia legale, previsto in lire 2.500.000 annue, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme » (2526) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della tutela assicurativa contro le malattie pro-

fessionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per l'emanazione delle relative norme », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che per tale disegno di legge è stata approvata la procedura urgentissima.

Ha chiesto di parlare il senatore Menghi, per esprimere nella sua qualità di presidente della Commissione dell'agricoltura il parere di tale Commissione. Ne ha facoltà.

MENGHI. Noi legislatori nel passato ci siamo occupati soprattutto di aumentare la produttività dell'agricoltura in sede nazionale, ed abbiamo cercato di elevarne il reddito in maniera che si avvicinasse sempre più a quello dell'industria, ma in questi due ultimi anni abbiamo affrontato in pieno anche i problemi previdenziali approvando, ad esempio, la legge sulle mutue e quella sulle pensioni.

Questo di oggi è uno schema che tende ad equiparare la tutela delle malattie professionali dell'agricoltura alla tutela delle malattie professionali dell'industria. La necessità cominciò a considerarsi fin dal 1952, quando, cioè, si fece il rimaneggiamento della lista delle malattie contro cui si dovevano prendere provvedimenti in sede industriale. Il progetto di legge attuale è da accogliersi senza restrizioni e questo dico a nome della Commissione dell'agricoltura del Senato, alla quale è stato chiesto il parere. Non ci sono esperimenti da fare perchè noi li abbiamo già avuti attraverso la industria, ma è provvidenziale che si dia la delega al Governo per emanare le norme di attuazione.

Sono certo che con il presente progetto di legge noi facciamo opera fattiva a favore dei lavoratori agricoli, i quali certamente saranno molto grati al Senato della Repubblica italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito ora il relatore a riferire oralmente sul disegno di legge.

MONALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1952 questa Assemblea, in sede di riesame della legge assicurativa sugli infortuni e sulle malattie professionali, aveva invocato l'estensione del provvedimento anche al settore agricolo. Di recente, durante la discussione dell'ultimo bilancio del Ministero del lavoro, chi vi parla aveva rievocato l'invito fatto nel 1952, sottolineando l'urgenza del provvedimento. In quella sede l'onorevole Ministro Gui assicurava che la legge era in arrivo. La promessa del ministro Gui è oggi una realtà.

Il provvedimento ha un duplice contenuto di ordine economico e di ordine sociale.

Dal punto di vista economico, con questa legge il trattamento assicurativo delle malattie professionali, da lungo tempo in atto nel settore dell'industria, entra anche nel settore agricolo. L'estensione del provvedimento — è bene dirlo subito — è assai modesta. Comprende otto voci, sette delle quali riguardano malattie da prodotti anticrittogamici. Una voce si riferiva a malattia da agente biologico: l'anchilostomiasi. Su questa è opportuno dare qualche chiarimento.

Nel settore dell'industria, l'anchilostomiasi, la caratteristica malattia delle gallerie o delle miniere, è stata sempre considerata malattia professionale. Nel settore agricolo era considerata come malattia infortunistica. Ne derivava, per questo settore, un'enorme limitazione delle provvidenze assicurative, perchè il relativo trattamento era subordinato alla presenza di una causa violenta.

L'attuale legge elimina questa disparità, dando all'anchilostomiasi in tutti i campi la posizione di malattia professoniale. Il vantaggio si riflette nel settore agricolo perchè in questo, allo stato attuale, l'incidenza è più elevata.

Ora ci si può domandare se la limitazione alle menzionate otto voci dei benefici di questa legge può ritenersi giustificata. Nella patologia rurale, esistono altre malattie e stati morbosi che gli studiosi di medicina del lavoro considerano di possibile connessione causale con il lavoro e l'ambiente agricolo. Tali sono: malattie di natura allergica, (dermatosi da contatto con erbe, foglie, cesti, legni); alcuni stati morbosi dell'apparato respiratorio in dipendenza da inalazione di polveri di canapa e di lino; molteplici malattie da agenti biologici (tra cui il carbonchio, il tetano, la morva) da parassiti, da funghi.

È ben vero che per alcune di queste malattie esiste già un trattamento che è superiore a quello previsto in questa legge, in quanto ad esse, sotto certe condizioni, viene riconosciuta

patogenesi infortunistica; non si può tuttavia disconoscere che la limitazione è grave e ne potrebbe in alcun modo giustificarsi ove non suffragassero altre considerazioni, che ci portano a concludere che la legge è buona nonostante la sua modestia.

La categoria di popolazione cui si riferisce il disegno di legge è nobilissima, perchè trae i suoi mezzi di vita attraverso un lavoro duro, molto spesso ingrato, ma più particolarmente è nobilissima perchè costituisce una fonte inesauribile di energie spirituali, produttivistiche e di difesa della Patria.

Questa legge, pur con modestia, apre una strada nuova nella difesa della salute umana. Entrare nella patologia rurale significa dare allo studio delle discipline mediche una nuova mèta, significa aprire un nuovo capitolo di protezione e di profilassi il cui valore potenziale può, nel tempo, risultare sotto certi aspetti decisivo per il risanamento igienico dell'ambiente agricolo e per l'elevazione della coscienza sanitaria degli addetti alla lavorazione della terra.

Onorevoli colleghi, il mio invito a dare la vostra approvazione a questa legge è mosso non tanto dai benefici attuali che da essa derivano, quanto dalla convinzione che in essa è in potenza un alto contenuto sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli e della relativa tabella. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

All'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella annessa alla presente legge le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'articolo 2.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalità ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilità, le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennità, l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonchè altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonchè per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia.

Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:

A) *Modalità della denuncia.*

Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al Regolamento per l'assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sarà fissato il termine di 15 giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa.

La denuncia-certificato dovrà contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonchè ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia.

B) *Limiti di indennizzabilità. Decorrenza del pagamento della indennità. Prescrizione.*

La manifestazione della malattia professionale dovrà intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa.

Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovrà considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennità di temporanea o della rendita, al momento della denuncia.

I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla legge per le singole malattie.

C) *Tipo e durata delle prestazioni.*

1) *Prestazioni sanitarie.* — Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformità a quanto già attuato nel settore industriale.

Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

Sarà inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti.

2) *Prestazioni economiche*:

a) *Indennità di inabilità temporanea.* — Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvederà ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si preciserà, in caso di riapertura del periodo di inabilità temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennità anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione.

b) *Indennità di inabilità permanente.* — Sarà stabilito il principio che la malattia dà luogo a rendita qualora produca una inabilità permanente superiore al 20 per cento.

Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali.

c) *Assegno per assistenza personale continuativa.* — Dovrà essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura.

d) *Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte.* — Le modalità per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e così pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli.

Dovrà essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro del tesoro e con quello del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti la profilassi e l'igiene dell'anchilostomiasi, coordinandole con le disposizioni della presente legge.

Tali norme contempleranno:

a) il trattamento di bonifica degli infestati, malati e portatori, e tutti gli altri interventi terapeutici, ambulatoriali ed ospedalieri richiesti dalla malattia, a cura dei Comuni, a mezzo degli Uffici sanitari comunali;

b) l'accertamento diagnostico, a cura dell'Amministrazione provinciale, a mezzo del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e Sezioni distaccate;

c) l'educazione sanitaria della popolazione, a cura degli Uffici sanitari provinciali, direttamente o a mezzo degli Uffici sanitari comunali.

Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sul contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, da determinarsi e ripartirsi nella misura e nei modi che saranno stabiliti con le medesime norme.

(*È approvato*).

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1. - Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui o argillosi	Un anno
2. - Malattie causate da *arsenico* e composti, con le loro conseguenze dirette	Manipolazione e impiego come parassiticida delle piante e dei prodotti agricoli	Un anno
3. - Malattie causate da composti del *mercurio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
4. - Malattie causate da *solfuro di carbonio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
5. - Malattie causate da *fosforo* e composti, con le loro conseguenze dirette	Idem	Tre anni
6. - Malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi	Idem	Un anno
7. - Malattie causate da fenoli e creosoli	Idem	Un anno

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Il Gruppo socialista è favorevole a questo disegno di legge e darà il suo voto, non senza rilevare, però, che la frammentarietà delle disposizioni che caratterizzano tutta la nostra legislazione in questa materia ha creato un manifesto squilibrio fra le condizioni dei lavoratori agricoli e quelle dei lavoratori dell'industria. Questo provvedimento toglie in parte lo squilibrio stesso, ma non completamente, per la non totale difesa dalle malattie professionali dei lavoratori dell'agricoltura.

Con questa precisa riserva, noi diamo lo stesso il voto favorevole.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo scusarmi se non sono stato presente all'inizio della discussione, ma pensavo dovesse esserci il Sottosegretario, che era presente ai lavori della Commissione; nè potevo pensare che si discutessero leggi in materia di lavoro contemporaneamente in Aula e in Commissione.

Comunque ringrazio il Senato del consenso a questo disegno di legge, e convengo con il senatore Cerutti, — ma penso anche con il relatore, — che mi dispiace di non aver potuto ascoltare —, che per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura si tratta ora di un inizio dell'assistenza per le malattie professionali. Mi piace che sia stato rilevato che in questo modo si incomincia a togliere lo squilibrio esistente tra i lavoratori dell'industria ed i lavoratori dell'agricoltura. Credo che sia anche conveniente affidarsi all'esperienza in tale materia, perchè gli studi che sono stati compiuti possono confortarci nell'includere questo gruppo di malattie, in questo momento, nel nuovo sistema dell'assistenza per le malattie professionali dei lavoratori dell'agricoltura, mentre debbono essere ulteriormente perfezionati per altri tipi di malattie. La delega sarà usata per applicare queste norme nel migliore dei modi possibili, ed il Governo sarà anche lieto se gli studi successivi e l'esperienza ci potranno consentire di allargare e perfezionare il sistema. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio della convalida dell'elezione del senatore Enrico Gazzale.

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Enrico Gazzale, per la Regione della Lombardia e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata tale elezione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Sibille:

« Stato giuridico dei farmacisti ospedalieri » (2559);

dei senatori Sibille, Benedetti, Spagnolli, Cornaggia Medici e Piechele:

« Ulteriori modificazioni all'articolo 23, primo comma, della legge 30 dicembre 1947, numero 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (2560).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Vendita a trattativa privata, al comune di Domodossola, dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali » (2547);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (2553), di iniziativa del deputato Malagugini, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

« Istituzione di una scuola di Stato per la meccanica agraria » (2557), di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri, previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità.

PRESIDENTE. Informo che, in adempimento dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono state comunicate alla Presidenza le ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di procedimenti nei quali sono state sollevate questioni di illegittimità costituzionale.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria a disposizione dei senatori ed il loro elenco sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » (2444) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato », già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Massini il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2444, già approvato dall'altro ramo del Parlamento;

avendo constatato le sue imperfezioni e non ritenendo tuttavia opportuno presentare i necessari emendamenti che, data la imminente fine della legislatura della Camera dei deputati, rischierebbero di rendere inoperante l'intera legge;

invita il Governo a predisporre, non appena possibile, un nuovo provvedimento legislativo che riveda e migliori tutto il contenuto della legge stessa e più particolarmente:

1) un aumento degli assegni di cui all'articolo 1, che sia proporzionato all'effettiva svalutazione della moneta e sua estensione ai pensionati;

2) che l'assegnazione delle nuove qualifiche di cui all'articolo 4 non venga a danneggiare l'applicazione delle norme transitorie del nuovo stato giuridico del personale a vantaggio degli agenti che, essendo stati lungamente utilizzati a mansioni superiori alla propria qualifica, hanno conquistato il diritto all'avanzamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Massini ha facoltà di parlare.

MASSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo settore del Senato è costretto a dichiararsi insoddisfatto di questo progetto di legge, d'accordo con i pareri delle organizzazioni sindacali e anche dei diretti interessati, nel loro insieme. Questo progetto di legge si manifesta lacunoso, insufficiente per talune sue parti e naturalmente, se la Camera dei deputati non fosse alla fine della legislatura, noi saremmo contro l'approvazione e proporremmo parecchi emendamenti sostanziali.

Mi sia permesso di fare solo un esempio: all'articolo 1 si dispone l'aumento di dieci volte dell'indennità di ex combattenti o assimilati. Chi non conosce i particolari può credere che

sia una larga concessione ma quando si sa che queste indennità partono da pochissime decine di lire e nessuna di esse supera le cento lire al mese, l'aumento di dieci volte, anzichè un aumento concreto e logico, diventa pressocchè una beffa. In più, a proposito dell'articolo 3, dove si parla di concorsi fatti con determinate facilitazioni, bisogna tenere presente che anche altri progetti di legge parlano di altre facilitazioni, per altri gruppi della stessa qualifica e che quindi verrebbe ad esserci un contrasto: o si dà agli uni o si dà agli altri. Per non occupare il Senato molto a lungo su questa questione, concludo ricordando che ho presentato un ordine del giorno che, senza respingere il disegno di legge, nè emendarlo (il che in un certo senso sarebbe la stessa cosa) è un invito al Governo perchè tenga presente le insufficienze del provvedimento e appena possibile vi ponga riparo.

Con queste osservazioni e con la speranza che il Governo accetti la sostanza del nostro ordine del giorno, nonostante tutto, daremo la nostra approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Porcellini. Ne ha facoltà.

PORCELLINI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge n. 2444 non ci soddisfa, poichè contiene troppe manchevolezze; si è aspettato tanto tempo per accogliere in modo così parziale tutte le giuste rivendicazioni dei ferrovieri ex combattenti. Noi del Partito socialista italiano abbiamo fatto tutte le nostre riserve ed abbiamo proposto emendamenti che non sono stati accettati. Non ci assumiamo la responsabilità di votare contro questo disegno di legge perchè esso è un riconoscimento, sia pure molto limitato, dei diritti dei combattenti. Non si deve ricordare il ferroviere solo quando gli si manda la cartolina precetto, ma bisogna anche mantenere le promesse che si sono fatte. Nel 1952 agli ex combattenti sono state fatte delle promesse che non sono state mantenute. Sei anni sono trascorsi ed oggi ci si presenta una legge che è una piccola soddisfazione che si dà a questi ferrovieri. Noi non vogliamo essere contrari. Certamente il mondo non finisce domani e la lotta potrà continuare; i ferrovieri potranno domandare ancora quello che non hanno ottenuto. Noi dobbiamo però tenere presenti tutti gli elogi che vengono fatti dal Ministro Angelini alla classe dei ferrovieri. Dobbiamo pensare che questa legge è un atto di giustizia, perchè ad altre categorie è stato riconosciuto il beneficio di ex combattenti.

Vorrei fare anche una raccomandazione al signor Ministro, che mi dispiace non sia qui presente, e al signor Presidente del Senato. Raccomando al nostro Presidente, più che ad ogni altro, di eliminare l'inconveniente che si verifica da parecchio tempo, e cioè che dei provvedimenti approvati dalla Camera dei deputati vengano poi affossati dal Senato, anche se in carica è sempre lo stesso Ministro, anche se ci sono sempre gli stessi funzionari, anche se i rappresentanti dei vari Partiti hanno fatto un esame, uno studio accurato e vi è stata una decisione di un ramo del Parlamento. Quindi non comprendo perchè dei disegni di legge, che hanno esclusivamente un interesse economico, approvati dalla Camera, non debbano poi essere approvati anche dal Senato. Questo è un malvezzo, noi non vogliamo fare gli affossatori. Pertanto raccomando al Presidente del Senato di interessarsi perchè ciò non avvenga più.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Restagno. Ne ha facoltà.

RESTAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono persuaso che questo disegno di legge contiene delle norme che lasciano incerti i colleghi prima di approvarle. Tutte le leggi, purtroppo, non raggiungono mai la perfezione e forse questo provvedimento pone dei problemi che meritavano di essere più analizzati e più studiati. Comunque penso che questo disegno di legge abbia un altissimo contenuto morale. Si tratta di un riconoscimento che è stato dato ai ferrovieri ex combattenti, riconoscimento che il Senato oggi non può non mantenere, non può non aggiornare, associandosi a quello che è stato il voto espresso dalla Camera dei deputati.

Penso che questo disegno di legge, che è sostenuto anche dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dal Ministero dei trasporti, non possa essere respinto per considerazioni di equità e di giustizia, e che il Senato della

Repubblica non debba dimostrare minore sensibilità di quella dimostrata dall'altro ramo del Parlamento rifiutando una rivalutazione del modestissimo assegno che è stato dato agli ex combattenti in epoca passata, con una moneta che aveva un ben altro valore.

Si tratta di una spesa che il nostro bilancio può benissimo affrontare, e di un riconoscimento morale del sacrificio dei combattenti, che è nel cuore di tutti gli italiani e che non può non essere anche nel pensiero dei rappresentanti del popolo.

In conclusione, pur riconoscendo che contiene lacune e manchevolezze, propongo di approvare questo disegno di legge nella formulazione che è pervenuta dalla Camera dei deputati e che rappresenta, quanto meno, una manifestazione di buona volontà da parte del Parlamento e del Governo nei confronti di ben 70 mila ferrovieri ex combattenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Onorevoli colleghi, qui non si tratta di benemerenze o non benemerenze, qui si tratta di approvare un disegno di legge che, nella formulazione attuale, ha trovato il veto della Commissione finanze e tesoro perchè, sia pure dal 1° luglio 1958, si devono spendere circa 400 milioni all'anno in più, secondo i migliori calcoli.

Il bilancio 1958-59 è stato già presentato.

GRAMEGNA. Si può fare una variazione.

TRABUCCHI. Allora preparerete la variazione, ma finchè si prevedono spese alle quali si dovrà far fronte soltanto con il disavanzo, devo dirvi, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge non ha copertura.

PORCELLINI. L'avrà.

TRABUCCHI. Direte allora come l'avrà, perchè per ora non l'ha. Quello che potrà avere nel futuro lo vedremo, caro Porcellini.

In secondo luogo, il disegno di legge presenta altre gravissime difficoltà sulle quali richiamo la vostra attenzione. L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato aprirà un concorso per accedere alla qualifica di operaio di prima classe, e non dice neanche per quanti posti: il concorso potrà essere aperto: essi potranno essere uno o mille, a discrezione dell'Amministrazione delle ferrovie. Si stabilisce inoltre che la decorrenza di nomina dei vincitori sarà retroattiva. Anche questa è una cosa che non abbiamo mai ammesso. (*Interruzione del senatore Massini*).

In terzo luogo si vuole ridare vigore ad un concorso svolto nel 1954, ritenendo promossi anche coloro che abbiano ricevuto quattro, dico quattro, decimi.

Da ultimo si vuole stabilire che, a favore del personale ex combattente, sia riservato fino al 50 per cento dei posti che si rendono vacanti al primo gennaio di ciascun anno per effetto di esoneri, promozioni e per qualsiasi altra causa, nelle piante organiche delle qualifiche interessate. Dando questo privilegio agli ex combattenti il Senato metterà i non ex combattenti nella condizione di vedersi tolto, non dirò un diritto, ma una legittima aspettativa, quella di avere un determinato ordine di promozione.

Ci sono infine altre norme, nell'articolo 5, delle quali non possiamo comprendere, allo stato attuale, neppure la portata.

Ritengo pertanto che il disegno di legge debba essere modificato dal Senato e quindi debba essere rimandato in Commissione perchè sia visto con la dovuta tranquillità, soprattutto perchè si stabilisca il modo di provvedere alla copertura. Dopo di ciò esso potrà essere ripresentato senza che si tolgano ai combattenti i loro meriti, ma anche senza alterare una determinata situazione di organico. Allo stato delle cose si vuol promettere la felicità ad alcuni ex combattenti, neppure a tutti, ma si crea il disordine negli organici delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Consentano gli onorevoli signori colleghi alcune osservazioni molto rapide su questo disegno di legge, che, come è noto, interessa una massa di ben 70.000 ex combattenti ferrovieri. Questo disegno di legge, dopo varie peripezie e alterne vicende, finalmente è

giunto al nostro esame e, spero, alla nostra approvazione. Io credo che lo si debba approvare, così come è, perchè dietro questo disegno di legge ci sono moltissimi cittadini che ne attendono l'approvazione per l'accoglimento di aspirazioni quanto mai legittime. È strano che siano state apportate alcune dannose modifiche dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge originario, che avrebbe soddisfatto assai meglio le aspirazioni degli ex combattenti ferrovieri interessati, come dimostra l'ordine del giorno presentato dal collega onorevole Massini ed altri, al quale mi associo. È strano altresì, che, ancora una volta, e anche per questo disegno di legge, le due Commissioni di finanza e tesoro del Senato e della Camera siano state in disaccordo intorno al problema obiettivo della copertura giusta l'articolo 81 della Costituzione.

Comunque, data l'urgenza del provvedimento, e riservandoci di migliorarlo successivamente con altre leggi poichè si tratta come dimostrano i numerosi telegrammi che ho sott'occhio e che ho ricevuti da parte di tutti i delegati compartimentali dei ferrovieri ex combattenti) di una benemerita categoria, occorre approvarlo senza modifiche di sorta, perchè qualunque modifica anche lievissima comporterebbe, a causa della imminente fine della legislatura, la conseguente impossibilità di procedere all'approvazione definitiva della legge stessa, che perciò cadrebbe nel nulla... come tante altre! Questo noi dobbiamo fare nei riguardi di una categoria, ripeto, di benemeriti cittadini, i quali prima di assolvere alle loro funzioni nella qualità di dipendenti del Ministero dei trasporti, hanno fatto pienamente il proprio dovere di combattenti, in tempo di guerra, nell'interesse superiore, anzi supremo della Patria in armi!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Indubbiamente le considerazioni e le affermazioni che sono state fatte qui dal collega Trabucchi hanno il loro valore, specialmente perchè le abbiamo viste sottolineate con particolare tono dal consenso e dal plauso dell'eminente collega Paratore al quale io porto un'ammirazione infinita e una devozione profonda. Però, nel mentre possiamo ammirare il fervore di difesa, che anima il senatore Trabucchi, degli interessi che interferiscono sul bilancio dello Stato, io non posso non apprezzare la situazione sotto il profilo che ci viene offerto. Il disegno di legge è passato alla Camera dei deputati dopo regolare dibattito, dopo un esame in Commissione e con il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e del Governo; non si è avuto, cioè, alla Camera, nulla di simile a ciò che ha affermato il collega Trabucchi. Sono d'accordo che la legge potrebbe essere migliorata ed anche emendata per il suo perfezionamento, ma noi ci troviamo, alla scadenza della legislatura, di fronte alla grande aspettativa di 70.000 benemeriti cittadini.

Qualcuno ha interrotto dicendo di dare delle medaglie agli interessati; questo non è ragionare, noi non possiamo non riconoscere che nei confronti dei combattenti sono state riconosciute determinate situazioni di vantaggio e di privilegio. È la politica costante che ha fatto il Governo dalla Liberazione in poi e che in fondo fecero anche gli altri Governi dopo la prima grande guerra. Ora, il rivalutare determinate concessioni d'ordine economico corrisponde ad esigenze che abbiamo riconosciuto in tutti i settori. Quindi io mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge nella sua integrità, pur auspicando che in tempi successivi si adottino le opportune e necessarie modifiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZELIOLI LANZINI. Non le pare, signor Presidente, che i rilievi avanzati dal senatore Trabucchi, rappresentante della Commissione finanze e tesoro, equivalgono a una proposta di sospensiva? Egli ha chiesto praticamente che tutta la questione venga esaminata dalla quinta Commissione.

PRESIDENTE. Sui rilievi del senatore Trabucchi occorre che si pronuncino la Commissione ed il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VACCARO, *relatore*. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io, dopo quanto ha detto l'onorevole Trabucchi, mi trovo veramente imbarazzato a dare il mio parere favorevole su questo disegno di legge.

Trovo strano che mentre la Commissione di finanze della Camera ha reperito i fondi per la copertura della spesa che comporta questo disegno di legge, la Commissione di finanze del Senato questa copertura non abbia trovato. Per quanto io sappia, non vi sono due Ministeri del Tesoro nello Stato italiano, uno per la Camera ed uno per il Senato, ma vi è un unico Ministero del tesoro. Allora, se sull'aspetto finanziario del provvedimento non ha fatto osservazioni la Commissione della Camera, che ha approvato la legge all'unanimità, occorre che anche il Senato ammetta l'esistenza della copertura.

Per quanto riguarda poi ciò che ha detto il senatore Trabucchi, osservo che nel disegno di legge l'onere indicato in lire 450 milioni è stato calcolato per eccesso, in quanto, come risulta da una tabella allegata, lo stesso ammonta a lire 395.897.110 e la copertura è reperita nelle spese del Ministero dei trasporti. L'assegno ex combattenti non è un assegno *ad personam*, ma una competenza fissa pensionabile. Deve quindi considerarsi come parte integrante dello stipendio.

Nella disposizione contenuta nell'articolo 1 deve quindi essere ravvisato il carattere di una norma integrativa in quanto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, già in relazione alla *ratio legis* degli articoli 3 e 6 del decreto 19 agosto 1927, n. 1711, avrebbe dovuto rivalutare gli assegni in questione tutte le volte che sono stati aumentati gli stipendi. Ora è successo che l'Amministrazione li ha rivalutati in due occasioni, mentre ha omesso di farlo anche nelle altre, interpretando in senso restrittivo le disposizioni emanate dalla Ragioneria generale dello Stato in materia di emolumenti.

Circa le modalità di beneficio da parte degli altri dipendenti statali, si rileva che costoro hanno provvidenze diverse da quelle qui previste. Come è noto, essi hanno una specie di scatto giuridico.

Questa legge, anche nelle sue manchevolezze, nella sua incompletezza, come hanno rilevato i colleghi che mi hanno preceduto, ha una notevole importanza a favore di questa benemerita categoria di ferrovieri ex combattenti, che sono gli unici che non hanno avuto nessun vantaggio dalle leggi a favore degli ex combattenti emanate a beneficio dei dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato. Sicchè io, per un alto riconoscimento a questa benemerita categoria di combattenti e di funzionari dello Stato, propongo all'onorevole Assemblea di voler approvare integralmente il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento dopo una lunga e laboriosa discussione, riducendosi alle proporzioni odierne, mentre nella proposta originaria assumeva linee molto più vaste, tende ad eliminare una posizione di disagio che deriva dall'approvazione della legge n. 1152 del 1954, cui ha fatto cenno l'onorevole relatore.

Per comprendere il disegno di legge occorre partire da una considerazione. Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato le provvidenze in favore dei combattenti agiscono in una maniera che talvolta è comune a quelle disposte per il personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, talvolta ha invece un carattere autonomo particolare.

Per le Amministrazioni dello Stato è stato emanato un ultimo provvedimento, quello dell'11 gennaio 1956, n. 4, tendente a porre la parola fine alle provvidenze combattentistiche. Questo provvedimento non trova applicazione nei confronti degli agenti delle ferrovie. Il punto fondamentale che lo ispira, e cioè quello di consentire il passaggio per colloquio, cioè per esame speciale, non si estende infatti agli agenti delle ferrovie, i quali sono così molto svantaggiati rispetto al personale delle altre Amministrazioni dello Stato.

Se si tiene quindi presente che queste provvidenze non si estendono agli agenti delle ferrovie, se si considera la particolare natura del-

l'assegno per benemerenze combattentistiche — assegno che ha un carattere del tutto speciale, integrativo dello stipendio e che perciò esiste solo per questa categoria, trovando la sua giustificazione nella natura dell'Azienda autonoma delle ferrovie, che ha un carattere quasti tra il privatistico ed il pubblicistico — e se si tiene presente infine che l'assegno stesso è rimasto nella misura fissata nel 1927 nonostante il declino successivo della moneta, noi abbiamo gli elementi che ci inducono all'accoglimento del disegno di legge in discussion

Va osservato anzitutto, per cominciare a rispondere ai rilievi del senatore Trabucchi, che si parla della necessità di reperire 450 milioni annui. Non faccio alcun rilievo sulla tenuità della somma, la quale va messa in rapporto col bilancio di 300 miliardi, di cui si sostanzia la gestione dell'Amministrazione delle ferrovie e di cui rappresenterebbe la seicentesima parte: i princìpi sono princìpi, mi si potrebbe obiettare. Rispondo in ordine alla validità dei princìpi: si tratta di Azienda autonoma, la quale, per reperire questi fondi, ragiona così: « la maggiore spesa — e leggo un appunto che mi proviene precisamente dal Ministro dei trasporti — derivante dell'approvazione del disegno di legge contenente provvedimenti in favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di combattente, trova capienza negli stanziamenti dei vari capitoli di bilancio relativi alle spese di personale di parte ordinaria: capitoli di spesa nn. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18 e 22 dell'esercizio finanziario 1957-58. Per eventuale differenza si provvederà con opportune note di variazione, aumentando tali capitoli ed apportando corrispondenti diminuzioni di pari importo ai capitoli relativi alla manutenzione dei rotabili, alla manutenzione delle linee ed alle spese complementari. Manutenzione rotabili: capitolo 15; manutenzione linee: capitolo 16; spese complementari: capitoli 55 e 56 ».

Vi sono inoltre delle considerazioni che non sono di stretto rigore giuridico ma che hanno anche il loro valore ai fini della valutazione finanziaria. Cioè, per quanto riguarda la capienza delle spese del personale, è previsto un ritardo nell'espletamento di alcuni concorsi, con conseguente rinvio di alcune assunzioni. Per la manutenzione rotabili è previsto un anticipo dell'entrata in servizio di nuovi carri con conseguente possibilità di ritardare in parte le normali manutenzioni.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni relative all'assegno, ho già avuto l'onore di chiarire la natura di questo corrispettivo che ha carattere particolare, che non è comune ad altre categorie e che pertanto non doveva essere conglobato.

Seguo ora la falsariga dei rilievi fatti con tanta intelligenza ed acutezza dal senatore Trabucchi, al quale non ho che da manifestare la più grande lode e ammirazione: egli rappresenta lo strenuo difensore del Tesoro e dello Stato, e sotto questo punto di vista non può che ricevere plauso dal Governo e da tutta la Assemblea. Solo vorrei dire — in ordine a quei punti che direttamente m'investono, quasi esulando un pochino dalla sfera di competenza del senatore Trabucchi — che la questione relativa all'assegno è stata considerata e che non sono sorte preoccupazioni ai fini del conglobamento. Comprendo che se creiamo ancora una miriade di assegni, come s'è fatto per il passato, distruggeremo il bell'edifizio del conglobamento ma, appunto perchè questo è un corrispettivo che viene dato esclusivamente agli agenti delle ferrovie e non è comune alle altre categorie del personale, non poteva essere conglobato, ed è dato proprio per quel particolare carattere che ha l'Azienda autonoma dello Stato, con la quale ognuno ravvisa che non può procedersi secondo lo stesso criterio che è proprio delle altre Amministrazioni dello Stato, i cui funzionari agiscono quasi come magistrati, mentre i ferrovieri invece sono dei tecnici al servizio dello Stato, per l'esplicazione di un servizio che è dello Stato

L'altro punto — ed è questa la ragione per cui non dobbiamo preoccuparci che l'assegno così rivalutato possa essere richiesto dalle altre categorie dei dipendenti dell'Amministrazione statale — è la rivalutazione, che peraltro è del modesto coefficiente del 10 per cento di quanto era fissato nel 1927. E noi sappiamo che il costo della vita è salito molto oltre il 10 per cento rispetto a quel parametro.

Motivi inerenti al buon funzionamento dei servizi. Qui vi è un punto su cui si è particolarmente soffermata la diligenza del senatore Trabucchi. Si dice: voi fate dei concorsi riservati, fate delle promozioni riservate a determinate cotegorie. Non sono concorsi che vengono espletati oggi; ciò sia ben chiaro. Si tratta di riprendere un concorso che è stato effettuato nel 1954 per un numero di posti determinato, cioè per 2.000 posti, e che ha visto una graduatoria di idonei superiore a quella dei posti riservati.

Con questo provvedimento — ecco la larga generosità del provvedimento — consentiamo una volta tanto a codesti idonei di poter ottenere l'effetto della vincita del concorso. È la prima volta che si fa questo? Non lo si è fatto forse per gli insegnanti? Non lo si è fatto anche talvolta per altri impiegati amministrativi? Quindi, nessuna peroccupazione e nessun carattere di eccentricità in questo provvedimento, il quale — infine — si presenta come l'unico che sia stato disposto in favore di questa categoria.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, con tutta coscienza, direi con il medesimo rigore che ho portato nell'esame del provvedimento originario, chiedo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel convincimento di fare un'opera che è veramente giusta, veramente meritoria e doverosa verso questa particolare categoria di lavoratori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella ritiene allora superate le obiezioni avanzate dalla 5ª Commissione?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Nel mio intervento ho addotto i motivi per cui tali obiezioni si devono ritenere superate.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno del senatore Massini.

VACCARO, *relatore*. La Commissione chiede al Governo di accoglierlo come raccomandazione.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Massini, mantiene il suo ordine del giorno?

MASSINI. Non lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.

(*È approvato*).

Art. 2.

A favore degli agenti ex combattenti o assimilati, assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita una anzianità di due anni all'atto dell'assunzione.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi, a favore degli agenti rivestiti della qualifica di ex combattente od assimilato per la qualifica di operaio di 1ª classe riservato agli agenti rivestiti della qualifica di operaio.

La graduatoria di merito del concorso succitato sarà stabilita in base agli elementi previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Il Ministro dei trasporti emanerà, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, le norme per lo svolgimento del concorso di cui sopra.

La decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso, previsti nel presente articolo, avrà effetto con la data indicata nell'articolo 4 della citata legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli agenti dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi, espletati a termine degli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non riusciti vincitori, purchè nella valutazione del rapporto informativo abbiano conseguito un punteggio non inferiore ad otto ventesimi, saranno sistemati gradualmente e sino ad esaurimento, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie con decorrenza dal 1° gennaio 1957 in poi nelle qualifiche previste dai concorsi citati, entro il limite del 50 per cento del numero complessivo dei posti che si rendono vacanti prima di qualsiasi altra detrazione, al 1° gennaio di ciascun anno, per effetto di esoneri, promozioni e per qualsiasi altra causa, nelle piante organiche delle qualifiche interessate.

Coloro che siano stati già utilizzati con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno complessive 200 giornate nella qualifica cui aspirano saranno sistemati nella qualifica stessa alla data del 1° gennaio 1957 anche in soprannumero.

(*È approvato*).

Art. 5.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 od assimilati che, per effetto dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non abbiano fruito dell'anticipo di due anni nella data di decorrenza della prima promozione conseguita successivamente al 31 dicembre 1954 o che abbiano fruito di tale beneficio per un periodo minore, possono ottenere la retrodatazione a tutti gli effetti dell'eventuale prima promozione conseguita o da conseguire per qualunque titolo dopo il 31 dicembre 1954 di due anni o di quel minore periodo necessario perchè, tenuto conto dell'anticipo già goduto per effetto della legge succitata, la retrodatazione complessiva risulti della misura uniforme di due anni.

L'applicazione di tale norma riguarderà unicamente gli agenti che non godano dell'applicazione dei benefici degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e avrà luogo su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione della eventuale conseguita promozione nel caso che la stessa sia per avvenire in data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio 1958.

(*È approvato*).

CADORNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA. Onorevoli colleghi, vi sono delle decisioni simpatiche da prendersi, e che fanno piacere a tutti. Tra queste, principali, sono le decisioni che vanno a favore dei combattenti ai quali va, da parte nostra, tutta la riconoscenza per il sacrificio che hanno dato alla Patria.

Ma vi sono anche delle decisioni sgradevoli, e sono quelle nelle quali noi principalmente dobbiamo dimostrare di saper prendere posizione, secondo il nostro dovere, perchè questo

compito gli elettori ci hanno affidato, e tra gli elettori mettiamo in prima linea i combattenti.

Vi confesso che la situazione nella quale questa legge è al nostro esame, approvata, dicesi, perchè esistente la copertura, alla Camera, rifiutata dalla nostra Commissione finanze e tesoro perchè la copertura manca ed anche per altre incompletezze (*interruzione del senatore Barbaro*), mi aveva lasciato alquanto perplesso.

Dichiaro di dare voto favorevole semplicemente perchè il Ministro responsabile ha dichiarato che le obiezioni avanzate dal senatore Trabucchi debbono considerarsi superate.

CERICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Concordo in pieno con le parole del senatore Cadorna. Soprattutto dopo i dati resi noti al Senato dal ministro Zotta, la nostra coscienza può essere tranquilla perchè la copertura esiste.

Quindi, per questa considerazione e per un atto di omaggio ai combattenti ferrovieri, dichiaro di dare voto favorevole a questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, numero 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 » (1650-B) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, numero 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 », approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ricordo che per tale disegno di legge è stata approvata la procedura urgentissima.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi su questi due progetti di legge, che, a nostro parere, sono di una certa importanza.

Mi sia consentito di parlare assai esplicitamente. Qui si sta veramente assistendo allo scempio delle leggi, attraverso una procedura assai strana. Annibale non è alle porte e tuttavia questi due progetti di legge, che meritavano tutta l'attenzione della 5ª Commissione, vengono presentati in Aula senza nemmeno una larva di relazione scritta. Pertanto io mi chiedo: quanti di voi onorevoli colleghi che siete chiamati a dare un giudizio di merito su queste leggi, esprimendolo col voto e fra brevi istanti, possano dire di conoscere, sia pure vagamente di che si tratta? (*Interruzione del senatore Zelioli Lanzini*). Non voglio entrare nel merito, caro Zelioli, ma questa è una questione di serietà, e siccome mi piace di essere un parlamentare serio... (*Proteste dal centro*).

BENEDETTI. Non parlate di serietà voi!

RODA. Chiedo ai miei colleghi serii se è serio portare questi disegni di legge in discussione senza relazione scritta. Ed allora come fate a conoscere di che si tratta? Questo è il punto. Così si giustificano le cose che ho detto: scempio delle leggi. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se vogliono rispettare la serietà, cessino di fare questo baccano. Senatore Roda, continui.

RODA. Chiedo scusa all'onorevole Presidente e ai colleghi se il mio ardore di parlamentare mi ha forse trasportato a qualche parola che può anche essere stata interpretata come manifestazione di intemperanza. Sta di fatto però che noi ci troviamo di fronte a due disegni di legge che, a parte anche l'assenza di una relazione scritta, fanno sorgere una grave ragione di perplessità. Qui si tratta di legge che regolamenta il settore della coltivazione dei tabacchi ed ho l'impressione che si tenti di far passare di contrabbando (siamo in campo pertinente!) e all'ultimo momento cose non soverchiamente chiare, per non dire altro! Dico subito che sono del parere che mentre per la prima legge, quella che porta il n. 1650-B, si può anche, forse, avere indulgenza perchè non fa altro che regolamentare i rapporti tra privati, cioè tra concessionari e coltivatori, per il disegno di legge n. 2365 invece non si può avere indulgenza. Tale provvedimento modifica il regolamento per la coltivazione dei tabacchi, modifica il rapporto fra concessionari e Monopolio ed io ho la netta impressione che si tratta di centinaia di milioni se non di miliardi che sono in giuoco a favore degli uni o degli altri, per cui una battuta d'arresto, per meglio studiare il problema, è indispensabile.

Non mi voglio pronunciare nel merito; chiedo a nome del mio Gruppo un breve rinvio affinchè l'Assemblea sia posta nelle condizioni più idonee per esprimere un giudizio sul merito, perchè, in altri termini, si tratta di un problema di conoscenza, oltre che di coscienza.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del senatore Roda e dal prescritto numero di senatori è stata formulata una proposta di sospensiva sul disegno di legge n. 1650-B. Su questa richiesta hanno facoltà di parlare due oratori a favore e due contro.

CARELLI. Domando di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge al nostro esame sono molto semplici e non così complessi come l'onorevole Roda ha voluto sostenere. (*Interruzioni dalla sinistra*). Riguardano la normalizzazione di una situazione alquanto irregolare.

Evidentemente l'onorevole Roda non sa che nel settore della tabacchicoltura esistono coltivatori, esistono concessionari ed esiste, questo lo sa, il monopolio di Stato.

MINIO. E le tabacchine.

CARELLI. Parleremo anche delle tabacchine.

Il coltivatore, almeno finora, non è stato mai sufficientemente salvaguardato di fronte al concessionario, che ha tutto l'interesse di non pagare il prezzo giusto. Pertanto si è ritenuto necessario sistemare una volta per sempre le relazioni tra coltivatore e concessionario, normalizzando, anzi regolarizzando il problema del lavoro periziale.

Il concessionario fino ad oggi ha periziato direttamente il prodotto consegnato dal coltivatore. Era logico che si dovesse modificare questo sistema. Solo con l'autorizzazione del coltivatore si può applicare il sistema arbitrale; ma se il coltivatore non si ritiene soddisfatto dal sistema arbitrale si passa, logicamente, alla perizia in contraddittorio delle parti. Qualora questa perizia non riuscisse neppure utile, si procede, come propone il disegno di legge, alla nomina di un arbitro per determinare il valore reale della merce presentata.

PRESIDENTE. Vorrei cortesemente farle osservare che lei è già nella discussione di merito del disegno di legge. Dica le ragioni per le quali ritiene che la richiesta di sospensiva debba essere respinta.

CARELLI. Evidentemente bisogna entrare nel merito perchè la motivazione riguarda proprio questo punto.

I due disegni di legge stabiliscono la normalizzazione dei rapporti tra coltivatore e concessionario e tra concessionario e Stato. La creazione di Commissioni che possano normalizzare tali rapporti rappresenta un'iniziativa lodevolissima perchè si risolve un problema che fino ad oggi non è stato sufficientemente esaminato. Ecco perchè, onorevoli colleghi di sinistra, io vorrei pregarvi di desistere dal vostro atteggiamento negativo, sia pure per un fine nobilissimo quale quello di difendere i lavora-

tori. Il disegno di legge, appunto, è un primo passo per la difesa dei lavoratori. Io potrei dirvi anche che sono favorevole ad una forma di cooperativismo nel quale il lavoro e il capitale possano incontrarsi: questo è il primo passo. Perciò io vi prego di non insistere nella richiesta di sospensiva, che potrebbe pregiudicare la risoluzione di un problema che ha carattere di urgenza.

Per queste ragioni sono contrario alla sospensiva richiesta dall'onorevole Roda.

PESENTI. Domando di parlare in favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Roda ha detto giustamente che Annibale non è alle porte. Faccio notare che il primo disegno di legge, che dovrebbe regolare i rapporti tra i coltivatori e i concessionari, è stato discusso ed approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, modificato e rinviato alla Camera dal Senato della Repubblica, modificato ancora dalla Commissione permanente della Camera dei deputati. Esso ora ritorna al Senato. Il disegno di legge ha dato luogo a parecchie discussioni nella Commissione, perchè questi rapporti non sono di facile soluzione, per la salvaguardia, in particolare, dei diritti e degli interessi della categoria più debole, rappresentata dai coltivatori.

Vi sono perciò numerose obiezioni da fare al disegno di legge che è stato portato improvvisamente in Aula ed è per questo motivo che io non vedo come si possa discuterlo senza aver conoscenza della relazione del senatore De Luca, il quale ha studiato coscienziosamente il problema e certamente si sarebbe fatto eco nella sua relazione dei dubbi che sono sorti in Commissione sull'argomento. Questa mia richiesta vale per il disegno di legge attualmente al nostro esame, essa vale — e lo vedremo più avanti, perchè uguale richiesta certamente noi presenteremo su di esso, se per caso venisse in discussione — per il secondo disegno di legge che è iscritto all'ordine del giorno che non ha la relazione Spagnolli e che senza dubbio è molto più grave perchè non riguarda interessi privati ma interessi dello Stato.

Ecco perchè io credo che non si possa discutere senza aver preso visione della relazione del senatore Spagnolli. Pertanto chiedo alla Presidenza di disporre il rinvio della discussione fino a che non sarà presentata la relazione da parte del relatore Spagnolli il quale certamente si farà eco in essa delle discussioni che si sono verificate in Commissione.

PRESIDENTE. Le faccio rilevare che su questo disegno di legge il relatore è il senatore De Luca Angelo e non il senatore Spagnolli.

PESENTI. Il senatore De Luca certamente dovrà farsi eco delle discussioni e dei dubbi che sono sorti anche per questo disegno di legge in Commissione.

Allora, a me pare che per questi dubbi, per il complesso *iter* che ha avuto il disegno di legge, esso non sia da discutere immediatamente, in fretta e furia, allo scorcio della legislatura. Si può rinviare almeno a giovedì.

FERRARI. Domando di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Onorevoli colleghi, signor Presidente, questo disegno di legge torna al Senato dopo che già era stato esaminato dalla stessa 5ª Commissione e modificato successivamente dalla Camera. Quindi il Senato ha avuto la possibilità di esaminare le varie disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Debbo però far presente che sin dall'inizio della settimana corrente io ho insistito per ottenere la procedura urgentissima; in effetti si è rinviato fino a ieri sera, cioè fin quando è stata data la possibilità al Governo di esprimere il suo parere favorevole sulla procedura urgentissima. D'altra parte, noi abbiamo esaminato quegli altri due disegni di legge senza relazione da parte della Commissione finanze e tesoro; la procedura urgentissima di per se stessa esime la 5ª Commissione dal fare una relazione scritta.

Del resto, il contenuto di questo disegno di legge consiste nella codificazione di una prassi e di una consuetudine di rapporti tra concessionari e coltivatori: quei coltivatori i quali voi

dell'opposizione dite che vi stanno a cuore, e di cui tutelate gli interessi. Il protrarre il disegno di legge sarebbe dannoso, veramente dannoso per i coltivatori. Io insisto perchè venga rigettata questa richiesta di sospensiva, che porterebbe un danno ai coltivatori i quali in base al provvedimento in discussione praticamente verrebbero a consolidare quel diritto, quella prassi di ottenere, in caso di controversia col concessionario, la possibilità di esaminare e valutare al suo prezzo reale il tabacco allo stato sciolto nel momento in cui viene consegnato.

Quindi, sia per questo disegno di legge, sia, se eventualmente si dovesse verificare analoga richiesta di sospensiva, per quanto riguarda l'altro disegno di legge, n. 2365, mi dichiaro favorevole alla discussione richiamando in particolare l'attenzione dei colleghi, soprattutto di sinistra, sul fatto che vi è la disposizione dell'articolo 5 di detto disegno di legge che riflette proprio gli interessi dei coltivatori, i quali hanno il diritto di pretendere che il tabacco da loro consegnato venga pagato nei 30 giorni dalla consegna.

Per questi motivi, io insisto perchè venga esaminato il disegno di legge e rigettata la sospensiva.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sulla proposta di sospensiva.

TRABUCCHI. Devo far presente come sono accadute le cose in sede di Commissione. Quando si è trattato del primo di questi due disegni di legge, sono stati presentati numerosi emendamenti. Su questi emendamenti, che riguardavano in parte la sostanza e in parte la forma del provvedimento, sono incorse delle trattative tra i proponenti e il relatore, per vedere se era possibile arrivare ad un testo concordato che permettesse ai membri della minoranza di ritirare la loro proposta di rinvio in Aula del disegno di legge, e di presentare così istanza concorde perchè venisse richiamato in Commissione, in sede deliberante.

Queste trattative erano ancora in corso fino a ieri, quando è stata richiesta la procedura urgentissima. Per questo è dovere di chi in questo momento fa le funzioni del Presidente della Commissione di dire che nessuna critica può essere fatta al relatore per non aver presentato la sua relazione scritta, in quanto questa poteva essere presentata a ragion veduta solo dopo che si fossero discussi gli emendamenti e dopo che si fossero delineate le posizioni essenziali sulle quali le parti erano in dissenso.

Se il Senato ha deliberato la procedura urgentissima ieri sera, non era assolutamente possibile che la relazione fosse distribuita questa mattina. Tanto ho precisato perchè è stato detto che la Commissione poteva provvedere in merito alla relazione.

Quanto alla richiesta di sospensiva, per il primo dei due disegni di legge la Commissione fa presente che trattative erano in corso e potevano forse arrivare ad un nuovo testo che potesse essere rinviato tempestivamente allo altro ramo del Parlamento. Naturalmente, di fronte al voto di ieri del Senato sulla procedura urgentissima e poichè si ritiene che non sia più possibile rimandare all'altro ramo del Parlamento il provvedimento con alcune variazioni, data l'imminenza dello scioglimento della Camera, la Commissione non può che rimettersi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario alla sospensiva. Il senatore Roda ha motivato la sua richiesta rilevando la necessità che gli onorevoli senatori siano posti in grado di prendere conoscenza di questo disegno di legge. Ma è noto che si tratta di un provvedimento di estrema semplicità; infatti se vi è un disegno di legge che è stato scarnificato da una lunga discussione è proprio questo, poichè esso è stato esaminato dalla Camera e dal Senato già due volte. Inoltre in Commissione, sia al Senato che alla Camera, è stato sottoposto ad un esame lunghissimo sotto tutti gli aspetti, nonostante la sua semplicità. Ieri il Senato ha votato la procedura urgentissima. Non credo che si siano verificati fatti nuovi che facciano ritenere necessario di ritornare sulla deliberazione che è stata presa ieri. Se gli onorevoli senatori lo crederanno, potranno presentare degli emendamenti duran-

te la discussione, ma il fatto che vi fossero trattative tra maggioranza e minoranza non toglie carattere d'urgenza al provvedimento.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione della proposta di sospensiva avanzata dai senatori Roda ed altri.

TRABUCCHI. La Commissione si astiene.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di sospensiva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca Angelo per riferire oralmente sul disegno di legge.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione si prefigge di rendere efficiente ed aderente alla realtà il problema della risoluzione delle eventuali controversie che possono sorgere tra coltivatori di tabacco e concessionari speciali in ordine alla valutazione del tabacco stesso, consegnato allo stato sciolto ai concessionari speciali. Questa materia della risoluzione delle eventuali controversie, alle quali ho accennato, è trattata dal decreto 30 novembre 1933, numero 2435, che disciplina tutto il sistema di rapporti tra titolari di concessioni e coltivatori, e stabilisce come vanno fatti i contratti, la durata dei contratti stessi, durata che non può superare i tre anni, la durata delle licenze corrispondente alla durata di questi contratti.

Per quanto attiene al merito, il disegno di legge sancisce che la stima del tabacco allo stato sciolto va fatta con l'applicazione di tariffe che servono di base per la stima stessa, tariffe che vengono stabilite dal Ministro delle finanze con suo decreto. Il Ministro delle finanze con decreto fissa le tariffe corrispondenti ai vari tipi di tabacco. Ora, all'atto della presentazione del tabacco sciolto, si tratta di vedere come questo tabacco può essere inquadrato corrispondentemente ai tipi stabiliti dal Ministro delle finanze; applicando poi alle rispettive partite i prezzi corrispondenti si arriva alla definizione del prezzo che il concessionario deve corrispondere al coltivatore. Molte volte però sorgono controversie le quali derivano non dalle tariffe, che sono fisse, ma dall'assegnazione delle singole partite di tabacco ai singoli tipi. Queste controversie come possono essere risolte? L'articolo 4 del decreto che ho citato stabilisce che presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi si possono formare delle Commissioni arbitrali di perizia, le quali possono dirimere le controversie stesse e stabilire i prezzi che bisogna applicare alle singole partite di tabacco, prezzi che quindi il concessionario è tenuto a corrispondere ai coltivatori.

Si è formata una certa consuetudine, diversa da località a località, in base alla quale alcuni coltivatori si fanno rappresentare da periti o tecnici per la valutazione del proprio tabacco, mentre altri non si fanno rappresentare; in altre località sia il coltivatore che il concessionario sono assistiti da consulenti tecnici. Comunque, nel caso che si debba adire alla Commissione istituita presso il compartimento, si tratta di compiere un'operazione abbastanza difficoltosa, e comunque che si protrae nel tempo, sia perchè il compartimento è spesso lontano dalle sedi ove sono i concessionari, sia perchè esiste praticamente una sola Commissione presso i compartimenti stessi. C'è quindi pericolo che delle partite di tabacco finiscano col deteriorarsi e non si possa stabilire con precisione quale ne era il tipo al momento in cui il tabacco veniva consegnato al concessionario.

Per questo il proponente del disegno di legge, deputato Scarascia, insieme ad altri, aveva proposto che, nel caso di controversie, tanto il coltivatore quanto il concessionario debbono farsi assistere da due periti nominati rispettivamente dalle parti, scelti in appositi albi e che l'accordo raggiunto dai due periti sia vincolante per le parti stesse. Questa era una prima norma stabilita nel disegno di legge originario approvato dalla Camera dei deputati. La 5ª Commissione del Senato introdusse un emendamento, stabilendo che i concessionari e i coltivatori potessero farsi assistere da periti di propria fiducia, senza però che tale perizia fosse obbligatoria. Sancì in fondo una facoltà stabilita dalle norme del Codice civile, in base alla quale le parti possono farsi assistere da consulenti tecnici.

C'è poi un secondo punto del disegno di legge (a parte qualche particolare accessorio su cui non mi fermerò) che riguarda la perizia di secondo grado, quella che si svolge in maniera definitiva e che è attuata dai due periti scelti dalle parti e da un terzo perito. Si tratta di stabilire come viene scelto questo terzo perito. La Camera dei deputati aveva stabilito che il terzo perito, che doveva anche presiedere il collegio arbitrale di secondo grado, fosse scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli. La 5ª Commissione del Senato stabilì invece che il terzo perito fosse scelto in uno speciale albo di tecnici, per la formazione del quale era data competenza al Ministero delle finanze, tramite l'Amministrazione dei monopoli. La Commissione del Senato eliminò quindi l'obbligatorietà della presidenza da parte di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli.

Ora, questo disegno di legge ha avuto un suo *iter* curioso. La 5ª Commissione del Senato ha portato queste due modifiche essenziali: nella prima parte è tornata a rendere facoltativa la perizia, nella seconda parte ha stabilito che il Presidente del collegio arbitrale debba essere un perito scelto al di fuori dell'Amministrazione; la Camera dei deputati è ritornata al suo primo testo e ha, nel suo secondo esame, riprodotto esattamente quanto aveva stabilito nella precedente deliberazione. Questo testo, tornato ad essere quello originario della Camera dei deputati, è stato sottoposto all'esame della 5ª Commissione del Senato; così assistiamo a questo invio e rinvio di testi e, allo stato delle cose, sembrerebbe che non vi sia una via di uscita. La Camera dei deputati insiste sul proprio punto di vista, il Senato sul suo.

Ora mi corre l'obbligo di riferire, e lo avrei fatto per scritto se avessi redatto la relazione, le osservazioni che sono state fatte nella nostra Commissione. La 5ª Commissione finanze e tesoro ha fatto un'osservazione fondamentale per quanto si riferisce all'obbligatorietà della perizia. Ha trovato che questa obbligatorietà è troppo vincolante e che quindi meglio sarebbe stato lasciare libere le parti di farsi assistere, o meno, dai consulenti; evidentemente però questa obbligatorietà, nell'intenzione della Camera dei deputati, serve veramente a troncare rapidamente una controversia prima che il tabacco possa deteriorarsi.

Si è osservato ancora che qui si modifica sostanzialmente l'istituto della perizia, perchè la perizia fatta da due tecnici è veramente una cosa anomala, non corrispondente a quelle che sono le disposizioni del Codice civile in materia arbitrale. Io, se debbo esprimere un'opinione, non posso che condividere questa preoccupazione. Però ritengo che nella prima fase della risoluzione dell'eventuale controversia possa anche accettarsi questo principio nuovo, in quanto i due tecnici in sostanza agiscono come consulenti, esperti, capaci di assistere le parti e in un certo qual modo si sostituiscono alle parti stesse per poter risolvere una controversia.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(*Segue* DE LUCA ANGELO). Dal momento poi che esiste la possibilità del giudizio di secondo grado, non mi fermerei molto sulle obiezioni che si riferiscono al fatto che ci sono due, anzichè uno o tre periti e lascerei le cose come sono anche per poter arrivare al più presto ad una conclusione.

È stata fatta anche un'altra proposta secondo la quale bisognerebbe stabilire dove questo tabacco deve essere depositato, il che non è detto nel disegno di legge, perchè vi possono essere locali non idonei e locali dove il tabacco si può deteriorare. Un'altra osservazione fatta dalla Commissione è che bisognerebbe stabilire il ter-

mine entro il quale questi due esperti possono essere nominati dalle parti e il tempo entro il quale la perizia deve svolgersi, altrimenti si frustra lo scopo che si voleva raggiungere, poichè una delle parti potrebbe ritardare la scelta del proprio perito, anche se ha l'obbligo di fare questa scelta, in modo che praticamente le cose si allungherebbero e gli inconvenienti originari, che la legge del 1933 voleva eliminare, non verrebbero eliminati. A questo proposito ricordo quanto ci disse il rappresentante del Governo nella Commissione, ossia che le cose si svolgono in maniera rapida. Nel momento in cui si consegna il tabacco, le parti portano i loro periti e questi, seduta stante e oralmente, stabiliscono i prezzi. Le parti debbono sottoscrivere pure seduta stante la perizia nel caso che ci sia accordo tra i due periti. Quindi per quanto si riferisce alle obiezioni relative al primo stadio della procedura, io non avrei difficoltà a proporre all'Assemblea di lasciare il testo della Camera, anche se non è quello che la nostra Commissione aveva proposto.

La seconda parte riguarda l'assegnazione della Presidenza ad un perito scelto negli albi professionali. Io penso che potremmo esser tranquilli in quanto un'apposita Commissione stabilisce i criteri per la formazione dell'albo e la scelta di quelli che hanno il diritto di appartenervi. Ora, se questi albi sono fatti con criteri obiettivi, di rispondenza a capacità determinate nel campo di questa tecnica particolare, ciò è garanzia che, qualunque sia la persona scelta entro quell'albo per presiedere il collegio arbitrale, le cose si svolgeranno nel migliore dei modi. Io ho detto quale è stato l'intendimento della nostra 5ª Commissione, favorevole a mantenere il testo da noi approvato, sia pure per ragioni di opportunità, per non rinviare il provvedimento alla Camera, poichè lo si ritiene migliore di quanto stabilisce la legge del 1933. Propongo pertanto al Senato la sua approvazione, con l'intento di offrire agli interessati uno strumento più valido e più idoneo, anche se non perfetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli colleghi, voi avete ascoltato la serena ed onesta relazione del senatore De Luca, che ha espresso i suoi dubbi; dubbi che provengono da tutti i settori della Commissione, dubbi che potrebbero anche essere risolti in Commissione o in Aula, ma con ponderatezza.

Il fatto che questo disegno di legge sia passato da un ramo all'altro del Parlamento, e che su alcuni punti vi siano state delle successive modifiche, indica che il problema non è di facile soluzione. La soluzione non è facile, per quanto sia possibile, proprio perchè si scontrano interessi diversi. Si tratta di interessi privati, che però hanno senza dubbio un rilievo per l'interesse generale dello Stato e in particolare dell'Amministrazione dei monopoli.

Il sistema del monopolio fiscale in Italia, del monopolio dei tabacchi, è noto, ma forse non sarà male ricordare l'importanza economica che ha avuto l'istituzione del Monopolio dei tabacchi nel nostro Paese e le forme con cui è regolata la materia. Senza dubbio, in particolare per molte zone dell'Italia meridionale, la coltivazione di tabacco ha rappresentato una via di uscita dalla grande depressione. Purtroppo in quelle zone non si produce forse il tabacco più pregiato, anzi il tipo che si produce colà può essere importato dalla Grecia, dalla Bulgaria dove la qualità è migliore. I tipi oggi più usati trovano difficile modo di coltivazione nelle Puglie e nell'Italia meridionale in genere.

Io non voglio essere accusato di prolungare la discussione, ricordando le fasi alterne e successive dell'istituzione del Monopolio dei tabacchi in Italia e l'attuale estensione della coltivazione del tabacco. Vorrei invece entrare nel vivo della discussione e richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione di fatto esistente dal punto di vista dei rapporti tra coltivatori e concessionari e tra concessionari e l'Amministrazione dei monopoli.

Noi riteniamo che il sistema più equo sia quello della coltivazione a manifesto e della vendita diretta da parte del coltivatore al Monopolio. Questo sistema permetterebbe l'eliminazione di gravi contrasti, una valutazione più equa ed una maggiore entrata per il Monopo-

lio. Il sistema attualmente prevalente è invece basato sulle cosiddette concessioni, per cui si insinua tra Monopolio e coltivatore un terzo elemento, cioè un imprenditore capitalistico il quale ha ottenuto e ottiene profitti colossali, talmente ingenti che — anche se la materia esula da questo disegno di legge e si riferisce al secondo provvedimento che dovremmo discutere — mi pare molto strano che i concessionari pretendano oggi anche di dettare il prezzo di vendita del loro tabacco al Monopolio con la istituzione di una pseudo-Commissione che dovrebbe favorire i loro interessi.

Limitandoci al disegno di legge che stiamo esaminando, noi possiamo essere anche d'accordo, dato che esistono il concessionario e il coltivatore e quindi dobbiamo tener conto della realtà attuale, e dato quindi che esistono dei rapporti anche tra coltivatori e concessionari, sul fatto che questi rapporti debbano essere regolati. Però a me pare che un Senato animato da spirito democratico dovrebbe sostenere e difendere gli interessi di coloro che sono economicamente più deboli. Siccome non si può pretendere che questi rapporti siano esclusivamente privati, in quanto l'ultimo acquirente è il Monopolio dello Stato, è chiaro che si tratta di materia che rientra nella sfera pubblica e quindi è giusto che vi siano delle disposizioni di legge che regolino questi rapporti, che pure sono tra privati, nell'interesse pubblico.

Ma quale deve essere lo spirito della legge? Da parte nostra, è indubbio, noi siamo dalla parte dei coltivatori, e vogliamo difendere gli interessi di quelle migliaia di piccoli produttori, di quelle migliaia di contadini che lavorano e che hanno trovato, soprattutto nelle zone più povere, nella coltivazione del tabacco una garanzia, una sicurezza della loro condizione economica, proprio perchè sanno la quantità che può essere coltivata e sanno più o meno il prezzo che possono ottenere dalla loro produzione. Questo prezzo è meno oscillante rispetto al prezzo degli altri prodotti agricoli, meno soggetto cioè alle variazioni della congiuntura ,e quindi rappresenta veramente una via d'uscita all'economia contadina. Però questi coltivatori si trovano di fronte il concessionario, il quale ha la potenza economica, il quale, sotto un certo aspetto, acquista il prodotto e quindi deve periziare le partite di tabacco sciolto che gli vengono portate dal coltivatore.

Il coltivatore non ha la potenza economica, non può dire: aspetto il pagamento, aspetto la perizia; e non può neanche dire: trattengo per dei mesi la merce, perchè occorre che questa merce sia conservata in luoghi adatti. Egli non ha i locali per la conservazione. Il Monopolio stabilisce che i concessionari debbano avere certi locali vigilati perchè appunto il tabacco sia conservato; ma sono locali dei concessionari. Il coltivatore deve essere sottoposto anche, non dico a questo arbitrio, ma a questo rischio: che il tabacco debba essere conservato nei locali del concessionario per lungo tempo.

È indubbio quindi, da quanto è noto a tutti, che la posizione del coltivatore è economicamente la più debole, e d'altra parte come massa i coltivatori rappresentano la grande maggioranza degli interessati, di fronte ai quali sta un pugno di concessionari che — diciamolo chiaramente — sono i presentatori dello attuale disegno di legge...

RODA. Sul serio?

PESENTI. Certamente, onorevoli colleghi, sono tutti presentatori dell'attuale disegno di legge, di questo e dell'altro in particolare, e considerano il Parlamento quale luogo dove si difendono i loro interessi particolari, senza nessuna visione dell'interesse generale del Paese. (*Commenti dal centro e dalla destra. Interruzione del senatore Tartufoli*). Senatore Tartufoli, è vero, ho il piacere di notare che non c'è la sua firma qui. Lei non l'ha firmato, ma lei non è neanche un concessionario. (*Interruzione del senatore Tartufoli*).

Comunque, facevo notare, onorevoli colleghi, che è nostro interesse, interesse del Parlamento, del Senato, elevarsi al di sopra degli interessi di parte e difendere in questi casi l'interesse della grande maggioranza rappresentata dai coltivatori. Anche in rapporto al problema contingente che ci si presenta (noi auspichiamo l'abolizione del sistema della concessione speciale e vogliamo che ci sia un rapporto diretto tra produttore e monopolio), dobbiamo domandarci se il disegno di legge presentato risponde al giusto obiettivo di di-

fendere l'interesse dei coltivatori rispetto ai concessionari, dei coltivatori che appunto perchè più deboli devono essere maggiormente difesi.

Non credo che questo disegno di legge, nel suo insieme, risponda a quest'esigenza. È stato giustamente notato, e sono pienamente d'accordo con il relatore, che il sistema della perizia obbligatoria e dell'accettazione obbligatoria della perizia stessa è un istituto nuovo nel nostro diritto ed è un'assurdità che va a favore del più forte. Anche quando vi è un albo di professionisti che devono fare i periti è umano che questi professionisti sappiano che coloro i quali danno loro il lavoro ed incrementano la loro professione sono appunto i più ricchi, i concessionari. Qui si tratta di periti agrari e, onorevole Ministro, è umano, avviene sempre... (*Interruzione del Ministro del tesoro*).

Io so che la bonomiana è ricca di miliardi ottenuti in vari modi che non voglio ora discutere. Può darsi benissimo che sia anche la bonomiana che qualche volta pagherà questi periti e sia interesse del perito di tenersi buona quest'organizzazione. Però di fronte ad un grande concessionario, il quale dice al perito: va bene, tu adesso farai la perizia del tabacco che mi viene presentato, però domani come perito agrario mi farai la perizia dei pomodori, delle altre verdure, le stime degli altri prodotti... (*Interruzione del Sottosegretario di Stato per le finanze Natali*).

Io non faccio un'accusa particolare a questi periti. Dico che questa è la realtà della vita e che di ciò bisogna tener conto. Ecco perchè ritengo che bisogna essere dalla parte dei coltivatori e difenderli in modo particolare, con norme adeguate. Ecco perchè dico, a parte la questione formale, giuridica che non vi è nel nostro sistema giuridico l'istituto della perizia obbligatoria, che mi pare strano introdurlo in questo disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per un'urgente necessità, a favore dei piccoli coltivatori. Lei non è sincero.

PESENTI. Nel disegno di legge si dice che le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia e che l'accordo della stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

CARELLI. Ma il tabacco è materia deteriorabile.

PESENTI. Anche questo è un altro punto di debolezza del coltivatore il quale appunto sa che la sua partita, che non può essere conservata, può andare deteriorata.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ecco perchè la perizia è obbligatoria.

PESENTI. Ma perchè deve essere obbligatoria?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per non rendere il tabacco deteriorabile.

PESENTI. Onorevole Sottosegretario, sono costretto a far notare che si verifica per questo disegno di legge e per il successivo un fatto molto strano: che il Governo sia cioè così sollecito a sostenere interessi di parte; anche quando, come per il successivo disegno di legge, si tratta di rapporti che intercedono fra Governo e privati si sostengono gli interessi della parte privata invece che gli interessi dello Stato, della pubblica amministrazione. È un fatto che deve far meditare. Ella potrà obiettare che in questo disegno di legge si tratta soltanto di interessi di due parti e il Governo può intervenire in favore di una. Se è vero però che vi è la situazione indicata dal Governo, cioè che occorre fare in fretta e che la perizia deve essere obbligatoria, quale è allora la Commissione, quali sono i periti e come vengono nominati? Sono questioni che appunto erano state sollevate in Commissione e sulle quali si poteva giungere ad un accordo: si poteva cioè giungere all'accordo su una perizia direi semiobbligatoria, se non obbligatoria in senso giuridico assoluto, e sullo stabilire maggiori garanzie soprattutto per la nomina della Commissione. Onorevoli colleghi, è chiaro che, se per esempio nella Commissione vi fosse la prevalenza di funzionari, supponiamo, a riposo dell'Amministrazione dei monopoli, vi sarebbero maggiori garanzie di equità anche per il col-

tivatore; ma quando ci sono soltanto dei periti nominati dalle organizzazioni o nominati dalle parti, allora certamente sorge il dubbio che vi sia la prevalenza degli interessi dei concessionari.

Vi sono, quindi, molti punti che debbono essere ancora discussi e sui quali, se la discussione continuerà oggi stesso, noi presenteremo degli emendamenti, perchè non crediamo che si debba approfittare di questo scorcio di seduta per far passare un disegno di legge che non può essere approvato così come è formulato.

Vi sono poi altre questioni. Queste Commissioni che vengono create, che vengono così allargate, da chi sono pagate? Lei, onorevole Ministro del tesoro, che è sempre preoccupato della spesa, non si accorge che questo disegno di legge non indica chi sosterrà la spesa?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è il Regolamento.

PESENTI. No, col Regolamento non si istituiscono nuove spese, non si stabilisce neanche un aumento della spesa. Si può dire: le spese sono sostenute dalle parti, ma, fra l'altro, il fatto strano è che si introduce una perizia obbligatoria pretendendo di far sostenere le spese dalle parti. Ecco un altro contrasto tra perizia obbligatoria e spese. Debbo far sostenere queste spese proprio dal coltivatore, il quale ha pochi mezzi economici? Il coltivatore sarà costretto a dire: accetterò quello che dice il perito dell'altra parte oppure quello che dice il concessionario, perchè non avrò i mezzi per sostenere le spese della perizia. Si obietta: vi saranno le organizzazioni. Onorevoli colleghi, anche questo non mi pare giusto. Dove va a finire la libertà democratica se obbligo un coltivatore a rivolgersi ad un'organizzazione? E a quale? Quella economicamente più forte, senza dubbio, quella che si rivolgerà al coltivatore e gli dirà: come posso regalarti alla vigilia delle elezioni un paio di scarpe o un chilo di farina, così adesso posso rivolgermi a te, coltivatore, e dirti: ecco il mio perito stipendiato; rivolgiti a lui, così non pagherai le spese della perizia.

Poi però vi è la Commissione presso la direzione d'appello. Questa non è più formata di periti privati, ma è un organo dell'Amministrazione dei monopoli, il cui funzionamento, naturalmente, comporta delle spese. So che mi si dirà che Commissioni consimili, anche se non funzionano, già esistono presso la prefettura.

Però, quali sono, insomma, le spese previste? Si è fatto un calcolo? Niente, anche sotto questo aspetto non si dice niente. Come è possibile non provvedere neanche su questo argomento che pure è importantissimo, dal punto di vista del Tesoro? Evidentemente anche questo punto è stato trascurato per la fretta di voler concludere la discussione del disegno di legge.

Ecco la ragione per cui mi sono associato alla richiesta di sospensiva proposta dal collega Roda: perchè vi sono tutti i motivi perchè questo disegno di legge sia esaminato con maggior accuratezza, perchè i dubbi siano risolti.

La maggioranza del Senato non ha accolto la proposta, e l'ha fatto, mi dispiace dirlo, forse senza piena conoscenza di causa, dato che lo stesso relatore ha dovuto dire: mi sento in dovere di fare una relazione proprio perchè suppongo anch'io che buona parte dei senatori presenti non sia a conoscenza del disegno di legge che stiamo discutendo. Quindi il voto è stato dato sulla fiducia verso alcuni colleghi che per caso erano da quella parte.

Ad ogni modo, proprio per questi motivi, io dico che il disegno di legge non dovrebbe passare così. Se s'intende proseguire la discussione (e credo che altri prenderà la parola), noi siamo disposti a rimanere; ma allora presenteremo e discuteremo gli emendamenti che crediamo necessari perchè il disegno di legge sia veramente in difesa della grande maggioranza dei coltivatori e non sia invece un altro strumento nelle mani dei concessionari. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerutti. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo fare solo alcune osservazioni di natura strettamente giuridica, per cui non mi addentrerò nell'esame dei rapporti sostanziali e della natura di questo strano contratto dei

concessionari, intermediari parassitari fra i produttori e il Monopolio.

Osservo soltanto che il sistema per dirimere le contestazioni circa il valore attribuito ai tabacchi è un sistema che, oltre ad essere aberrante secondo la nostra legge civile, è anche tutt'altro che preciso e che darà luogo a pratiche difficoltà e farà accrescere, invece che diminuire, le controversie.

Si dice che questa perizia avviene in due fasi. Una prima fase è la cosiddetta perizia obbligatoria a due, una seconda fase è la perizia obbligatoria a tre. Questa prima fase è descritta nell'articolo 4: « La stima del prodotto deve essere effettuata (con perizia obbligatoria) da due periti ... »; « Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia. L'accordo della stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti ».

Quindi noi abbiamo dei periti i quali non decidono, perchè le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia; conseguentemente l'accordo è una manifestazione di volontà espressa. I loro periti non diventano che dei consulenti, ed allora non occorreva mettere questo in un testo di legge perchè ognuno è libero di farsi consigliare da chi vuole. Non capisco infatti perchè si debba dire che la perizia è obbligatoria quando obbligatoria non è, richiedendosi la sottoscrizione delle parti. Si potrebbe paragonare tutto ciò all'istituto dell'arbitrato, ma arbitrato non è e nemmeno arbitramento, perchè i periti sono in numero pari. Allora si tratta di consulenti delle parti che non hanno facoltà di decidere niente. Se poi le parti non sottoscrivono sembrerebbe che non si raggiungesse alcun risultato, perchè è determinante la loro accettazione, ma l'ultimo comma spiega che il giudizio concorde dei periti è definitivo e cogente; e allora che ci sta a fare tale obbligo di sottoscrivere imposto alle parti?

Ed allora come possiamo approvare un testo di legge nel quale sono stabilite cose di questo genere? È evidente che se io sono d'accordo con il mio contraente non sorge controversia, sia o no raggiunto l'accordo con l'ausilio di consulenti. Dove invece evidentemente c'è un arbitrato, è nella seconda parte, quando interviene il collegio a tre. Qui abbiamo una stranissima limitazione: mentre per la prima stima non è dato nessun termine, per la seconda stima è dato un termine così curioso e così strano che credo che nessun provvedimento di legge preveda.

CARELLI. Si rovina il tabacco.

CERUTTI. Per la prima parte non vi è nessun termine; invece per la convocazione della Commissione arbitrale a tre vi è il termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di non concordata perizia, il che è un atto dei periti, non è un atto delle parti che possono anche ignorarlo.

FERRARI. È tutto contestuale al momento della consegna.

CERUTTI. Non è affatto vero, perchè quando mi si dice: « nel termine di giorni due », la contestualità manca.

FERRARI. Per la domanda.

CERUTTI. Solo, questo termine decorre da un atto a cui le parti possono non essere presenti, talchè questi periti della prima parte, quelli che meglio direi consulenti, mentre non hanno la facoltà di obbligare le parti, perchè sono esse che debbono sottoscrivere, le obbligano praticamente sottoscrivendo il verbale di mancato accordo anche a loro insaputa e facendo decorrere i due giorni, per cui cade la possibilità di impugnativa. Ora io mi rivolgo proprio a lei, onorevole Ferrari, perchè so che lei è un giurista e le domando se lei avrebbe mai compilato un disegno di legge in questa maniera. Ho promesso che non entrerò nel merito, che lascio ad altri più competenti di me, ma dico che la forma di questo articolo è assolutamente inaccettabile. È prevista questa Commissione che ad un certo momento sembra di appello; qui pare che sia di secondo grado, e non lo è, in quanto quella di primo grado non esiste perchè non ha potere di decidere. Questa Commissione quale natura ha? È giurisdizionale? Speriamo di no, perchè andremmo contro la Costituzione che vieta di istituire giudici speciali. Allora quale natura essa ha? La natura di una perizia obbligatoria che meglio direi di arbitramento di prezzi. Ma

avete chiamata inesattamente perizia obbligatoria la prima, quella che la seconda deve rivedere. È tutto quanto congegnato con una tale faciloneria e imprecisione di termini giuridici che tutto si deve rivedere.

Io posso anche immaginare, avendo fatto professione di non essere un tecnico, che il sistema vada benissimo, ma vorrei, per la dignità nostra, che scrivessimo un po' meglio le leggi. Ho fatto professione d'ignoranza nella sostanza della materia, posso anche ammettere che taluni mi dimostrino che il sistema proposto da questo disegno di legge è esattissimo, ma nessuno mi dimostrerà che la sua formulazione è accettabile dal Parlamento italiano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Ovviamente, dopo quanto è stato espresso egregiamente da altri onorevoli colleghi, io sarò molto breve, e piuttosto che fare delle considerazioni di carattere giuridico, che evidentemente esulano dalla mia stretta competenza, cercherò di essere soprattutto un uomo pratico, l'uomo della strada che esamina la legge al lume del buon senso.

Il buon senso avrebbe dovuto suggerire a noi tutti di accogliere la sospensiva brevissima che noi avevamo chiesto, perchè il discutere questo disegno di legge tra qualche giorno e precisamente giovedì prossimo non significa affatto far cascare il mondo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Discuteremo il prossimo giovedì. Questo disegno di legge oggi e l'altro giovedì.

RODA. E perchè mai, onorevole sottosegretario Piola? Lei è troppo accorto in queste faccende e le do atto dell'assoluta calma che le permette di essere sempre presente anche nei momenti più incerti. Lei è troppo esperto per non capire come ci sia strettissima interdipendenza tra questi due disegni di legge, per cui, se si approva il primo, si è trascinati, in omaggio ad una certa coerenza, ad approvare anche il secondo. Ecco perchè nella proposta di rinvio io accennavo all'eventualità di approvare il primo disegno di legge ma in modo che si regga anche da un punto di vista giuridico, accogliendo però i nostri emendamenti. Fatelo quindi! Esprimevo un desiderio e una opinione che testimonia come noi siamo qui a svolgere una critica costruttiva e non demolitrice!

I miei colleghi si sono diffusi molto opportunamente su considerazioni di carattere giuridico, ma l'uomo di buon senso chiede a lei, onorevole Piola, semplicemente questo: ci troviamo di fronte ad un obbligo di sottoscrizione direi coatta da parte delle parti in causa. Ci sono però due periti, che non si sa bene che cosa sono, se esperti di parte e nominati dalle parti o periti di ufficio. C'è confusione e c'è anche contraddizione. Infatti l'esperto di parte esprime semplicemente un parere non vincolante, il perito invece esprime parere vincolante. Che significato ha questa strana anomalia, questa confusione giuridica?

L'uomo della strada, che ragiona a lume di buon senso, chiede a lei, onorevole Piola: ha letto il capoverso dell'articolo 2 che dice che le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia? Certamente sì. Ed allora se una delle parti non sottoscrivesse il verbale di perizia, che cosa succederebbe? Succederebbe qualcosa, se nel testo di legge fossero stabilite delle sanzioni a carico di una parte che non sottoscrive; ma, se una delle parti interessate ritenesse opportuno di non sottoscrivere affatto questa specie di perizia, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che tutti i momenti successivi previsti dalla legge in esame cadrebbero come foglie secche, metodi e termini.

CARELLI. C'è l'obbligo.

RODA. Ma, se non c'è sanzione, l'obbligo si può eludere assai comodamente! Abbiate almeno il buon senso di essere coerenti e stabilite allora una sanzione a carico di coloro che, tenuti a sottoscrivere, si rifiutano. Mi sembra di essere semplicemente logico e nulla più.

Ma c'è un'altra cosa che mi preoccupa. Una legge che non sta in piedi, una legge che dal punto di vista giuridico è articolata in modo da complicare anzichè semplificare le difficoltà farà sì che chi si destreggerà meno bene in questo groviglio di disposizioni sarà il povero diavolo, sarà il cane piccolo — lasciate

passare il termine espressivo, sebbene poco parlamentare — il quale andrà a finire nelle fauci del cane grosso. Succede sempre così, che laddove le leggi, anzichè semplificare la procedura, la complicano, sono gli stracci che vanno per aria. E qui la legge prevede una procedura più che mai complicata e litigiosa.

Ecco che cosa direbbe l'uomo della strada, leggendo con cura il testo del disegno di legge, il che mi auguro abbiano fatto tutti i colleghi che mi stanno a sentire. Motivo per cui noi abbiamo presentato degli emendamenti e vi insisteremo, qualora una certa resipiscenza non soccorra noi tutti e non ci si trovi finalmente d'accordo, in questo momento, di rinviare la discussione a martedì prossimo o a giovedì. Questo breve rinvio ci metterà, oltretutto, la coscienza in pace.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Io desidero pregare che si studi la possibilità di rinviare la discussione, anche perchè, se è vero che le elezioni della Camera dei deputati saranno probabilmente in giugno, la consegna dei tabacchi avverrà in settembre ed oltre e quindi si può benissimo aspettare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrari. Ne ha facoltà. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Piola*).

FERRARI. Desideravo fare qualche dichiarazione per eventualmente chiarire quelli che sono i concetti equivoci esposti dai colleghi che mi hanno preceduto e quella che è la situazione reale in merito alla consegna e alla perizia del tabacco. Ma, se l'onorevole Sottosegretario senatore Piola non desidera che io parli ed il Senato è stanco e si crede senz'altro di passare all'esame degli articoli dei singoli disegni di legge, posso rinunciare a parlare.

PRESIDENTE. Lei può parlare, perchè ci sono altri iscritti per la discussione generale.

FERRARI. Sarò breve ugualmente. Ho la impressione che qui non si abbia la necessaria dimestichezza con i problemi della produzione del tabacco: pur avendo ascoltato molti oratori che appartengono a zone dove il tabacco si coltiva, devo dire che essi non si sono mai occupati di tali problemi. Io invece, che appartengo ad una zona che è definita la culla del tabacco, per il solo fatto che sono nato in quella zona, sono in condizioni di poter chiarire al Senato la vera, reale situazione delle cose.

Ho sentito commentare, e direi un po' aspramente, delle cifre in merito alle contestazioni, per quanto riguarda la valutazione del tabacco, tra il coltivatore ed il concessionario. Evidentemente le parti sono in netto contrasto, in quanto l'una deve acquistare e l'altra deve vendere il proprio prodotto. Che cosa avviene? Ciascuno tira l'acqua al proprio molino: ciò è pacifico. Ed allora, siccome spesso e volentieri avviene che il coltivatore cerca di ottenere il prezzo migliore possibile, egli usa questa procedura: si giova sull'istante della opera di periti che alcune volte sono iscritti negli albi professionali, altre volte invece sono dei praticanti, delle persone cioè che conoscono molto bene il tabacco, ma che non hanno i requisiti di legge. Ed allora, se il prezzo conviene il coltivatore accetta e non discute; se il prezzo non conviene, abbandona il perito ed arresta la procedura di valutazione: ecco la necessità di dover provvedere alla nomina di due periti, uno per il coltivatore, l'altro per il concessionario, giungere così alla perizia obbligatoria, in modo da mettere in condizioni le parti di dover accettare quella che è la valutazione fatta d'accordo tra i due periti. Se il disaccordo è immutabile, si giungerà alla perizia, che non si chiama d'appello, poichè è una perizia arbitrale; perizia arbitrale la quale dà tutte le garanzie, in quanto è il direttore del Monopolio quello che provvede alla nomina del presidente dei periti delle parti. Tale procedura noi l'abbiamo sempre vista adottare anche attraverso le organizzazioni mercè accordi sindacali.

Quindi, non vedo a quali difficoltà si può andare incontro nell'approvare questo disegno di legge e nell'approvare l'articolo 4, ove è detto che, nel caso di disaccordo, la partita di tabacco oggetto di controversia rimane deposi-

tata in un locale. È prassi costante che, quando il coltivatore ha consegnato il tabacco e non è avvenuto l'accordo, come precedentemente ho detto, il tabacco viene conservato in un locale sicuro e idoneo, regolarmente chiuso a doppia chiave, in modo da dare la garanzia che la merce non possa essere sostituita. In proposito vi sono dei termini perentori; per la verità, vi era anche un accordo sindacale che faceva obbligo ai concessionari di richiedere la nomina della Commissione di perizia con istanza rivolta alla direzione compartimentale del Monopolio dei tabacchi. Comunque, entro il termine di 2 giorni deve essere avanzata la richiesta, ed entro tre giorni il direttore compartimentale nomina un'apposita Commissione, scelta secondo quei criteri che ormai sono stati sanciti dagli stessi accordi sindacali tra le organizzazioni dei coltivatori e dei concessionari.

Quindi, praticamente si stanno codificando quelle che sono le disposizioni e quelli che sono gli accordi sindacali presi tra le predette due organizzazioni che sono in vita da oltre 20 anni. La Commissione di perizia deve pronunciarsi nel termine perentorio di 5 giorni. Quale danno ha il coltivatore? Nessuno, perchè il tabacco rimane complessivamente appena 10 giorni in magazzino, in locali idonei e che non possono non essere idonei sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista igienico, in quanto quei locali hanno subito le prescritte visite fiscali e igienico-sanitarie. Nessun nocumento deriva al coltivatore, nè difficoltà od obiezioni di sorta vi sono mai state sul fatto che il tabacco rimanga per il termine massimo di dieci giorni nei magazzini. Sono date tutte le garanzie al coltivatore e queste disposizioni servono proprio a codificare tutti quegli accordi ed accorgimenti presi dalle due organizzazioni da vent'anni ad oggi. Non vi sono difficoltà, anche per la possibilità di avere dei tecnici scelti dagli albi, di avere quei tecnici che effettivamente hanno dato prova di esperienza, specialmente in tabacco. Non crediate che tutti i tecnici siano competenti in tabacco: vi sono dei tecnici specializzati per la valutazione oltre che per la coltura del tabacco.

Con le disposizioni proposte sono assicurate tutte le garanzie ai coltivatori e con questo disegno di legge tuteliamo sempre più i loro interessi. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla situazione del tutto particolare che si è venuta a creare da circa un mese nel Parlamento italiano. È una situazione che potrebbe essere definita col vecchio adagio: *motus in fine velocior*.

E ciò deve preoccupare e lasciar pensare. Mentre qui discutiamo questo disegno di legge, che, come fra poco dimostrerò, non è la leggina di ordinaria amministrazione di cui si è parlato, ma un disegno di legge di rilievo e di importanza, è riunita la Commissione di agricoltura per discutere un altro disegno di legge che su per giù porta le stesse firme dei presentatori di questo di cui ci occupiamo. Quel disegno di legge è relativo all'aumento del contingente dell'ammasso dell'olio.

FERRARI. L'abbiamo provocato noi, onorevole Spezzano.

SPEZZANO. E così si cerca, all'ultimo momento, per vie traverse, profittando di quel moto *velocior*, di rifilare dei provvedimenti di legge che non sono stati portati alla discussione durante questi cinque anni nè alla Camera dei deputati nè al Senato.

Mi pare che al riguardo noi senatori dobbiamo fare una considerazione politica: torna tutto questo a favore della dignità del Parlamento? Tutto questo non mina piuttosto alla base la serietà dell'istituto e con esso la serietà dei componenti del Parlamento? Da parte mia mi sono posto il problema e l'ho risolto positivamente. Tutto questo ci danneggia, ci danneggia verso l'opinione pubblica, verso noi stessi.

Questo è uno dei tanti modi attraverso i quali si cerca di colpire la democrazia. Tutto questo, onorevoli colleghi, porta ad un incremento naturale, insensibile ma reale, di quel qualunquismo di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Di fronte a questo stato di cose come dobbiamo agire? Credo che una lezione di serietà parlamentare ci sia venuta oggi da un collega che non è della mia parte, dall'onore-

vole De Luca Angelo, il quale ha sentito, nella sua qualità di relatore, il bisogno di mettere in evidenza alcune perplessità che questo disegno di legge determina. Ebbene vi trovate di fronte ad un relatore il quale vi dice che ci sono delle perplessità...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Che ha superato.

SPEZZANO... e volete discutere lo stesso senza risolverle? Perchè si deve istituire questo nuovo sistema, determinare questo terremoto che modifica tutta quella che è stata la nostra pratica di vita nelle due legislature?

Premessa questa considerazione di natura generale, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su alcune condizioni di fatto. Il disegno di legge che discutiamo regola una materia che è delicata per sè stessa, che è difficile anche perchè non è conosciuta. Non offendo certo nessuno dei colleghi ritenendo che la maggioranza del Parlamento non sa come avvengono queste vendite, non sa come sono regolate, probabilmente non sa nemmeno che questa materia dal 1933 ad oggi è stata regolata per ben tre volte e tutte e tre le volte in modo sostanzialmente diverso: una volta con il decreto legge 30 novembre 1933, una seconda volta con la legge 22 maggio 1939 e una terza col decreto luogotenenziale 23 novembre 1944. Se c'è qualcuno che si diletta di fare delle considerazioni sulle date potrà vedere che ognuna di queste date corrisponde ad un determinato periodo di agitazione, di incertezza.

Siamo dunque di fronte ad una materia delicata per se stessa, e difficile perchè poco conosciuta; eppure su tutto questo dovremmo passare la spugna della superficialità, il pennello dell'improvvisazione e... votare. Ma votare, significa giudicare e giudicare presuppone conoscere. Ora quali fatti giudichiamo? Quali sono i fatti da noi conosciuti? Che il collega Carelli, persona rispettabilissima per molti motivi, ma soprattutto per il suo candore, per la sua buona fede che lo trasforma in vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro, che lo onorevole Carelli accecato dalla sua buona fede voglia giudicare per delegata coscienza, passi pure. Sarà giustificato dalla sua conclamata buona fede; ma gli altri, quelli che non sono accecati, possono chiudere gli occhi su una materia tanto delicata e giudicare delegando la propria coscienza ad altri? Se è vero poi (e mi auguro che non lo sia) quello che ha detto poco fa il collega Pesenti, cioè che gli altri siano gli interessati diretti o indiretti, delegheremmo la coscienza a colui o a coloro che hanno presentato una legge nel proprio interesse. Mi pare che queste considerazioni, non solo come parlamentari, ma come uomini, debbano allarmarci e renderci per lo meno perplessi di fronte a questa situazione.

A queste considerazioni credo ne debba seguire un'altra. Noi discutiamo un disegno di legge che porta scritta, a tutte lettere, nella prima pagina, la lunga *via crucis* (come vedete questa mattina uso un linguaggio che credo vi faccia piacere) (*ilarità*) che ha dovuto seguire: il suo calvario.

Quanti cirenei hanno portato questa croce che viene trascinata dal lontano 1956! La prima stazione si è avuta alla 4ª Commissione permanente, finanze e tesoro, della Camera dei deputati, il 20 giugno 1956, dove fu una prima volta approvato il disegno di legge. Ma, come sempre avviene a coloro che portano la croce, si presenta il primo ostacolo. I cirenei non si stancano. Debbono andare avanti; ripigliano il cammino con nuova lena ed energia, tanto più in quanto la via è illuminata da quell'interesse diretto o indiretto, di cui parlava poco fa lo amico Pesenti.

A questa prima stazione succede la seconda, e si arriva il 14 febbraio 1957 alla 5ª Commissione permanente finanze e tesoro del Senato. E così questo disegno di legge, che oggi dovrebbe apparire una leggina, una questione di ordinaria amministrazione, va e viene dalla Camera al Senato. Io ho sempre nel cuore, prima che nel cervello, l'eco delle dolci parole, delle simpatiche espressioni che l'onorevole Medici, per anni, ha usato nella Commissione di agricoltura, dolci espressioni alle quali con voce altrettanto suadente faceva eco l'onorevole Salomone: « una leggina », un provvedimento di ordinaria amministrazione, i parlamentari debbono meglio utilizzare il loro tempo ».

L'accoglimento della « leggina », è smentito dall'*iter* (bella parola!) (*ilarità*) seguito dal provvedimento, che per ben due volte è passa-

to dalla Commissione della Camera alla Commissione del Senato. La Camera infine lo modificava nuovamente nella seduta del 18 dicembre 1957.

E così gli argomenti si accavallano: ci troviamo di fronte ad una materia delicata, difficile, poco conosciuta. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è già passato tre volte dalla Commissione. Adesso, quello che era difficile, quello che aveva richiesto tre giudizi da parte delle Commissioni, diventa immediatamente facile, semplice, così da sentire anche la necessità di fare a meno di una relazione e di imporre la procedura, non urgente, ma urgentissima.

Esaminato il problema attraverso questi dati di fatto vediamo ora come stanno le cose. Richiamo la vostra attenzione su quello che ha detto questa mattina il relatore De Luca il quale ha messo in evidenza non gli argomenti da me sostenuti, ma altre perplessità che io non ripeto. Quanto qui è avvenuto questa mattina è significativo e ne dobbiamo dare pubblica lode ai membri della Commissione. Infatti, nella votazione sulla sospensiva, la nostra parte votava a favore della sospensiva, un'altra parte, con il Governo, votava contro, mentre la Commissione — cioè i più responsabili in questa materia — si è astenuta. Tutto questo dovrebbe preoccuparci. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo fatto. La circostanza che la Commissione, formata in massima parte da elementi della maggioranza, assume una posizione diversa da quella della maggioranza e del Governo e si astiene dal voto è motivo sufficiente per determinare serie perplessità.

Ciò premesso esaminiamo nel merito il disegno di legge. Discutiamolo insieme. L'ingegnere De Luca vi porterà il contributo dell'ingegnere, io l'intuito dell'avvocato. Guardando questo disegno di legge si resta subito colpiti da una diversa formulazione tra il testo presentato dal Senato e quello approvato dalla Camera; infatti, mentre il Senato afferma come facoltà la perizia, questa diventa invece per la Camera dei deputati obbligatoria. Ripeto, non so se sia vero quello che è stato detto su particolari interessi che questa proposta di legge nasconderebbe, ma di fronte a questi capovolgimenti dei princìpi comuni si ha ben ragione di pensare che le cose così non debbono andare.

Ma vediamo cosa è scritto nel disegno di legge.

Meno male che Azara se ne va, se no si tirava i capelli. Se Azara leggerà questo disegno di legge, penserà che invano ha amministrato giustizia per circa 50 anni!!

Nel disegno di legge è ammesso lo strano principio che le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia. Ma, di grazia, perchè c'è questa norma? Quale legislatore — e mi perdonino, i legislatori, la domanda — quale legislatore ha avuto l'idea di disporre che le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia? Chè forse il perito non è un pubblico ufficiale proprio perchè perito? Che forse la firma del perito non fa prova fino a querela di falso? E allora perchè si deve inserire questo strano principio che non c'è in nessuno degli articoli nè del Codice civile, nè del Codice penale, nè del vecchio Codice commerciale? Perchè deve essere firmata la perizia dalle parti? Forse perchè dove viene coltivato il tabacco vi sono molti analfabeti? Che non sia questo uno dei motivi misteriosi? La perizia in tanto è valida in quanto è firmata da colui che sa sottoscriverla, ma non è valida per la parte che non l'ha sottoscritta perchè è analfabeta. (*Interruzione del senatore Ferrari*). Il perito non ha mandato. Come ha fatto la perizia senza mandato? È un perito che cade dal cielo, come cadono dal cielo normalmente i vari miracoli che aumenteranno in questi giorni in occasione delle elezioni. Spiegatemi perchè un verbale di perizia in tanto è valido, avvocato Schiavone, giurista Azara, avvocati Angelilli, Sibille, Barbaro, magistrato Pannullo, in quanto è sottoscritto dalle parti! Che ci sia uno che mi spieghi questa assurdità ed io davvero piegherò la testa, chiederò scusa!

Non basta. Si diceva stamattina, per giustificare alcuni termini perentori — che con espressione più appropriata si dovrebbero definire scannatori — che questi termini sono necessari data la qualità della merce, dato cioè che si tratta di merce deperibile. Il Sottosegretario Piola, sempre pieno di garbo, sempre sottile e pericoloso come polemista, diceva: « Non c'è niente di strano; modificheremo i termini

se voi, con una norma di legge, riuscirete a modificare il tabacco da merce deperibile in merce non deperibile ». Noi questi miracoli non possiamo farli. Auguriamoceli dalla scienza, che ha fatto tante cose, compreso lo *sputnik*, e pare sia alla ricerca adesso di certe iniezioni che potrebbero riuscire utili a noi senatori e quindi al Senato. (*Ilarità*). Auguriamoci che si trovi anche qualche iniezione nei riguardi del tabacco per non renderlo deperibile. Ma non è questo il problema. Questo è argomento di polemica, se volete; di briosa polemica, aggiungo; ma non è questo il problema giuridico. Un termine perentorio di due giorni per la convocazione della Commissione dalla parte interessata...

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo termine che lei chiama strozzatorio, è a vantaggio del coltivatore.

SPEZZANO. La sua interruzione è fra lo imprudente e l'ingenua. Questo termine, questa norma non è infatti isolata, è un comma dell'articolo e viene dopo altre norme, dopo il principio della sottoscrizione, dopo la disposizione relativa alla convocazione che deve essere fatta dalla parte interessata nel termine di due giorni. Da quando decorrono questi due giorni? Dalla sottoscrizione del verbale di non concordata perizia.

Prima di essere parlamentare, nell'epoca della « tormentosa vigilia », io facevo l'avvocato e, pur rifuggendo, per il mio spirito aperto e chiaro, da determinati sistemi, certi mezzucci erano purtroppo i ferri del mestiere. Credete che questi ferri del mestiere, che io manovro con mediocre scaltrezza per l'intimo senso di ripugnanza, in quel di Lecce, in quel di Brindisi, di Benevento, Arezzo, in tutte le zone in cui si coltiva il tabacco, non ci siano centinaia di bravi avvocati disposti a manovrarli a favore di chi avrebbe interesse alla perizia? Io sarei disposto a tener banco, se mi fosse consentito e, se il Sottosegretario alle finanze non prendesse appunti per impormi le relative tasse, farei un nuovo Enalotto, scommetterei cioè che non ci sarà una sola perizia su cento la quale, approvata, non venga contestata dalla parte ricca.

Dopo i due giorni, che decorrono nella maniera in cui si è detto, il direttore del compartimento di coltivazione del tabacco deve provvedere alla designazione del perito entro tre giorni. Dunque: due giorni per impugnare, tre giorni per la designazione, cinque giorni per il giudizio. E così in dieci giorni, giustizia sommaria, giustizia celere, giustizia spedita: tutto sarebbe risolto.

A presentar così la questione verrebbe da chiedere: cosa volete? Costringere un povero lavoratore ad iniziare un giudizio contro un ricco signore? Non finirebbe mai! Sarebbe lo stesso che imporre all'agnello di combattere con il lupo. Noi da buoni cristiani veniamo incontro ai deboli nel modo più semplice, perchè faremo delle buone azioni. Prevediamo tutto un *iter* per la perizia obbligatoria. Le parti non sono d'accordo? Si contesta. Due giorni di tempo per contestare, tre giorni di tempo al direttore per nominare il perito, cinque giorni di tempo per avere il lodo. Questo lodo sarà definitivo, inappellabile ed obbligatorio fra le parti. Io vedo qui degli avvocati; di obbligatorio fra le parti, di inappellabile fra le parti vi è un solo istituto, se mal non ricordo — sono ricordi di quando facevo anch'io l'avvocato — un solo istituto, che è quello della clausola compromissoria, cioè dell'arbitrato. Ma in tanto l'arbitrato è inappellabile ed obbligatorio per le parti, in quanto nel momento in cui si stabilisce la clausola compromissoria si precisa in modo chiaro ed inequivocabile che il lodo non è oppugnabile dalle parti.

Arrivati a questo punto vorrei ricordare quello che rilevava il collega Ferrari, il quale diceva che « si è pensato a tutto », si è pensato anche al fatto che il tabacco, per evitare frodi (le frodi, intendiamoci, le farebbero i contadini e i piccoli coltivatori!), sarà chiuso in un determinato magazzino. Questo è specificato nel disegno di legge. Il compagno Ferrari ... (*Ilarità*). (Volevo dire il collega Ferrari; non posso chiamarlo compagno, perchè siamo sotto le elezioni e non so quale potrebbe essere la sua sorte per una mia imprudenza!). Ma evidentemente il collega Ferrari ha creduto opportuno di precisare che il magazzino sarà chiuso con un lucchetto che avrà due chia-

vi, una consegnata al contadino ed una consegnata al proprietario! (*Interruzione del senatore Ferrari*).

Colleghi senatori, arrivati a tal punto io credo, non per la serietà del Senato, ma per un minimo di serietà e di rispetto verso noi stessi, che disegni di legge di questa natura, tanto delicati ed importanti, non possano essere discussi improvvisando, perchè qualsiasi improvvisazione potrebbe essere dannosa ad una categoria quant'altre mai meritevole, quella dei lavoratori, e tornare a beneficio invece, di un'altra categoria, qualche rappresentante della quale pare sia nascosto dietro le pieghe di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè vi sono ancora molti iscritti a parlare e sono stati presentati parecchi emendamenti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione di disegni di legge.

SPEZZANO. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

SPEZZANO. Onorevole Presidente, di fronte a tanti disegni di legge che sono stati dichiarati urgenti ed urgentissimi e che interessavano o interessano limitate categorie di persone, c'è un disegno di legge che esula da qualsiasi concezione politica, che interessa la generalità degli italiani: il disegno di legge n. 2044, che porta la firma mia e del collega De Luca, relativo alla concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diversa da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti.

Io non ho bisogno di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questo disegno di legge; non ho affatto bisogno di ricordare quello che ha dichiarato l'onorevole De Martino, Sottosegretario agli esteri, sul numero davvero impressionante di elettori emigrati. Non ho bisogno nemmeno di richiamare i principi sanciti nella nostra Costituzione, riaffermati nelle varie leggi elettorali, cioè che il voto è un diritto e un dovere nello stesso tempo. Non ho bisogno nemmeno di ricordare che probabilmente su questo disegno di legge, se non sul testo da noi formulato ma sia pure con altra formulazione, si potrà raggiungere l'accordo unanime del Senato. Mi permetterei di pregare l'onorevole Presidente di volerlo iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta di giovedì.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Vorrei permettermi di domandare all'onorevole Presidente del Senato di iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge presentato dal Governo concernente una delega per un testo unico sulle leggi del debito pubblico (2201). Non ho bisogno di illustrarne le ragioni dell'urgenza.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Chiedo che venga posto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge n. 2423, riguardante l'istituto linguistico di Napoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni i tre disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno della prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di una interpellanza.

CIANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Onorevole Presidente, l'altra sera in fine di seduta chiesi al Governo di voler fissare al più presto lo svolgimento di interrogazioni presentate da altri colleghi e da me circa le dichiarazioni contenute in un recente rapporto del generale Norstad e circa l'annun-

ciata installazione di rampe per lancio di missili nel Piemonte e nella Sardegna. Non ho bisogno di segnalare l'importanza straordinaria dell'avvenimento al quale le interrogazioni si riferiscono, nè ho bisogno di ripetere che la urgenza del provvedimento è evidente.

Credo che sia nell'interesse stesso del Governo, in rapporto allo stato d'animo della pubblica opinione, dare al Parlamento i chiarimenti che in tale materia il Parlamento ha il dovere di richiedere immediatamente.

PRESIDENTE. Senatore Cianca, la Presidenza non ha ancora avuto risposta dal Governo circa la data della discussione. Comunque s'impegna a sollecitarla.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Ho presentato, insieme con il collega Cemmi, un'interpellanza di una certa importanza sull'andamento degli esami di concorso per i notai. Lo svolgimento era stato fissato per ben due volte, ma poi, per vicende in parte indipendenti dalla nostra volontà, mia e del Governo, non ha avuto luogo. Pregherei la Presidenza di voler tener presente che si tratta di materia che può essere superata dai fatti in quanto si vanno esaminando i lavori che sono stati presentati.

Vorrei pregare di iscrivere lo svolgimento di questa interpellanza nella prima seduta dedicata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha già dichiarato che è pronto a discutere questa interpellanza. Quindi essa sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta dedicata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai Comuni e dalle Provincie » (2561), d'iniziativa dei deputati Trabucchi e Biagioni.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali, degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (2540), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano » (2541), d'iniziativa del deputato Marazza;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58 » (2558), d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte Confederazioni sindacali » (2556), d'iniziativa del deputato Rapelli;

Commissione speciale:

« Norme generali sull'azione amministrativa » (1652), d'iniziativa del deputato De Francesco.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge: « Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie » (2469), d'iniziativa dei deputati De Lauro Matera Anna e D'Este Ida, già deferito alla 6ª Commissione permanente in sede deliberante, è stato rimesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se credono, più che opportuno assolutamente necessario, acquistare, per la formazione di una scorta, la rimanenza del grano duro dell'ammasso volontario: e ciò al fine di sollevare le popolazioni agricole della Sicilia che, avendo avuto fiducia in detto ammasso, non si sono viste successivamente difese da una adeguata politica governativa chè, anzi, tutto si è fatto in senso contrario (acquisto di grano duro dall'estero...) sì da trovarsi oggi nella dura condizione di vendere il prodotto a prezzo più basso di quello praticato nel momento del raccolto e di quell'altro che la Federconsorzi pratica per la cessione del grano agli industriali i quali, così approvvigionandosi, hanno tatticamente determinato la diminuzione della domanda aumentando l'offerta da parte dei produttori e travolgendo con ciò stesso il prezzo del prodotto (1373).

BATTAGLIA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per denunciare quanto segue: nelle scuole pubbliche di Figline di Prato le insegnanti, con attiviste dell'Azione cattolica, hanno distribuito a tutti gli alunni una circolare parrocchiale portata sul luogo da don Mauro Stefanacci, parroco di Coiano, con la quale gli alunni sono stati invitati a recarsi alla parrocchia per ritirare una pagellina sopra la quale applicare ogni giorno da parte dei genitori un bollino premio di bontà da servire per una cosiddetta « crociata della bontà » la cui iniziativa è estranea alle autorità scolastiche competenti ma è di evidente origine confessionale. Molti genitori hanno protestato presso il sindaco di Prato per questa interferenza nella libera scuola rivendicando il diritto che i loro figli non siano influenzati in alcun modo e da nessuno nella scuola dove gli insegnanti devono provvedere soltanto all'educativo insegnamento secondo i programmi stabiliti.

Diverse lettere sono in possesso anche dell'interrogante ed in una di esse un genitore giustamente protesta perchè a sua figlia, che non si è recata a ritirare la tesserina, l'insegnante avrebbe successivamente minacciato « o prendi la tesserina o quando ti daranno i voti il rifiuto peserà a tuo sfavore ».

Astenendosi dal fare commenti, l'interrogante chiede il giudizio dei Ministri sui fatti denunciati e domanda come intendano comportarsi in conseguenza (3689).

BUSONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per richiamare la sua particolare attenzione sulle recenti agitazioni degli agricoltori del Cremonese, che per dieci giorni hanno disertato i mercati delle merci, e perciò hanno reso impossibili le regolari quotazioni dei prodotti, per denunciare il loro grave disagio economico, determinato dall'indebitamento aziendale che ha raggiunto i limiti estremi, dalle super contribuzioni che pesano con indici inflazionistici, dalla mancata riduzione dei costi di produzione e dalla mancata tutela dei prezzi delle principali derrate, alcune delle quali sono state bloccate nei depositi dalle massiccie importazioni.

La manifestazione degli agricoltori del Cremonese è stata soprattutto una protesta contro uno stato di fatto che da anni viene segna-

lato ma al quale gli organi governativi non hanno posto riparo: l'eccessiva importazione dall'estero di prodotti agricoli o derivati dalla loro lavorazione, che impedisce lo smaltimento sui nostri mercati di prodotti analoghi confezionati in Italia. Se si considera che queste importazioni sono fatte in genere a titolo di compensazione per prodotti italiani esportati all'estero, si comprende appieno l'assurda gravità dell'ingiustizia: vi sono dei produttori avvantaggiati dal fatto che altri — e in questo caso gli agricoltori — sono danneggiati notevolmente, tanto da compromettere seriamente la stabilità delle loro aziende.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si sollecita il Ministro ad adottare gli opportuni provvedimenti, da tempo invocati dalla categoria, per l'alleggerimento della pesante situazione economica di alcuni settori del mercato agricolo (3690).

GAZZALE.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in accoglimento dell'istanza presentata dal Consiglio di amministrazione del Liceo musicale « Vincenzo Bellini » di Catania, intenda decretare in favore del Liceo stesso il pareggiamento per i corsi delle materie impartite nell'Istituto.

Come è documentato nella relazione a stampa che accompagna la domanda inviata al Ministero, il pareggiamento del Liceo « Vincenzo Bellini » — che svolge un'attività molto intensa, presenta un bilancio amministrativo attivo ed è dotato di ampi e decorosi locali e di adeguate attrezzature — si appalesa di grande utilità e risponde ad un legittimo desiderio della popolazione della provincia di Catania, che conta oggi ben 900.000 abitanti ed ha nobilissime tradizioni musicali, legate al nome di Bellini.

Pertanto, l'interrogante confida che il Ministro, che è sempre sensibile alle istanze degli enti didattici e culturali del Paese, vorrà disporre per il sollecito accoglimento dei voti del Consiglio di amministrazione del Liceo musicale « Vincenzo Bellini » e della popolazione di Catania e provincia (3691).

CONDORELLI.

Al Ministro delle partecipazioni statali, premesso e considerato:

che le acque termali di Salsomaggiore per la loro prodigiosa polivalente azione curativa assicurano al nostro Paese un primato di incalcolabile e incontestabile valore;

che il Demanio dello Stato, proprietario-gestore del complesso aziendale termale, avrebbe dovuto, dopo la guerra, non solo porre allo studio, ma prendere impegno di attuare, sia pure con la necessaria gradualità, un ben coordinato, integrale, organico piano di valorizzazione e potenziamento dell'azienda con criteri di lungimirante, coraggiosa iniziativa, quale quella posta in essere, in settori similari, dalla più progredita industria privata;

che, in effetti si è provveduto soltanto, e limitatamente a interventi isolati e frammentari, a risolvere situazioni di stretta contingenza: che rimangono tuttora insoluti i problemi di maggior rilievo e interesse posti dalle indeclinabili esigenze dello sviluppo tecnico e scientifico di una stazione termale di fama mondiale, che deve tendere, oltre al prefezionamento dei propri servizi, alla riduzione dei costi di produzione e ad interpretare e soddisfare le richieste di una clientela di provenienza e di possibilità sempre più vaste;

che non si può non guardare con piena fiducia a cotesto Ministero per l'assolvimento dei compiti istituzionali riferentisi anche al settore termale, cui è condizionato l'avvenire di Salsomaggiore;

tutto ciò premesso e considerato, interroga il Ministro per conoscere in concreto:

1) se è intendimento di cotesto Ministero provvedere alla riorganizzazione e al ridimensionamento dell'azienda che comporta anzitutto e in particolare:

a) la perforazione di nuovi pozzi di acqua salsoiodica e la sostituzione delle troppo antiquate attrezzature di quelli esistenti;

b) la perforazione di pozzi di acqua potabile;

c) la costruzione di uno o più stabilimenti di cura che evitino l'attuale affollamento dei curandi, costretti ad attese insopportabili;

d) l'ammodernamento e l'ampliamento dell'istituto chimico-industriale che consentano di ridurre notevolmente i costi dei prodotti iodici e loro derivati, in relazione alle prospettive offerte dal Mercato comune europeo;

e) l'apertura al pubblico del « Parco Corazza »;

2) se non ritenga, nell'interesse dell'azienda stessa e per assicurare l'incremento dei suoi redditi, modificare l'attuale troppo burocratica forma di gestione, concedendo maggiore autonomia e responsabilità al Gestore che, assistito da un Consiglio di amministrazione, dovrebbe assumere funzioni e compiti di vero e proprio Consigliere delegato (3692).

MARCHINI CAMIA.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 20 marzo 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 20 marzo, alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la emanazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico (2201).

2. SPEZZANO e DE LUCA Luca. — Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diversa da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti (2044).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati SCARASCIA ed altri. — Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 (1650-B) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati SCARASCIA ed altri. — Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2365) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Deputati BERLINGUER ed altri. — Estensione al personale degli Istituti e degli Enti pubblici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 (2466) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvidenze per l'industria zolfifera (2167).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale numero 8 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956 (2140).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo di applicazione provvisoria all'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955 (2436) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputati TITOMANLIO Vittoria e D'ESTE Ida. — Estensione al Liceo linguistico « Nazareth » di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (2423) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

2. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica allo articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

6. INIZIATIVA POPOLARE. — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1625).

7. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

8. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2009).

9. Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2306).

10. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

11. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

12. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

13. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

14. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

15. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

16. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

17. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

18. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

19. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

20. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori uni-

versitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

21. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 653ª SEDUTA (14 MARZO 1958)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALBERTI (3489) . . . . . *Pag.* 27370
ANGELILLI (3485, 3486, 3491, 3492, 3493, 3605, 3606, 3607, 3641) . . . . . 27370 *passim* 27374
ASARO (3470) 27374
BARBARO (3462, 3463) 27375
BARDELLINI (3438, 3494, 3495) 27376
BENEDETTI (3468) 27377
BUIZZA (3320) 27377
BUSONI (3338, 3444, 3446, 3455, 3466, 3504, 3616, 3617) . . . . . 27378 *passim* 27381
BUSSI (3259) 27382
CAPPELLINI (3328) 27382
CARMAGNOLA (3205) 27383
CONDORELLI (3457) 27384
DARDANELLI (3555) 27385
DE LUCA Luca (3345, 3346, 3370, 3378, 3379, 3420, 3421, 3585) . . . . . 27385 *passim* 27389
DONINI (3236) 27390
FANTUZZI (3391) 27390
FERRARI (3521, 3522, 3524, 3529, 3532, 3533) 27391, 27392
FERRETTI (3517) 27393
FIORE (3266, 3389) 27394
FLECCHIA (3365, 3441, 3449, 3472, 3500, 3535, 3536) 27396 *passim* 27399
FOCACCIA (3465) 27400
GERVASI (3592, 3603) 27400, 27401
GRAMEGNA (3356) 27402
GRANZOTTO BASSO (3360) 27402
IMPERIALE (3600) 27402
IORIO (3313, 3314, 3336, 3412) 27403, 27404, 27405
LAMBERTI (3244, 3520) 27406, 27407
LOCATELLI (3238, 3294, 3402, 3461, 3505) 27407, 27408
LONGONI (3144) 27409
MARCHINI CAMIA (3562) 27409
MASTROSIMONE (3509, 3510, 3511) 27410, 27411
MENGHI (3359, 3515) 27411, 27412
MOLINARI (3612) 27413
MOLINARI (SANMARTINO, DI ROCCO, CUSENZA, CARISTIA, ROMANO Antonio) (3537) 27413
MONALDI (RUSSO Luigi) (3633) 27414
NEGRI (2442) 27416
NEGRONI (3477) 27416
PALERMO (3497) 27417
PALLASTRELLI (3576) . . . . . *Pag.* 27417
PASTORE Raffaele (3601) 27418
PELLEGRINI (3502, 3578) 27418
PETTI (3304, 3488) 27418, 27419
RAVAGNAN (3352, 3503, 3570, 3571) 27419, 27420
ROFFI (3565) 27420
ROMANO Antonio (3490) 27421
RUSSO Salvatore (3331, 3518, 3527, 3573) . . 27421, 27422, 27423
RUSSO Salvatore (ASARO, GRAMMATICO, NASI) (3385) 27423
RUSSO Salvatore (CONDORELLI, FIORE, GRAMMATICO, ASARO) (3411) 27424
RUSSO Salvatore (FIORE, MANCINO, ASARO) (3456) 27425
RUSSO Salvatore (GRAMMATICO, ASARO, NASI) (3068) 27425
RUSSO Salvatore (NASI, GRAMMATICO, CARISTIA) (3332) 27426
SERENI (3476) 27426
SPALLICCI (3418, 3450) 27427
SPASARI (3543, 3544) 27428
SPEZZANO (3443, 3484, 3579, 3580) . 27429, 27430, 27431
STURZO (3276, 3448, 3613) 27431, 27432
TARTUFOLI (TURANI, BUSSI, ANGELILLI) (3538) 27436
TERRACINI (3458, 3572, 3574) 27437, 27438
TURCHI (3481) 27440
VALENZI (3300, 3426, 3428, 3432, 3434, 3496, 3514, 3526, 3547) . . . . . 27441 *passim* 27445
ZUCCA (3265, 3381, 3382) 27446
ZUGARO DE MATTEIS (DE LUCA Angelo) (3404) . . 27447
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* . . . 27382 e *passim*
ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . . . . 27370 e *passim*
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . 27380 e *passim*
BO, *Ministro delle partecipazioni statali* 27424 e *passim*
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 27388
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . 27375 e *passim*
CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* 27424
CARLI, *Ministro del commercio con l'estero* 27425
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 27386 e *passim*
DE MEO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 27390
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27381

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* *Pag.* 27419, 27437
GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 27375 e *passim*
MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 27373
MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 27376 e *passim*
MEDICI, *Ministro del tesoro* . . . . . 27382 e *passim*
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 27376 e *passim*
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 27373 e *passim*
MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* . . . . . 27377 e *passim*
RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 27380 e *passim*
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 27408
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 27374 e *passim*
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 27436
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* . . 27370 e *passim*

ALBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali difficoltà di carattere burocratico-amministrativo esistano per la sollecita e auspicabilmente immediata costruzione del sottopassaggio pedonale in corrispondenza di Porta della Verità a Viterbo per l'attraversamento della via nazionale Cassia in quel « micidiale punto »; se il Governo possa disporre di imperio (per quanto lo consente la prassi democratica più volte felicemente sperimentata in casi analoghi) affinchè il « concerto » tra i Ministeri e gli organi interessati, con la migliore volontà, per quanto lo concerne, del municipio di Viterbo, sia il più possibile rapido ed operante di fronte alla comprensibile apprensione, del resto giustificatissima, della popolazione viterbese interessata (3489).

RISPOSTA. — Il compartimento della viabilità di Roma, in data 26 ottobre 1957, ha accolto in linea di massima la proposta avanzata lo stesso mese dal comune di Viterbo di costruire un sottopassaggio pedonale alla strada statale n. 2 « Cassia » presso « Porta della Verità » ed ha invitato il Comune stesso a presentare il relativo progetto esecutivo.

Il predetto Compartimento ha attualmente in corso di istruttoria tale progetto esecutivo inviatogli il 14 gennaio ultimo scorso e sta predisponendo l'apposita convenzione che la A.N.A.S., dopo l'esame di sua competenza, approverà con la dovuta sollecitudine.

Il Ministro
TOGNI.

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisino opportuno sollecitare agli Organi ed agli Enti competenti ed interessati la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del pericoloso passaggio a livello situato attraverso la Cassia nei pressi della stazione di Ronciglione, lungo la linea Roma-Viterbo (3485).

RISPOSTA. — L'iniziativa delle opere per la eliminazione di passaggi a livello — mediante la costruzione di cavalcavia o sottovia — spetta, com'è noto, agli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincie, Comuni). È tuttavia ferma intenzione del Ministero dei trasporti di giungere, a tal fine, alle più ampie e sollecite intese.

Il Ministero dei lavori pubblici intende provvedere, con la gradualità più rapida possibile, alla eliminazione degli 806 passaggi a livello esistenti sulle strade nazionali gestite dalla A.N.A.S.; a tale scopo, si stanno reperendo i fondi necessari.

Quanto ai passaggi a livello sulle strade provinciali e comunali, lo stesso Ministero dei lavori pubblici si propone di sovvenzionare, nei limiti massimi possibili, le iniziative delle Provincie e dei Comuni, servendosi dei fondi a sua disposizione che potranno essere erogati a favore della viabilità minore, non appena perfezionato l'*iter* legislativo del relativo disegno di legge.

Nel quadro di tali direttive sarà esaminata anche la questione del passaggio a livello segnalato dalla S.V. Onorevole.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è disposta — come sempre avviene — a contribuire nella spesa necessaria, in misura corrispondente alla capitalizzazione delle economie annue derivantile dalla soppressione del passaggio a livello.

Il Ministro
ANGELINI.

ANGELILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ravvisi opportuno accogliere le istanze e le sollecitazioni della popolazione di Torrita Tiberina, aggiungendo alla stazione di Poggio Mirteto, scalo di Torrita Tiberina, anche l'indicazione di « Torrita Tiberina » (3486).

RISPOSTA. — Non risulta che la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato abbia di recente ricevuto dal comune di Torrita Tiberina istanze, intese ad ottenere la modificazione in « Poggio Mirteto-Torrita Tiberina » del nome della stazione di « Poggio Mirteto ».

Risulta soltanto che analoga richiesta fu avanzata dal suddetto Comune nel 1933; ma la richiesta stessa non potè essere accolta per vari motivi fra i quali, essenziale, l'eccessiva lunghezza del nuovo nome.

Si deve infatti tenere presente che i nomi delle stazioni ferroviarie non possono essere molto lunghi, in quanto essi sono riportati su numerose pubblicazioni di servizio e la loro complessità (lunghezza; indicazione di due o tre paesi) può recare intralci e contrattempi all'esercizio ferroviario. Di norma non si ammette che i nomi delle stazioni siano costituiti da più di 25 lettere.

Peraltro, per potere riesaminare la questione, si renderebbe necessario che il Comune interessato avanzasse nuova circostanziata e giustificata istanza alla predetta Direzione, istanza che, in ogni caso, dovrebbe riportare il benestare della prefettura di Rieti.

Comunque, si ritiene opportuno fin d'ora porre in evidenza che (salvo particolari ragioni di traffico, tradizioni storiche, eccetera, che il comune di Torrita Tiberina dovrebbe adeguatamente illustrare) per le anzidette ragioni le possibilità concrete di attuare il provvedimento sono scarse e ciò anche per la considerazione che si ha motivo di ritenere che — come si verificò in passato — possa pervenire analoga richiesta anche da parte del popoloso comune di Montopoli.

Il Ministro
ANGELINI.

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano indispensabile ai fini della sicurezza del traffico eliminare i due passaggi a livello situati lungo la linea Roma-Viterbo e che attraversano l'uno la strada Braccianese e l'altro il tronco stradale che dalla Braccianese conduce ad Anguillara Sabazia, e se allo scopo non intendano sollecitare gli Organi e gli Enti di competenza (3491).

RISPOSTA. — L'iniziativa delle opere per la eliminazione di passaggi a livello — mediante la costruzione di cavalcavia o sottovia — spetta, com'è noto, agli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincie, Comuni). È tuttavia ferma intenzione del Ministero dei trasporti di giungere, a tal fine, alle più ampie e sollecite intese.

Il Ministero dei lavori pubblici intende provvedere, con la gradualità più rapida possibile, alla eliminazione degli 806 passaggi a livello esistenti sulle strade nazionali gestite dall'A.N.A.S.; a tale scopo, si stanno reperendo i fondi necessari.

Quanto ai passaggi a livello sulle strade provinciali e comunali, lo stesso Ministero dei lavori pubblici si propone di sovvenzionare, nei limiti massimi possibili, le iniziative delle Provincie e dei Comuni, servendosi dei fondi a sua disposizione che potranno essere erogati a favore della viabilità minore, non appena perfezionato l'*iter* legislativo del relativo disegno di legge.

Nel quadro di tali direttive sarà esaminata anche la questione dei passaggi a livello segnalati dalla S.V. Onorevole.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è disposta — come sempre avviene — a contribuire nella spesa necessaria, in misura corrispondente alla capitalizzazione delle economie annue derivantile dalla soppressione dei passaggi a livello.

Il Ministro
ANGELINI.

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisino opportuno ed urgente sollecitare

agli Organi ed Enti competenti ed interessati la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del passaggio a livello della linea Roma-Viterbo situato nei pressi della stazione di Bracciano, la cui ubicazione nel centro della città rappresenta un continuo pericolo per la popolazione (3492).

RISPOSTA. — L'iniziativa delle opere per la eliminazione di passaggi a livello — mediante la costruzione di cavalcavia o sottovia — spetta, com'è noto, agli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincie, Comuni). È tuttavia ferma intenzione del Ministero dei trasporti di giungere, a tal fine, alle più ampie e sollecite intese.

Il Ministero dei lavori pubblici intende provvedere, con la gradualità più rapida possibile, alla eliminazione degli 806 passaggi a livello esistenti sulle strade nazionali gestite dall'A.N.A.S.; a tale scopo, si stanno reperendo i fondi necessari.

Quanto ai passaggi a livello sulle strade provinciali e comunali, lo stesso Ministero dei lavori pubblici si propone di sovvenzionare, nei limiti massimi possibili, le iniziative delle Provincie e dei Comuni, servendosi dei fondi a sua disposizione che potranno essere erogati a favore della viabilità minore, non appena perfezionato l'*iter* legislativo del relativo disegno di legge.

Nel quadro di tali direttive sarà esaminata anche la questione del passaggio a livello segnalato dalla S. V. Onorevole.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è disposta — come sempre avviene — a contribuire nella spesa necessaria, in misura corrispondente alla capitalizzazione delle economie annue derivantile dalla soppressione del passaggio a livello.

Il Ministro
ANGELINI.

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisino urgente ed indispensabile intervenire presso gli Organi e gli Enti di competenza onde sollecitare la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del passaggio a livello situato lungo la linea Roma-Viterbo nei pressi della stazione di Bassano di Sutri (3493).

RISPOSTA. — L'iniziativa delle opere per la eliminazione di passaggi a livello — mediante la costruzione di cavalcavia o sottovia — spetta, com'è noto, agli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincie, Comuni). È tuttavia ferma intenzione del Ministero dei trasporti di giungere, a tal fine, alle più ampie e sollecite intese.

Il Ministero dei lavori pubblici intende provvedere, con la gradualità più rapida possibile, alla eliminazione degli 806 passaggi a livello esistenti sulle strade nazionali gestite dall'A.N.A.S.; a tale scopo, si stanno reperendo i fondi necessari.

Quanto ai passaggi a livello sulle strade provinciali e comunali, lo stesso Ministero dei lavori pubblici si propone di sovvenzionare, nei limiti massimi possibili, le iniziative delle Provincie e dei Comuni, servendosi dei fondi a sua disposizione che potranno essere erogati a favore della viabilità minore, non appena perfezionato l'*iter* legislativo del relativo disegno di legge.

Nel quadro di tali direttive sarà esaminata anche la questione del passaggio a livello segnalato dalla S. V. Onorevole.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è disposta — come sempre avviene — a contribuire nella spesa necessaria, in misura corrispondente alla capitalizzazione delle economie annue derivantile dalla soppressione del passaggio a livello.

Il Ministro
ANGELINI.

ANGELILLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ravvisi opportuno sollecitare la sistemazione e il rimodernamento dell'ufficio postale di Bracciano, il cui locale, angusto ed antiquato, è assolutamente insufficiente alle accresciute esigenze della popolazione (3605).

RISPOSTA. — Per la sistemazione e il rimodernamento dell'ufficio postale di Bracciano è già stata redatta, ed è all'esame degli organi competenti di questo Ministero, la perizia dei lavori ritenuti necessari e che importano una spesa prevista in circa 2 milioni di lire.

Subordinatamente alla prescritta approvazione di tale perizia nonchè alla concessione del nulla osta da parte del Comune cui appartiene il locale da rimodernare, si provvederà all'appalto dei lavori che, si ritiene, potranno essere iniziati entro breve tempo.

Il Ministro
MATTARELLA.

ANGELILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ravvisi opportuno accogliere i voti delle popolazioni interessate aderendo alle richieste già da tempo avanzate per il funzionamento di altre due coppie di corse sulla linea automobilistica Roma-Bracciano-Trevignano e sulla linea Allumiere-Tolfa-Canale-Monterano-Manziana-Roma.

Il potenziamento del servizio si rende infatti indifferibile, oltre che per le accresciute esigenze degli abitanti, anche per lo sviluppo turistico della zona (3606).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la linea Trevignano-Roma, l'Ispettorato compartimentale per il Lazio, nei cui limiti di competenza rientra ora la questione a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 771 del 28 giugno 1955 sul decentramento, ha autorizzato il proseguimento della terza coppia di corse oltre la stagione estiva.

Circa poi la linea Allumiere-Roma è stato dato al predetto Ispettorato, nella cui competenza rientra anche l'intensificazione di tale linea, l'assenso, per quanto riguarda l'interferenza con il servizio ferroviario statale, perchè consenta alla concessionaria impresa Nespoli & Albicini di istituire un'altra coppia giornaliera di corse.

Il Ministro
ANGELINI.

ANGELILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisi opportuno, in virtù dei recenti finanziamenti stanziati dal Parlamento per la tutela dei monumenti, provvedere con urgenza a salvaguardia del patrimonio artistico laziale, ed in particolare alle opere necessarie al restauro della Chiesa di Santa Maria di Falleri e del campanile della Cattedrale e del Museo d'arte sacra di Civita Castellana (3607).

RISPOSTA. — Il problema relativo al restauro della Basilica di Santa Maria di Falleri, al ripristino del campanile romanico della Cattedrale di Civita Castellana ed all'allestimento del Museo di arte sacra nei locali dell'antico Oratorio di quella città non ha potuto sinora essere risolto, dato l'ingente onere di spesa che le scarse disponibilità di bilancio non avrebbero potuto consentire.

Allo scopo di provocare un intervento di altri enti statali e locali fu, pertanto, tenuta, nel giugno scorso, una riunione, cui partecipò lo stesso Vescovo di Civita Castellana, a conclusione della quale fu stabilito che il Presidente dell'E.P.T. di Viterbo avrebbe localmente interessato dirigenti di uffici, enti, aziende e personalità del posto onde appurare se e quali contribuzioni sarebbe stato possibile conseguire sul posto, per poi facilitare l'intervento del Ministro della pubblica istruzione.

Poichè nessuna conclusione è stata sinora raggiunta, questa Amministrazione, pur confidando che, sulla base dei fondi straordinari di cui al piano decennale di finanziamento in favore del patrimonio artistico e storico approvato dal Parlamento, possa farsi in qualche modo fronte alle opere più urgenti di carattere conservativo, non può sin da ora assicurare — in relazione al grande numero di lavori importanti e urgenti che dovrebbero gravare sul detto fondo — che a tutte le opere auspicate possa in effetti procedersi immediatamente, tanto più che, per quanto concerne l'Abbazia di Santa Maria di Falleri, non si tratterebbe di un vero e proprio restauro di strutture esistenti, ma, in buona parte, di una ricostruzione che è più strettamente connessa con le esigenze di funziona-

lità del sacro immobile, che con le esigenze di un vero e proprio ripristino.

Comunque i problemi segnalati dall'onorevole interrogante sono ben presenti all'Amministrazone che non mancherà di considerarli concretamente non appena possibile.

Il Ministro
MORO.

ANGELILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia della soppressione della linea Civitavecchia-Orte che ha vivamente allarmato e preoccupato la popolazione interessata, dato che tale linea rappresenta un vitale collegamento tra la costa tirrenica e la zona umbra.

Sull'importanza di questa linea l'interrogante ebbe a richiamare l'attenzione del Ministro in occasione della discussione sul bilancio del suo Dicastero, avanzando la proposta di affidarne eventualmente la gestione al Genio ferrovieri per servizio di addestramento, in modo da renderne economico il costo d'esercizio, proposta che il Ministro assicurò sarebbe stata presa in esame (3641).

RISPOSTA. — Sulla linea Civitavecchia-Orte si svolge un traffico locale, viaggiatori e merci, particolarmente scarso. D'altra parte per le sue caratteristiche altimetriche tale linea non può essere utilizzata per il traffico delle merci in transito, da e per il porto di Civitavecchia, traffico che pur venendo tassato per detta linea viene invece istradato per la via di Roma, chilometricamente più lunga ma interamente elettrificata.

Comunque, poichè la legge n. 1155, del 29 novembre 1957, stabilisce che lo Stato rimborserà all'Amministrazione ferroviaria il passivo derivante dalla gestione delle linee con coefficiente d'esercizio superiore a 3 sulle quali debba essere mantenuto il servizio su rotaia per riconosciuti motivi economici o sociali di interesse generale, ogni determinazione in merito appartiene oramai alle Assemblee legislative, che in sede di approvazione del bilancio dovranno decidere, per ogni linea passiva, se sia giustificato o meno continuare l'esercizio ferroviario.

Il Ministro
ANGELINI.

ASARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per far conoscere se risponde a verità che la Sezione di controllo della Corte dei conti abbia ricusato il visto e la registrazione di tutti i decreti riguardanti « aumento periodico di stipendio a impiegati civili dello Stato per nascita di figli » adducendo il motivo che le norme di cui all'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e articolo 22 della legge 3 gennaio 1939, n. 1, debbano considerarsi abrogate dalle nuove disposizioni relative al trattamento economico del personale civile dello Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 e nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso affermativo il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro vorranno riferire:

1) se, stante che i predetti decreti di aumenti periodici venivano emessi sistematicamente anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, essi riterranno o meno che le disposizioni di questi due provvedimenti di legge non implichino l'abrogazione delle norme di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e alla legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) in quale senso e con quali provvedimenti intendono risolvere la questione sia nei confronti di quegli impiegati per i quali sono stati già emessi i decreti di « aumento periodico per nascita di figli » sia nei confronti di ogni altro per il quale venga a verificarsi l'evento previsto per l'aumento periodico anticipato (3470).

RISPOSTA. — Effettivamente la Sezione di controllo della Corte dei conti ha ritenuto che, con l'entrata in vigore del nuovo trattamento economico del personale statale, debbono in-

tendersi abrogate le precedenti disposizioni particolari che prevedevano abbreviazioni del periodo richiesto per conseguire aumenti periodici di stipendio.

Poichè per altro il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è pronunciato in senso difforme dalla Corte dei conti, la questione — importante anche per i suoi notevoli riflessi finanziari — è oggetto del più attento esame da parte del Governo, al fine di stabilire a quale indirizzo le Amministrazioni dello Stato dovranno attenersi nell'applicazione delle norme riguardanti la materia e nell'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato
SPALLINO.

BARBARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda che venga esaminata, studiata e concretata la possibilità che sia assicurata, per il tramite del benemerito Istituto nazionale della previdenza sociale, una adeguata forma di previdenza — analoga, d'altronde, a tutte le altre vigenti, e che sono veramente provvidenziali — per l'invalidità e la vecchiaia a favore dei numerosi agenti di emigrazione, i quali trovansi in molti importanti centri, e i quali, altrimenti, dopo una vita di intenso, complesso e difficile lavoro, sono costretti spesso a lottare, negli ultimi anni della loro esistenza, con uno stato di doloroso, sconfortante e umiliante bisogno (3462).

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole è del tutto a conoscenza che nel territorio della Repubblica il servizio di raccolta e selezione delle domande dei lavoratori espatrianti è espletato dai dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, i quali già godono, in atto, di un trattamento di previdenza.

Qualora la S.V. Onorevole abbia, eventualmente, inteso riferirsi invece ai rappresentanti dei vettori di emigranti, deve osservarsi che, sussistendo, in generale, tra le parti solo un contratto di mandato, non appare possibile la estensione delle vigenti norme previdenziali obbligatorie, specifiche del lavoro subordinato.

Il Ministro
GUI.

BARBARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere anzitutto le ragioni che hanno indotto il Ministero della difesa-marina ad assumere, presso gli Arsenali marittimi in genere ed in quello di La Spezia in particolare, numerosi salariati con contratto trimestrale rinnovabile, escludendo dall'assunzione i mutilati ed invalidi di guerra per i posti loro spettanti, nonostante che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si sia pronunciato contro la illegalità di queste conclusioni; ed inoltre per sapere perchè, a distanza di sei mesi dalla entrata in vigore della legge 8 luglio 1957, n. 578, che fa salvi i diritti dei mutilati ed invalidi di guerra dal divieto dell'assunzione dei salariati presso le Amministrazioni dello Stato, sancito dall'articolo 39 della legge 26 febbraio 1953, n. 67, il Ministero della difesa-marina non ha ancora provveduto a coprire i numerosi posti di lavoro tuttora vacanti negli Arsenali marittimi in genere ed in quello di La Spezia in particolare, riservati ai minorati di guerra, nonostante le vive premure che l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra ha rivolto al Ministero della difesa-marina (3463).

RISPOSTA. — L'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di occupare una percentuale di invalidi di guerra non vige nel caso di assunzioni di operai, con contratto di diritto privato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Quanto alla categoria degli operai permanenti la Marina sta provvedendo alla copertura dell'organico relativo con l'esatta osservanza della percentuale d'obbligo in favore degli invalidi.

La predetta Forza armata provvederà poi, con la necessaria gradualità, all'assunzione di invalidi di guerra nella categoria degli operai

temporanei quando, con la copertura dell'organico degli operai permanenti e con la scadenza, nel prossimo marzo, della legge sull'esodo volontario, sarà possibile determinare il numero dei posti spettanti agli invalidi.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto si trovi la pratica di riversibilità di pensione, presentata da Alessandri Dirce fu Giuseppe, vedova del mutilato di guerra Cattani Antonio fu Giosuè (già pensionato con libretto n. 1725673) con domanda in data 2 settembre 1957 con nota n. 268/sm. (3438).

RISPOSTA. — Alla sopra nominata è stata concessa la pensione di riversibilità ordinaria di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, con decorrenza 30 settembre 1956.

Il relativo ruolo ed il certificato d'iscrizione n. 1954690 sono stati trasmessi all'ufficio provinciale del tesoro di Ferrara in data 4 gennaio 1958, con elenco n. 74.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro (Divisione generale danni di guerra; Divisione IV Africa orientale).* — Per sapere a quale punto si trova la pratica di rimborso per danni subiti in Africa orientale dalla ditta Saltari Idore fu Paolo nel 1941 in Debrabrà (Addis Abeba). La pratica porta il n. 3811 (3494).

RISPOSTA. — Saltari Idore ha presentato domanda (posizione n. 40262 e non come indicato nel testo dell'interrogazione n. 3811) per i danni di guerra a beni di uso domestico ed a beni strumentali.

Mentre per i beni di uso domestico è già stato corrisposto l'indennizzo a saldo, in applicazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni strumentali è in corso la relativa istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA.

BARDELLINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non ritenga vi sia la possibilità di emanare le norme per l'applicazione della legge 3 aprile 1957, numero 233, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 27 aprile 1957, relativa alla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale non di ruolo dipendente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura (3495).

RISPOSTA. — Si fa presente che, in sede di applicazione della legge 3 aprile 1957, numero 233 — relativa alla istituzione da parte delle Camere di commercio, industria e agricoltura dei ruoli aggiunti per il personale avventizio dipendente — si sono incontrate notevoli difficoltà: queste sono state determinate, per una parte, dal non ancora avvenuto adeguamento alle norme dei decreti delegati, riguardanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, del Regolamento-tipo vigente per il personale dei ruoli organici delle Camere di commercio; e, per l'altra, dalla necessità, imposta dall'articolo 5 della legge 233, di collocare con effetto dal 1° maggio 1948 nei ruoli aggiunti camerali il dipendente personale avventizio.

Per quanto riguarda le modificazioni del Regolamento-tipo, si precisa che la classificazione dei ruoli camerali in carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale subalterno, in esso prevista, ha carattere pregiudiziale per l'attuazione dei corrispondenti ruoli aggiunti, i quali prevedono appunto tale classificazione (articolo 1 della legge 233 del 1957).

Pertanto, solo a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale che approva il nuovo Regolamento-tipo per il personale dei ruoli organici, le Camere potranno deliberare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 233 del 1957, la istituzione dei ruoli aggiunti a quelli organici.

Si ritiene che il suddetto decreto interministeriale, dopo una attenta elaborazione che ha necessariamente richiesto del tempo per la delicatezza e la complessità della materia, potrà essere emanato quanto prima d'intesa con il Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda, poi, la prevista retrodatazione al 1° maggio 1948, di cui sopra è cenno, del collocamento nei ruoli aggiunti camerali del personale avventizio dipendente, deve essere superata la difficoltà derivante dallo sfasamento tra la istituzione dei ruoli aggiunti per il personale camerale e di quelli istituiti dallo Stato con effetto dal 1° luglio 1956 per gli impiegati statali (decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, sui ruoli transitori del personale statale, sostituito dal vigente testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) istituzione che presupporrà l'avvenuto inserimento del personale avventizio nei preesistenti ruoli transitori attuati appunto con effetto dal 1° maggio 1948.

Infatti la legge n. 233 del 1957, pure uniformando le proprie norme a quelle delle predette leggi delegate, non contiene alcuna disposizione per quanto attiene alla formazione dei ruoli transitori per il personale camerale.

Si assicura, comunque, l'Onorevole S.V. che questo Ministero provvederà senz'altro ad emanare, non appena possibile, le istruzioni occorrenti per il collocamento del personale interessato nei ruoli aggiunti camerali.

Il Sottosegretario di Stato
MICHELI.

BENEDETTI. — *All'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere in base a quali norme di legge l'Amministrazione dell'Ospedale di Circolo di Varese, autorizzata con decreto prefettzio del 29 novembre 1930 alla gestione di una farmacia aperta al pubblico, ottenuta a norma della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, abbia appaltato la gestione della stessa ad una Casa di prodotti medicinali.

L'interrogante domanda inoltre se non crede l'Alto Commissario, visto il palese abuso compiuto dall'Amministrazione dell'Ospedale, abuso che, a quanto gli consta, dura dal 1936, che sia il caso di revocare, *sic et simpliciter,* la concessione della farmacia aperta al pubblico e di bandire per la stessa un pubblico concorso fra i farmacisti regolarmente iscritti all'Albo (3468).

RISPOSTA. — La farmacia dell'Ospedale di Circolo di Varese, riconosciuta di « perpetua istituzione » fin dal febbraio 1856, venne autorizzata a vendere al pubblico con decreto 29 ottobre 1930. In effetti, sin dal 1° dicembre 1935, la farmacia è stata concessa in gestione a società private: Carlo Erba prima, e Società Anonima Lepetit, poi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono state sempre approvate dagli Organi di tutela sotto il profilo della convenienza di tale forma di gestione.

Ciò stante e in considerazione anche del disposto dell'articolo 52 del Regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, il prefetto di Varese non ritiene di poter provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia a termine degli articoli 108, 112 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'Alto Commissario
MOTT.

BUIZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se in vista dei troppo frequenti incidenti stradali che si verificano sull'autostrada Brescia-Bergamo-Milano non ritenga necessario:

a) accelerare con la massima urgenza la esecuzione dei lavori di trasformazione di essa autostrada da una sola via, attualmente larga sette metri e percorsa nei due sensi, a due vie separate, ciascuna a senso unico;

b) adottare provvedimenti per la esclusione della circolazione sull'autostrada di alcuni tipi di automezzi;

c) adottare segnalazioni luminose per indurre ad una maggiore prudenza ed aiutare

più efficacemente di quanto non avvenga con le segnalazioni attuali nella guida degli automezzi circolanti sull'autostrada specie nei periodi di nebbia (3320).

RISPOSTA. — Sui singoli punti dalla surriportata interrogazione si riferisce quanto segue:

a) L'A.N.A.S. ha provveduto a redigere il progetto del raddoppio dell'autostrada statale Milano-Bergamo ed ha allo studio quello dell'altra autostrada statale Bergamo-Brescia, lavori, questi, che devono essere finanziati con il ricavo dei mutui previsti dall'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ed autorizzati nella misura di 50 miliardi con la successiva legge 19 novembre 1956, n. 1328.

Senonchè sino ad oggi i mutui che l'A.N.A.S. ha avuto la possibilità di contrarre ammontano a soli 4 miliardi, con i quali è stata in grado di finanziare, oltre a lavori autostradali, anche un lotto dei lavori di raddoppio della Milano-Bergamo e più propriamente quello compreso fra il casello di Sesto San Giovanni ed il casello di Agrate per un ammontare di lire 905 milioni.

La gara per l'aggiudicazione dei lavori suddetti è stata espletata il 28 dicembre 1957.

Non appena l'A.N.A.S. avrà stipulato nuovi mutui provvederà senza ulteriore indugio ad appaltare altri lotti per il raddoppio della suddetta autostrada.

b) L'A.N.A.S. non ha mancato di esaminare l'eventualità di escludere dal traffico sull'autostrada Milano-Bergamo alcuni tipi di automezzi; considerato però che tale autostrada è di importanza vitale per la regione in quanto molte importanti industrie sono dislocate, oltre che a Milano e a Bergamo, anche lungo il percorso dell'autostrada e che di conseguenza, i trasporti delle merci sono organizzati in funzione dell'esistenza di tale arteria, ed i trasporti degli operai addetti a dette industrie sono frequentissimi sia di giorno che di notte, e sono meno onerosi di quelli effettuati con altri mezzi, è emerso che l'impedire la circolazione degli automezzi per trasporto merci e degli autopullman (con o senza rimorchio) per trasporto di persone costituirebbe un rilevante danno agli interessi della zona atto a sollevare immancabili reazioni.

c) Agli effetti della segnaletica, è da osservare che l'autostrada è già sufficientemente dotata di segnali sia verticali, sia orizzontali. Di recente, il piano viabile è stato demarcato con materiale rifrangente applicato ai cippi marginali; è stata meglio disposta la illuminazione dei piazzali, ed è stata, infine installata *ex novo* l'illuminazione del trivio Fiorenza-Milano, dalla quale, specialmente, si presume di conseguire efficaci risultati agli effetti della sicurezza del traffico in quel punto invero tanto pericoloso.

Tale segnaletica in avvenire potrà essere ulteriormente potenziata con una già prevista installazione di opportuni lampeggiatori in corrispondenza del Rondò di Bergamo, e di speciali cartelli muniti di materiali fortemente rifrangenti, ammonitori di prudenza in caso di nebbia.

Il Ministro
TOGNI.

BUSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se per il comune di Lucignano (Arezzo) che notoriamente è uno dei Comuni italiani che non ha edifici scolastici, nè nel capoluogo nè nelle frazioni, ma solo scuole allogate in ambienti di fortuna — parecchie in case coloniche ove assumono la caratteristica di aule scolastiche solo perchè vi sono dei banchi all'interno e l'insegna all'esterno — è stata finalmente risolta l'eccezione del Comitato tecnico amministrativo ridotto del Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana in Firenze, che dopo nove anni si accorgeva che l'edificio progettato veniva a turbare la panoramica in un paese di collina distribuito nelle sue vecchie costruzioni a forma ovale; e se, conseguentemente, con qualunque accordo, si può sperare di vedere presto iniziare la costruzione dell'edificio scolastico per il quale si sperava che le pratiche fossero a conclusione onde eliminare la vergogna della mancanza di una vera scuola in una località del centro d'Italia; e per sapere

inoltre se viene accolta la domanda di contributo richiesto ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione della scuola nella frazione di « Santa Maria » di detto Comune (3338).

RISPOSTA. — A seguito della risposta data con nota 5620 dell'8 gennaio ultimo scorso e sciogliendo la riserva ivi avanzata, comunico che il progetto per le nuove scuole di Lucignano (Arezzo) è stato respinto dal Comitato tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, soprattutto per ragioni di ubicazione, ossia di rapporto fra il nuovo edificio e l'ambiente. Secondo il Comune il nuovo edificio sarebbe dovuto sorgere sul margine del giardino su cui prospettano le mura e la Porta San Giusto e verso valle, in modo da precludere la veduta del panorama.

Poichè la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha ora affermato la necessità di includere Lucignano fra le zone da vincolare per l'interesse paesistico, un funzionario della Soprintendenza ai monumenti ha compiuto un sopraluogo assieme al Sindaco e al progettista, concordando la scelta di una meno dannosa ubicazione e la presentazione di un nuovo progetto, del quale si è ora in attesa.

Il Ministro
MORO.

BUSONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora liquidata la pensione sancita il 14 giugno 1955 al sergente Cento Pietro di Giuseppe e Oliva Angela, classe 1927, appartenente al Distretto militare di Messina ed ex sottufficiale del III R.C.B. « Gorizia Cav. », riformato dalla Commissione medica ospedaliera di Bologna con assegnazione alla IV categoria di pensione privilegiata ordinaria per postumi di frattura comminuta esposta al terzo medio inferiore della tibia e perone (3444).

RISPOSTA. — Premesso che, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole interrogante, sotto la data del 14 giugno 1955 la competente Commissione medica ospedaliera ha sancito la inidoneità del sergente Cento Pietro al servizio militare e non già il diritto dello stesso alla pensione privilegiata ordinaria, si fa presente che la domanda dello stesso sottufficiale per la concessione del trattamente pensionistico è stata istruita e trasmessa al Comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

BUSONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a quale punto si trovino le pratiche di richiesta di concessione di contributi per la costruzione degli acquedotti delle frazioni di Caposelvi e Ricasoli del comune di Montevarchi (Arezzo) (3446).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha promesso in data 13 maggio 1957 al comune di Montevarchi il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione degli acquedotti delle frazioni Caposelvi e Ricasoli nei rispettivi importi di lire 4.620.000 e lire 7.150.000.

In data 20 dicembre 1957, su richiesta dell'Ente interessato è stato prorogato al 30 marzo 1958 il termine per la presentazione degli elaborati necessari per la loro approvazione e la formale concessione del contributo.

Il Ministro
TOGNI.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per fare anzitutto presenti le difficoltà nelle quali, a causa dell'insufficienza dei contributi governativi, si trovano gli Enti lirici, tra i quali, tipico, quello del Teatro Comunale di Firenze, il quale, pur avendo eliminato la programmazione invernale di opere, si è trovato in questi giorni costretto a chiedere la garanzia del Comune per contrarre con un istituto di credito un debito che gli consenta di pagare gli stipendi ai componenti

le masse le quali, per legge oltre che per evidente utilità artistica, devono essere mantenute stabilmente; per chiedere in conseguenza se ritiene rispondente all'utilità non solamente artistica l'avere praticamente costretto tutti gli Enti ad una riduzione delle rappresentazioni che diminuirà in proporzione anche i proventi degli incassi; e per sapere infine quali provvedimenti il Governo pensa di adottare per riparare alla crisi non solo dell'Ente fiorentino ma anche di tutti gli altri Enti lirici e per far cessare uno stato di cose che è utile solo agli istituti di credito, i quali incamerano interessi di prestiti, anticipazioni e mutui, e nel quale si spreca così il denaro pubblico invece di utilizzarlo proficuamente e non si dà al Teatro lirico possibilità di vita regolare e tanto meno di sviluppo (3455).

RISPOSTA. — Rispondo all'interrogazione informando la S.V. Onorevole che il problema generale dell'intervento finanziario statale nel settore degli enti lirici è stato già ripetute volte oggetto di discussione parlamentare ed il Governo ha avuto modo di precisare i propri orientamenti. È noto d'altra parte che da tempo è stato predisposto, per il riordinamento del delicato settore, uno schema di disegno di legge organica che è tuttora allo studio degli organi competenti per la redazione definitiva del testo da presentare al Parlamento.

Il fondo destinato agli Enti autonomi lirici è naturalmente stabilito dalla legge e l'Amministrazione non può se non ripartire le sovvenzioni nei limiti del fondo stesso: è compito dei dirigenti di ciascun Ente autonomo di organizzare l'attività artistica annuale secondo le effettive disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda in particolare l'Ente lirico di Firenze è da rilevare che le riduzioni di programma operate nel corrente esercizio sono dovute a particolari esigenze di gestione, in quanto l'Ente stesso ha dovuto fronteggiare con mezzi propri parte dell'onere di un ciclo straordinario all'estero.

Naturalmente il perpetuarsi di uno stato debitorio non è da auspicare come caratteristica normale delle amministrazioni degli enti autonomi, ma la necessità della contrazione di mutui è in buona parte dovuta al mancato adeguamento dei programmi artistici alla limitata dimensione delle risorse finanziarie.

Comunque per quanto si riferisce alla contrazione di mutui per la sanatoria delle passività accumulatesi fino al termine dello scorso esercizio finanziario, essa è contemplata da una apposita recente legge (4 dicembre 1957, n. 1144) e quindi il Governo non può se non prendere atto di quanto avviene tra Enti autonomi e Istituti di credito sulla scorta di una precisa ottemperanza normativa.

Il Sottosegretario di Stato
RESTA.

BUSONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere perchè nelle librerie italiane non viene fatto vendere il libro di Peyrefitte « Le chiavi di San Pietro » che nella pur cattolica Francia ha già superato la vendita di 250.000 esemplari (3466).

RISPOSTA. — La vendita del libro « Le chiavi di San Pietro » di Peyrefitte è vietata nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Roma per effetto del decreto 19 gennaio 1956 del Procuratore della Repubblica.

Non risulta che tale divieto di vendita sussista presso altre circoscrizioni giudiziarie.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere a quanto ammontano i mutui contratti dai vari Enti lirici in seguito all'autorizzazione ad essi concessa mercè le disposizioni contenute nella legge di proroga delle provvidenze in atto; a quanto assommeranno gli interessi complessivi del loro ammortamento; ed a quanto ammontano gli interessi in precedenza pagati per le somme di volta in volta prestate agli Enti lirici da Istituti di credito per sopperire al *deficit* e per anticipazioni necessarie a seguito del ritardo delle rimesse governative dei contributi (3504).

RISPOSTA. — Rispondo alla S. V. Onorevole comunicando che l'ammontare degli interessi passivi pagati dagli Enti lirici, in relazione alle somme di volta in volta loro anticipate da Istituti bancari, ascende a cifre certo considerevoli, anche se non è possibile al momento attuale precisarne l'entità, essendo ancora in corso di accertamento le singole situazioni di bilancio degli Enti stessi. È altresì esatto che tali interessi derivino, almeno in parte, dal ritardo nelle rimesse dei contributi dello Stato, ma il ritardo è insito, d'altronde, nello stesso sistema di reperimento e di stanziamento dei fondi, così come istituito e regolato dalle leggi in vigore.

Del resto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è più volte venuta incontro alle situazioni deficitarie degli Enti lirici, nelle quali, ovviamente, rientravano anche le incidenze degli interessi passivi; e da ultimo, la legge 3 dicembre 1957, n. 1144, all'articolo 4 autorizza gli Enti a contrarre mutui per la sanatoria dei *deficit* accertati al 30 giugno 1957. Anche l'ammontare di tali mutui non è, al momento attuale, noto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, essendo tuttora in corso — come già detto — i relativi accertamenti; nè si è in grado di precisare a quanto assommeranno gli interessi passivi inerenti a detti mutui, in quanto l'assunzione di essi riguarda esclusivamente le due parti contraenti — Ente lirico ed Istituto mutuante — le quali, in applicazione dei limiti fissati dalla legge, di volta in volta stabiliranno le modalità ed il tasso d'interesse, secondo le disposizioni in vigore ed in rapporto all'entità del mutuo ed alla durata del relativo ammortamento.

Il Sottosegretario di Stato
RESTA.

BUSONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando il comune di Poppi (Arezzo) può sperare che gli venga concesso il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, richiesto dal 28 dicembre 1954 per costruzione di opere occorrenti a fornire di energia elettrica le frazioni e contrade di Loscove, Quorle, Becarino, Larniano, Poggio Pagano, Strumi e Filetto, che ne sono sprovviste (3616).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Poppi (Arezzo) intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa occorrente per i lavori di costruzione dell'impianto di energia elettrica nelle località segnalate dall'onorevole interrogante, sarà tenuta presente in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro
TOGNI.

BUSONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa che il nostro Governo non avrebbe provveduto a nominare i componenti della delegazione italiana la quale, in base a quanto recentemente stabilito nella conferenza di Treviri, avrebbe dovuto incontrarsi in Germania con una delegazione tedesca per occuparsi delle ricerche delle opere d'arte italiane razziate durante la guerra, provocando con ciò una nuova interruzione delle trattative col Governo tedesco che per suo conto aveva invece subito provveduto a nominare i suoi rappresentanti nella persona di due alti diplomatici, i quali avevano dichiarato di essere disposti ad iniziare i lavori anche prima della data fissata. Tutto questo significherebbe addirittura l'opposto di quanto invece il rappresentante del Governo aveva assicurato in Senato, rispondendo recentemente ad una interrogazione in merito (numero 1240), perchè non appaia stupefacente se vero (3617).

RISPOSTA. — La notizia, che le trattative con la Germania per la restituzione delle opere d'arte asportate durante la guerra siano interrotte, risulta infondata. Da parte ita-

liana non si intende modificare in alcuna maniera le intese stabilite a Treviri nello scorso dicembre per la prosecuzione delle conversazioni; un alto funzionario diplomatico italiano si è recato a Bonn nella prima metà del mese di febbraio per incontrarsi col Capo della delegazione germanica per le restituzioni, e concordare alcuni particolari circa l'inizio dei lavori delle due delegazioni ristrette, inizio che è previsto per la metà del mese di marzo. La designazione dei due delegati da parte italiana richiede, per comprensibili ragioni, un margine di tempo lievemente più lungo di quello necessario da parte tedesca, in quanto si tratta di distaccare all'estero due funzionari per un periodo indeterminato e di assicurare il funzionamento di un nuovo ufficio. Le direttive del Governo italiano rimangono in ogni caso immutate e nulla si deve aggiungere a quanto fu dichiarato in risposta alla precedente interrogazione n. 1240.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

BUSSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie, rese pubbliche in convegni e su quotidiani e periodici dell'Alta Italia, secondo le quali sarebbe posta in discussione la competenza di acque del Ticino già assegnata al canale Regina Elena fin dal 1941 in 50 cm./sec. elevabili a 70 per servizi di punta, portata necessaria al completamento della bonifica irrigua del vasto comprensorio piemontese e lombardo, irrigato con la rete dei canali demaniali Cavour, e se, di conseguenza, può prospettarsi il pericolo di provvedimenti difformi dalle decisioni già prese nel ricordato anno 1941. Di fronte ad una tale deprecabile ipotesi l'interrogante fa presente che decisioni del genere renderebbero parzialmente inutilizzato un imponente complesso di opere già attuate dallo Stato con un onere di oltre 10 miliardi di lire, nonchè quelle realizzate dai privati proprietari. L'interrogante chiede quindi di conoscere se il Ministro delle finanze, al quale spetta ogni determinazione in merito ai canali di pubblico demanio già patrimoniali dello Stato, non ritenga necessario ed opportuno manifestare la sua conforme determinazione di derivare col canale Regina Elena le portate sopra indicate, così che resti chiarito che ogni diversa richiesta, peraltro non fondata su reali esigenze, deve essere comunque disattesa onde non ne segua, oltre che un turbamento nell'opinione pubblica, un danno all'economia della zona dei canali demaniali Cavour e la perdita di opere ingenti già compiute ed in corso di compimento ad opera dello Stato, di Enti pubblici e privati (3259).

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che la complessa questione relativa alla ripartizione delle acque del fiume Ticino, ed alla utilizzazione del nuovo canale demaniale Regina Elena, sta formando oggetto di particolare, approfondito esame da parte delle Amministrazioni interessate.

Il Ministro
ANDREOTTI.

CAPPELLINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quale è stato il gettito proveniente dall'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza al 1° gennaio 1961 di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325;

2) come sono state impiegate le somme ricavate dalla suddetta emissione;

3) a quanto ammontano le disponibilità non ancora impiegate che, a norma dell'articolo 9 della predetta legge, devono essere versate in un fondo speciale di Tesoreria (3328).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, alla quale si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, si comunica che il gettito lordo del prestito autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, numero 1325, è stato di milioni 143.325.

Da tale importo sono stati detratti milioni 5.713,2 per interessi, sulle somme sottoscritte, relativi all'esercizio 1951-52 e spese varie di collocamento ed emissione, di tal che

la somma netta che si è potuta destinare agli interventi previsti dall'articolo 9 della citata legge n. 1325 è stata di milioni 137,611,8, così ripartita:

a) Per provvidenze a favore delle zone alluvionate:

		milioni
interventi nel settore dei lavori pubblici (legge 23 maggio 1952, n. 624)	L.	50.000
sistemazione dei fiumi (legge 31 gennaio 1953, n. 68)	»	17.000
interventi a favore delle aziende agricole (leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 17 maggio 1952, n. 580)	»	13.000
interventi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane (legge 13 febbraio 1952, n. 50)	»	7.250
riparazione dei danni subìti dagli impianti delle Ferrovie dello Stato (legge 27 marzo 1954, n. 134)	»	3.650
integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Provincie delle zone colpite (legge 23 maggio 1952, n. 633)	»	2.500
ripristino argini golenali (legge 1° dicembre 1952, n 2465) . .	»	500
riparazione dei danni subìti dalle ferrovie in concessione e tramvie extra urbane (legge 13 giugno 1952, n. 684)	»	500
riparazione dei danni ai canali demaniali (legge 11 dicembre 1952, n. 2382)	»	150
	L.	94.550

b) Provvedimenti intesi a promuovere lo sviluppo economico della Nazione e l'incremento della occupazione:

		milioni
assegnazione straordinaria al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 25 luglio 1952, n. 949) . . .	L.	18.000
finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere (legge 25 luglio 1952, n. 949)	L.	10.000
industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (legge 30 giugno 1952, n. 763)	»	10.000
costruzione di opere di pubblica utilità con cantieri di lavoro (legge 25 luglio 1952, n. 949)	»	2.000
operazioni di credito a favore di imprese artigiane - costituzione apposito fondo (legge 25 luglio 1952, n. 949)	»	600
	L.	40.600

In complesso L. 135.150

Si partecipa, infine, che le disponibilità non ancora impiegate, giacenti sul conto speciale della Tesoreria centrale, ammontano a lire 2.461.800.000 (gettito netto del prestito lire 137.611.800.000 — somme come sopra impiegate lire 135.150.000.000 = disponibilità lire 2.461.800.000).

Il Ministro
MEDICI.

CARMAGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intende elevare ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa provincia, che non usufruiscono delle quote di aggiunta di famiglia, l'assegno di sede da lire 1.600 a lire 3.200 mensile, e ciò a seguito del riconosciuto accrescimento della popolazione di Torino dal 1° gennaio 1956, ad oltre 800.000 abitanti.

Con decreto in data 14 maggio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178, del 19 luglio 1956) il Ministro del tesoro ha provveduto ad elevarlo, con decorrenza 1° gennaio 1956, al personale con sede di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa provincia che usufruisce della quota di aggiunta di famiglia, nella aliquota prevista per le sedi di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti; ne consegue pertan-

to che uguale diritto perequativo dev'essere esteso, nella misura sopra indicata, al personale che percepisce l'assegno di sede (3205).

RISPOSTA. — Si comunica che, come è noto, l'assegno personale di sede è stato attribuito al personale in servizio nelle sedi con indennità di carovita superiore all'aliquota base del 100 per cento, onde conservare agli interessati, in sede di soppressione di tale indennità, la differenza tra la misura dell'indennità in godimento e l'importo conglobato nello stipendio, paga o retribuzione.

A tal fine l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767, ha considerato la situazione di diritto al 30 giugno 1955, ed ha stabilito due misure mensili dell'assegno suddetto — lire 3.200 e 1.600 — attribuendole al personale con sede di servizio nei Comuni che alla data predetta contavano una popolazione, rispettivamente, di almeno 800.000 abitanti o compresa fra 700.000 e 799.999.

Tale criterio è rimasto sostanzialmente immutato con l'articolo 20 dell'analogo decreto 11 gennaio 1956, n. 7.

Alla cennata data del 30 giugno 1955, la sede di Torino era di diritto tra quelle di Comuni con popolazione compresa fra 700.000 e 799.999 abitanti — cui corrispondeva l'indennità di carovita con aliquota del 110 per cento — e perciò, al personale ivi in servizio, l'assegno in questione spetta nella misura di lire 1.600 mensili. Con ciò, ovviamente, è rispettata la posizione economica acquisita dallo stesso personale al 30 giugno 1955; ed infatti l'aliquota superiore dell'indennità di carovita (120 per cento) sarebbe spettata a quest'ultimo personale soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1956, giusta quanto previsto all'articolo 5 ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Le variazioni nell'entità della popolazione posteriori al 30 giugno 1955 non possono avere rilevanza ai fini in questione, sia perchè non previsto dalla norma — la quale non a caso ha stabilizzato a detti fini la situazione esistente alla data predetta — ed anche perchè, ove si maggiorasse l'assegno suddetto in conseguenza di tali variazioni, si darebbe all'assegno medesimo il carattere non voluto dal legislatore di una vera e propria indennità di sede ed indirettamente si renderebbe nuovamente operante la discriminazione alla quale si è voluto por fine con la soppressione dell'indennità di carovita.

Tale discriminazone, invece, continua ad operare per le quote di aggiunta di famiglia, essendo rimaste in vigore le norme relative, ed è in conseguenza di ciò che l'aumento della popolazione della città di Torino, registrata dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 1955, ha avuto rilevanza soltanto ai fini della maggiorazione delle quote suddette, con effetto dal 1° gennaio 1956.

Il Ministro
MEDICI.

CONDORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se l'I.N.P.S., aderendo alle richieste più volte rinnovate dai lavoratori interessati, intenda concedere una ulteriore riapertura dei termini, al fine di far riscattare i periodi non coperti da contribuzioni assicurative fra il 1935 e il 1950, a quanti per ignoranza o per altri motivi non lo hanno fatto entro le scadenze fissate, e di consentire la prosecuzione volontaria dell'assicurazione a coloro che potessero con il versamento delle somme mancanti all'importo assicurativo richiesto conseguire, all'età e alle condizioni prescritte, il diritto alla pensione.

L'interrogante confida che il Ministro vorrà considerare favorevolmente le molte ragioni di natura umana e giuridica addotte dagli interessati e disporre perchè l'I.N.P.S. conceda l'invocata nuova riapertura dei termini per l'assicurazione previdenziale (3457).

RISPOSTA. — In merito alla riapertura dei termini, proposta dalla S. V. onorevole, per esercitare il riscatto previsto dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, per i periodi di lavoro prestati dal 1° maggio 1939 al 31 agosto 1950, dagli impiegati già esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, devo comunicare che questo Ministero non ritiene

opportuna la emanazione di un provvedimento legislativo in tal senso.

Una proposta del genere determinerebbe infatti inevitabili e giustificate resistenze anche da parte dell'Erario per gli ulteriori aggravi ricadenti sulla mutualità generale e sullo Stato, in considerazione della quasi gratuità del riscatto stesso.

Inoltre, dato il termine abbastanza ampio di cui si sono avvalsi gli interessati a seguito delle proroghe già concesse (oltre 5 anni) si verrebbe con una eventuale riapertura a snaturare gli scopi di tale riscatto, trasformandolo praticamente in una facoltà quasi permanente e gratuita di costituzione di rapporti assicurativi con effetto retroattivo, che è in aperto contrasto con i princìpi assicurativi e che creerebbe addirittura una situazione di eccezionale favore per gli interessati rispetto al principio della prescrizione quinquennale (articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), dal quale è vincolata e limitata la facoltà del normale assicurato di ottenere il recupero dei contributi assicurativi dovuti e non versati dal suo datore di lavoro.

La richiesta, poi, di estendere la facoltà di riscatto ai periodi di lavoro prestati precedentemente al 1939 e non coperti da assicurazione obbligatoria per effetto della limitazione prevista dall'articolo 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, porterebbe ad inserire retroattivamente, ed a rischio già verificato, posizioni contributive per rapporti di lavoro che, in linea generale, si sono già completamente esauriti prima della estensione dell'obbligo assicurativo.

Il Ministro
GUI.

DARDANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda opportuno il ripristino della sezione staccata dell'Ufficio del lavoro in Mondovì con alla reggenza un funzionario e non un collocatore comunale, tenendo presente che la città di Mondovì è per numero di abitanti e per numero d'importanza di imprese industriali superiore alle consorelle Alba, Bra e Savigliano, dove il locale ufficio è retto da un funzionario (3555).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta formulata dalla S. V. onorevole, a mezzo della interrogazione sopra trascritta, mi pregio comunicare che, almeno per il momento, manca la possibilità di ripristinare in Mondovì una Sezione staccata dell'Ufficio del lavoro di Cuneo, in quanto tale Ufficio dispone di un organico appena sufficiente a far fronte alle molteplici esigenze del servizio, per cui non può distaccare alcun elemento in Mondovì per far luogo alla istituzione della Sezione richiesta.

Questo Ministero, comunque, non mancherà di esaminare sul piano nazionale la possibilità di istituire o di ripristinare Sezioni staccate non appena, a seguito dei concorsi che saranno banditi, potrà disporre di personale da destinare alle varie esigenze.

Il Ministro
GUI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto appresso:

in data 20 novembre 1956 l'Opera Sila ha assegnato il terreno denominato Calabricata di ettari 53 ai seguenti quotisti: Scalise Rosario, Davoli Domenico, Elia Antonio, Rigitano Vincenzo, Nania Carmela, Ordinato Aldo, Scumaci Rosario;

il suddetto terreno, di proprietà dell'avvocato Alfonso La Pera, è stato comperato dall'Opera stessa perchè venisse assegnato ai suddetti quotisti, così come è avvenuto;

lo stesso terreno di cui trattasi prima dell'acquisto da parte dell'Opera Sila era stato affittato al signor Impera Pasquale;

l'Opera per la valorizzazione della Sila sotto la pressione e le giuste richieste degli interessati, in considerazione del fatto che l'affittuario che detiene attualmente il terreno non lo vuole lasciare ai quotisti, da tempo ha chiamato dinanzi al magistrato l'affittua-

rio stesso, ma l'ufficio legale dell'Opera nulla ha fatto fino ad oggi perchè la causa venisse discussa, sicchè tutto dorme e i sette assegnatari dal giorno dell'assegnazione avvenuta non riescono a prendere possesso del loro terreno;

se non crede opportuno e giusto disporre perchè l'Opera Sila sia più sollecita a risolvere con l'urgenza che il caso richiede la questione in parola (3345).

RISPOSTA. — L'Opera per la valorizzazione della Sila, nel gennaio 1956, acquistò il fondo « Calabricata » sito in agro di Sellia Marina e detenuto dai signori Impera Pasquale Palmerino, Impera Rosario e Pullano Giovanni, nonchè da soci della cooperativa « Unione e Libertà », al fine di assegnarlo a lavoratori manuali della terra.

L'Ente, in data 22 maggio 1957, notificò disdetta ed atto di esclusione di proroga ai detentori, a norma del combinato disposto degli articoli 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, invitando i conduttori a lasciare il fondo libero da persone e da cose entro il 31 agosto 1957, data della scadenza dell'annata agraria, con comminatoria e diffida che, in difetto di adempimento, avrebbe proceduto all'immissione in possesso coattivamente.

A seguito di successivo preavviso, anche questo tempestivamente notificato in data 2 settembre 1957 (e cioè immediatamente dopo la scadenza dell'annata agraria) un funzionario dell'Opera si recò sul posto per immettersi nel possesso materiale del terreno, con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario della Pretura di Taverna e con l'intervento della forza pubblica.

Il predetto ufficiale giudiziario, però dovette sospendere l'immissione in possesso per l'Opera, perchè i signori Impera Pasquale Palmerino e Rosario esibirono un decreto del Pretore di Taverna di sospensione dell'esecuzione, a termini dell'articolo 625 del Codice di procedura civile.

In data 6 settembre 1957, il Pretore di Taverna confermò il provvedimento di sospensiva e, con ordinanza, rilevata la propria incompetenza, rimise le parti innanzi al Tribunale di Catanzaro, fissando un termine di 60 giorni per la riassunzione della causa.

L'udienza è stata pertanto fissata per il 31 gennaio corrente anno e l'Opera Sila sarà assistita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.

Da quanto precede, si evince che nessun appunto può muoversi ai competenti uffici dell'Opera per la valorizzazione della Sila, avendo essi tempestivamente curato gli opportuni e necessari adempimenti.

Il Ministro
COLOMBO.

DE LUCA Luca. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto sta accadendo a proposito dell'esame-colloquio sostenuto da 30 consiglieri di 2ª classe dipendenti dall'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, per la promozione a consiglieri di 1ª classe, giusta decreto ministeriale del 24 maggio 1956;

infatti i suddetti funzionari hanno sostenuto l'esame-colloquio nei mesi di dicembre 1956 e gennaio 1957, ed a tutt'oggi non è stata loro partecipata ufficialmente la relativa promozione, ciò in quanto il provvedimento del tutto formale, che doveva essere già stato emanato col decreto del Ministro dei lavori pubblici, da circa un anno fa la spola tra la Direzione generale del personale e la delegazione della Corte dei conti presso il Ministero medesimo;

sembrerebbe, inoltre, che i motivi di tale ritardo derivino da contrasti che sarebbero sorti circa l'applicazione o meno dei benefici concessi con la legge n. 270 del 17 aprile 1957, entrata in vigore dopo le prove di esame, a favore del personale trentanovista che ha partecipato al suddetto esame-colloquio, e ciò nonostante che analoghi provvedimenti siano stati già da tempo presi nei riguardi di dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato senza contestazione alcuna;

quali provvedimenti intendono prendere per sanare questo increscioso, assurdo, intol-

lerabile stato di cose, che non solo danneggia economicamente gli interessati, quanto sta a dimostrare il perdurare nella pubblica Amministrazione di un costume non rispondente ai princìpi informatori che debbono stare alla base di uno Stato repubblicano e democratico (3346).

RISPOSTA. — I decreti relativi alla nomina dei vincitori dei concorsi per esame speciale, banditi con decreto ministeriale 24 maggio 1956, sono stati rielaborati in conformità della deliberazione adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti e ritrasmessi agli Organi di controllo per gli adempimenti di loro competenza.

Il Ministro
TOGNI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per i quali non è stato ancora concesso il contributo di lire 50 milioni chiesti per la costruzione dell'edificio scolastico di Spezzano Piccolo (provincia di Cosenza) (3370).

RISPOSTA. — Si premette che i programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono formulati dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa Amministrazione, in base alle domande presentate annualmente dagli Enti interessati, al Provveditorato agli Studi competente entro il termine previsto dall'articolo 4 della citata legge.

Qualora, pertanto, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), si sia uniformato alle citate disposizioni, la domanda intesa ad ottenere il contributo statale nella spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo potrà essere esaminata in sede di formulazione del programma del corrente esercizio finanziario, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro
TOGNI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sopere se è a conoscenza che il dottor Felice D'Agostino, medico coloniale a contratto tipo, attualmente in servizio presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Catanzaro, già dipendente del Ministero dell'Africa italiana dal 22 novembre 1938 fino allo scioglimento del Ministero stesso, epoca in cui è stato trasferito al Ministero del tesoro, ancora non ha avuto, come di diritto, le promozioni al grado VI a decorrere dal 22 novembre 1953 ed al grado V dal 22 novembre 1956; quali motivi starebbero a giustificare un simile ritardo assolutamente incomprensibile se si considera che altri medici funzionari, nelle identiche condizioni del dottor D'Agostino, hanno ottenuto già da tempo le promozioni al grado superiore; se non ritiene disporre, con l'urgenza che il caso richiede, perchè il funzionario di cui trattasi ottenga le attese promozioni, maturate in tanti anni di ottimo servizio prestato alle dipendenze dello Stato (3378).

RISPOSTA. — Per l'esatta valutazione della questione è necessario premettere che i contrattisti tipo sono una categoria di personale già appartenente all'Amministrazione dell'Africa italiana, assunti per i servizi tecnici in Colonia, ed ora ripartiti nelle varie Amministrazioni dello Stato. Per assicurare unicità di criteri nella Amministrazione di detto personale, che come si è detto presta servizio presso varie Amministrazioni, funziona presso il Ministero del tesoro una Commissione unica che assolve le attribuzioni di Consiglio di amministrazione per tutto il personale contrattista.

La particolare struttura del contratto tipo non è tale da consentire di conferire promozioni applicando le disposizioni vigenti per il personale di ruolo: in effetti, secondo le norme del contratto di assunzione, il personale deve ogni tre anni presentare domanda di rinnovo del contratto, ed in tale circostanza l'Amministrazione nel valutare la domanda concede il rinnovo con lo stesso grado, oppure può conferire una qualifica superiore e ciò in funzione non dell'interesse dell'impiegato, ma di quello dell'Amministrazione, e

cioè quando vi sia la esigenza o almeno la possibilità di utilizzare l'impiegato in funzioni del grado superiore.

Il dottor D'Agostino risulta assunto dalla Amministrazione coloniale il 22 novembre 1938 al grado IX, riconfermato in servizio il 22 novmbre 1947 col grado VIII ed il 22 novembre 1950 al grado VII, raggiungendo così il grado immediatamente inferiore a quello massimo della categoria, che è il VI.

Il conferimento, di tale ultima qualifica potrà avere luogo soltanto in sede di rinnovo del contratto per il triennio 22 novembre 1959-21 novembre 1962, se, sussistendo la necessità per l'Amministrazione di avvalersi dell'opera di medici con qualifica di grado VI, il dottor D'Agostino sarà prescelto, per il conferimento della qualifica superiore, previo parere favorevole della Commissione prevista dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, tra i 21 medici di grado VII in servizio presso l'Amministrazione del tesoro, giacchè nessuna disposizione consente all'Amministrazione la facoltà di concedere qualifiche superiori a quelle rivestite, nel periodo di validità del contratto, nè tanto meno, sono consentiti conferimenti di qualifiche con effetto retroattivo.

Si soggiunge, infine, che in nessun caso potrà essere conferito il grado V al dott. D'Agostino, dato che esso non esiste per la categoria alla quale egli appartiene.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi per cui al signor Romano Amilcare, da Gagliato in provincia di Catanzaro, posizione n. 1103697 ancora non è stata liquidata la pensione di guerra; se non crede giusto di voler disporre perchè tale pensione sia presto liquidata in considerazione soprattutto del fatto che l'interessato da molti anni attende da parte dello Stato il riconoscimento di questo suo elementare diritto (3379).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Cagliato (Catanzaro) in data 31 gennaio 1958 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali sarebbero stati i motivi che avrebbero determinato il collocamento in congedo del capo di 3ª classe signor Arnò Cosimo, da Guardavalle, in provincia di Catanzaro; se è vero che il predetto signor Arnò Cosimo sarebbe stato vittima di una persecuzione operata ai suoi danni dal capitano di vascello signor Manlio Minucci, attualmente comandante del « Maridepocar » di Taranto; se non crede, onde accertare la verità dei fatti, disporre una regolare inchiesta in merito, e nel caso in cui risultasse ingiustificato il provvedimento di collocamento in congedo del predetto signor Arnò Cosimo, quali provvedimenti intenderebbe prendere per rendere giustizia ad un sottufficiale il quale per tanti anni ha servito il Paese nella Marina da guerra (3420).

RISPOSTA. — Il capo di 3ª classe Arnò Cosimo è stato rinviato dalle armi in data 9 ottobre 1957 essendo stato riconosciuto permanentemente inidoneo al servizio militare marittimo a seguito di accertamenti sanitari che hanno riscontrato il sottufficiale affetto da « sindrome paranoide con anomalie del carattere e della condotta ».

È pertanto del tutto destituita di fondamento l'ipotesi che il sottufficiale sia stato vittima di persecuzione da parte del capitano di vascello Manlio Minucci.

Il Sottosegretario di Stato
BOSCO.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali motivi il Genio civile di Catanzaro ancora non ha provveduto a costruire il muro di protezione attorno ad alcune abitazioni di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, fra cui quella del si-

gnor Barletta Carmelo, costruzione già disposta ed appaltata ed i cui lavori erano stati già iniziati e successivamente sospesi pare per interferenze politiche; se non ritenga opportuno ed urgente, in considerazione soprattutto del fatto che le abitazioni di cui trattasi sono in permanente pericolo e tali dichiarate dagli stessi uffici competenti, disporre perchè il Genio civile in parola provveda con la immediatezza che il caso richiede alla costruzione del muro di protezione che forma oggetto della presente interrogazione (3421).

RISPOSTA. — In applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1952, che prevede il consolidamento a cura e spese dello Stato dell'abitato di Guardavalle, sono stati effettuati diversi interventi, fra i quali quello relativo alla costruzione di un muraglione di sostegno della costa sita a ridosso di alcuni fabbricati e di un cunettone al piede del muro stesso per il consolidamento di quella parte del rione Indari del Comune in parola, che risultava più minacciato da frane.

Essendosi esaurite, con i lavori eseguiti, le somme impegnate, non è stato possibile proseguire nel compimento delle restanti opere, per cui non è rispondente alla realtà la notizia riferita all'onorevole interrogante che i lavori stessi sarebbero stati sospesi per interferenze politiche.

Per l'esecuzione degli altri meno urgenti lavori necessari per il consolidamento della rimanente parte del cennato rione, nella cui area insiste appunto il fabbricato del signor Barletta, il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha recentemente autorizzato il Genio civile interessato a presentare la relativa perizia per la sua prescritta approvazione e per il finanziamento dei predetti lavori.

Il Ministro
TOGNI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto segue: il comune di Magisano (Catanzaro), con regolare delibera inoltrata alla Prefettura e con successivi ricorsi rivolti al Circolo della motorizzazione civile nonchè alla ditta concessionaria Nicoletti, da molto tempo ha chiesto il prolungamento del servizio di autobus Catanzaro-Taverna fino a Magisano, senza ottenere fino ad oggi alcun risultato; se non crede opportuno dare istruzioni perchè, in considerazione del fatto che il prolungamento richiesto riguarda soltanto 5 chilometri di strada regolarmente asfaltata, sia senz'altro accordato, venendo in tal modo incontro ai bisogni di una popolazione che conta 3.500 abitanti e che, allo stato attuale, si trova completamente tagliata da ogni servizio che possa direttamente metterla in contatto con il capoluogo (3585).

RISPOSTA. — Il comune di Magisano, che conta una popolazione di circa 2.800 abitanti, è direttamente collegato al capoluogo di provincia, Catanzaro, dall'autolinea Zagarise-Magisano-Taverna-Pentone-Catanzaro gestita dall'impresa Nicoletti Luigi ed esercitata con una coppia di corse giornaliere, delle quali quella in partenza al mattino da Zagarise transita da Magisano alle ore 5,45 e arriva a Cantanzaro alle ore 8,05.

Con delibera del 10 ottobre 1957 il predetto Comune ebbe a prospettare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria ed all'impresa Nicoletti Luigi, esercente il servizio, l'opportunità del prolungamento a Magisano dell'autolinea Carlopoli-Taverna (e non Catanzaro-Taverna), al fine di consentire, da una parte, agli abitanti di Magisano che frequentano la scuola media di Taverna il rientro in sede, dopo le lezioni, alle ore 13 circa senza essere costretti ad attendere la corsa di ritorno da Catanzaro della suindicata autolinea Zagarise-Catanzaro in transito da Taverna alle ore 15,50 e in arrivo a Magisano alle ore 16,30, e dall'altra parte di realizzare un ulteriore collegamento dello stesso centro di Magisano con Catanzaro mediante coincidenza a Taverna con la corsa pomeridiana dell'autolinea Albi-Catanzaro, gestita dalla stessa impresa Nicoletti.

Il predetto Ufficio periferico, al quale, peraltro, detta delibera, unitamente ad un esposto dei cittadini di Magisano inviato al Pre-

fetto di Catanzaro, è pervenuta solo in data 22 gennaio corrente anno, non ha mancato di rivolgere invito all'impresa Nicoletti perchè esaminasse sollecitamente la possibilità di aderire alla suindicata richiesta formulando concrete proposte al riguardo.

Si può ad ogni modo assicurare la S. V. onorevole che le aspirazioni della popolazione di Magisano sono ritenute effettivamente meritevoli di considerazione da parte dell'Amministrazione, e che pertanto può prevedersi che al più presto esse saranno completamente soddisfatte.

Il Ministro
ANGELINI.

DONINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia recentemente pubblicata dalla stampa, secondo la quale sarebbe stato premiato dalla Presidenza del Consiglio e segnalato dal Ministero della pubblica istruzione per l'acquisto nelle biblioteche scolastiche un libercolo di versi il cui tono, erotico-clericaleggiante, è sufficientemente dimostrato dalla seguente citazione: « Brucio ogni folle azzardo: — in alto ti sollevo su le braccia — ed, osannante al rito — da te le tue grazie imposto, — t'offro a Dio: — unico bene degno di accostarsi a la tua fiamma. — Se in questa Ei trova — la vanità — di ritornare uomo, — mentre scempia il tuo corpo — e ti consacra al culto d'Afrodite, — piego sul petto il capo e prego »; e, nel caso che sia accertata la veridicità della notizia, quali provvedimenti intendono prendere, nel nome della serietà del nostro ordinamento scolastico e statale, nei confronti di coloro che hanno premiato ed incoraggiato la diffusione tra la gioventù studiosa di opere tali da rappresentare un'offesa al gusto e alla decenza, oltre che alla grammatica (3236).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha concesso alcun premio di cultura al signor Lao Maria De Bonis per la pubblicazione dei versi cui si riferisce l'interrogazione della S. V. onorevole.

La Presidenza ha solo erogato un contributo di lire 50.000 tenuto conto delle particolari necessità del De Bonis le cui condizioni, aggravate da malferma salute, sono parse tali da suggerire un benevolo intervento.

La notizia della concessione del detto contributo è stata diffusa, sembra, per iniziativa della casa editrice interessata, a mezzo dell'Agenzia « Il Potere della Stampa » che — nel foglio del 19 maggio 1956, n. 89 — ha erroneamente comunicato che « al poeta e scrittore giornalista Lao Maria De Bonis, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio proprietà intellettuale — con fine intuito ha concesso recentemente un premio di lire 200.000 ed una menzione onorevole, per la sua attività, intendendo in tal modo riconoscere la diuturna fatica di un collega che onora Napoli e la sua classe. Pregevolissima sotto tutti gli aspetti l'ultima pubblicazione, da tutti ammirata, che va esaurendosi ».

Per effetto di tale erronea informazione il Ministero della pubblica istruzione ebbe effettivamente a diramare, in data 17 novembre 1956, una circolare intesa a richiamare l'attenzione dei Capi d'istituto sulla pubblicazione in questione, perchè fosse esaminata ai fini di un « eventuale » acquisto per la dotazione delle singole biblioteche scolastiche.

Peraltro, come lo stesso Ministero ha avuto occasione di precisare anche alla Casa editrice, la circolare si limitava a segnalare la pubblicazione ai Capi d'istituto, perchè, ove lo credessero, secondo una valutazione ad essi soltanto riservata, provvedessero all'acquisto.

Il Sottosegretario di Stato
DE MEO.

FANTUZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come mai al comune di Campagnola Emilia (provincia di Reggio Emilia) che pure è stato formalmente riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni (decreto interministeriale 18 settembre 1954, n. 15200 - *Gazzetta Ufficiale* 1954, n. 233) non sia stato fino ad ora concesso alcun contributo per la costruzione di case popolari.

All'uopo si fa presente che il comune di Campagnola ebbe a chiedere tale contributo due volte: l'una in data 16 gennaio 1952 con riferimento ai benefici di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, l'altra in data 5 ottobre 1954 con riferimento ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (3391).

RISPOSTA. — Le esigenze abitative del comune di Campagnola (Reggio Emilia) saranno tenute in evidenza in sede di compilazione dei programmi costruttivi che verranno realizzati nella provincia di Ancona in attuazione delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 9 agosto 1954, n. 640, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle non meno pressanti necessità di molti altri centri delle varie province d'Italia.

Il Ministro
TOGNI.

FERRARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene necessario, in sede di riordinamento di circoscrizioni da tempo predisposte, provvedere alla istituzione in Tricase (Lecce), Comune capoluogo di Collegio senatoriale, di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette, da moltissimi anni reclamato (3521).

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante si fa presente che la apposita Commissione ministeriale sta procedendo alla revisione delle attuali circoscrizioni finanziarie.

Pertanto la richiesta d'istituzione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nel comune di Tricase potrà essere presa in esame in un secondo tempo e cioè dopo l'ultimazione dell'anzidetta revisione.

Il Ministro
ANDREOTTI.

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene necessario, in sede di riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in provincia di Lecce, istituire distaccamenti, da tempo predisposti, nei comuni di Casarano, Tricase e Maglie, che per ubicazione meglio potrebbero servire per lenire le difficoltà dei servizi antincendi che da tempo sono stati insistentemente richiesti (3522).

RISPOSTA. — L'istituzione di distaccamenti di vigili del fuoco nei comuni di Casarano, Tricase e Maglie sarà presa in considerazione, nel quadro di tutta l'organizzazione antincendi, allorchè il Parlamento avrà approvato il disegno di legge — attualmente all'esame della Camera dei deputati — che prevede l'ampliamento dell'organico del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

FERRARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene necessario, in sede di riordinamento di circoscrizioni da tempo predisposte, provvedere alla istituzione in Tricase (Lecce) centro capoluogo di Collegio senatoriale, di un Ufficio del registro, da moltissimi anni reclamato (3524).

RISPOSTA. — La richiesta d'istituzione dell'Ufficio del registro del comune di Tricase potrà essere presa in esame dopo che sarà ultimata la revisione delle attuali circoscrizioni finanziarie, tuttora in corso.

Il Ministro
ANDREOTTI.

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene necessario ed urgente, in sede di riordinamento, provvedere alla istituzione nel comune di Casarano (Lecce), centro più popoloso del Collegio senatoriale, di un Ufficio di polizia, già da tempo insistentemente richiesto, considerato lo sviluppo in ogni campo e tenuta presente la sua posizione geografica, al centro di numerosi e popolosi Comuni, siti a breve distanza.

Ciò in considerazione che il locale Comando stazione dei carabinieri dispone di esiguo numero di militari e considerato inoltre che la istituzione serve a dare più regolare e razionale distribuzione delle forze dell'ordine e rendere più efficiente ed immediato ogni intervento, come, tra l'altro, si è potuto constatare in occasione delle recenti alluvioni dell'ottobre 1957 (3529).

RISPOSTA. — Le condizioni della sicurezza pubblica nella zona non rendono necessaria la istituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza in Casarano. Deficienze di organico, inoltre, non consentono, per il momento, l'accoglimento della proposta.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene necessario, logico e più aderente al criterio della competenza territoriale, che il Comando della tenenza dei carabinieri di Gallipoli (Lecce) nel cui Comune non ha giurisdizione di sorta, abbia invece stanza in Casarano (Lecce) centro più popoloso ed importante della zona territoriale di sua competenza, già da tempo insistentemente richiesto (3532).

RISPOSTA. — La tenenza dell'Arma di Gallipoli ha sede in quella città fin dalla sua istituzione.

Tale sede si è sempre dimostrata idonea agli effetti del servizio, in quanto consente al tenente comandante di esercitare efficacemente la sua azione di comando e di controllo sulle stazioni dipendenti, dislocate entro un raggio di circa 40 chilometri dal capoluogo.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica è normale in tutto il territorio di detto comando, e, pertanto, allo stato, non sussistono motivi che consigliano o giustifichino il trasferimento del Comando di tenenza a Casarano che dista circa 20 chilometri da Gallipoli cui è collegata da ottima rete stradale e da frequenti servizi automobilistici di linea.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene urgente e necessario provvedere ad una assegnazione straordinaria, insistentemente richiesta, di almeno 100 milioni di lire, per la costruzione di alloggi per la eliminazione di case malsane in Casarano (Lecce), ove esistono due quartieri, Rione Terra e Rione Piazza del Pesce, che vanno completamente abbattuti per motivi d'igiene e di incolumità pubblica, e ciò in conformità della legge 9 agosto 1954, n. 640 (3533).

RISPOSTA. — Circa l'opportunità rappresentata dall'onorevole interrogante di procedere ad una assegnazione straordinaria di fondi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la costruzione di alloggi nel comune di Casarano, si deve far presente che i fondi stanziati per il corrente esercizio finanziario, in applicazione della citata legge, sono interamente esauriti e che, quindi, non è dato per il momento disporre nuove assegnazioni.

Per la eliminazione delle abitazioni malsane nel comune di Casarano è stata, comunque, recentemente assegnata all'I.A.C.P. di Lecce la somma di lire 20 milioni in aggiunta a quella di lire 25 milioni, effettuata nei decorsi esercizi finanziari.

Le ulteriori esigenze edilizie del suddetto Comune saranno tenute presenti in sede di compilazione degli ulteriori programmi costruttivi che verranno realizzati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, e alla legge 2 luglio 1949, n. 408, nei limiti, si intende, delle disponibilità finanziarie e compatibilmente con le molteplici esigenze degli altri Comuni della provincia.

Il Ministro

TOGNI.

FERRETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se la delega all'emanazione dei testi unici concernenti le diverse imposte dirette, concessa al Governo in virtù dell'articolo 63 della legge 25 gennaio 1956, n. 1, abiliti il Governo stesso, in sede di coordinamento delle disposizioni vigenti, ad imporre nuovi tributi, o variarne la misura a carico di determinati soggetti, o ad esentare altri soggetti dai tributi in parola e per sapere altresì, in caso affermativo, entro quali limiti ed in base a quale disposto della legge di delega ciò possa avvenire (3517).

RISPOSTA. — Il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, in corso di registrazione, è stato contenuto nei limiti fissati dall'articolo 63 della legge 25 gennaio 1956, n. 1.

È da escludere, infatti, che siano stati inclusi nel testo stesso nuovi tributi o che sia stata variata la misura di quelli esistenti.

Per quanto riguarda le esenzioni sono del pari da escludere sostanziali innovazioni, in quantochè sono state inserite soltanto quelle previste dagli ordinamenti vigenti, salvo il necessario coordinamento formale. In contrasto con tale affermazione potrebbe apparire la norma contenuta nell'articolo 84, lettera *i*) la quale esenta dall'imposta di ricchezza mobile « i redditi che vengono realizzati da società cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, mezzadria o colonia ».

Tale disposizione, elaborata dall'apposita Commissione di studio per la elaborazione del testo unico ed approvata dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi dell'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è stata ritenuta dal Consiglio di Stato non esorbitante i limiti della delega legislativa.

Si riporta qui di seguito integralmente il parere del Consiglio di Stato sulla disposizione in argomento:

« La disposizione trae evidentemente la sua origine dalla tendenza giurisprudenziale di recente affermatasi sia nella Corte suprema di cassazione che nella Commissione centrale (Cassazione, Sezione unica 19 gennaio 1957, n. 128; Commissione centrale, Sezione I, 7 novembre 1956, n. 85902) la quale, basandosi sull'interpretazione letterale dell'articolo 6 del disegno di legge 4 aprile 1939, n. 589, per escludere la possibilità di applicare l'imposta sul reddito agrario, nei confronti degli enti della specie, ha considerato abrogati gli articoli 29 e 30 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, ed ha ritenuto doversi i redditi conseguiti da detti Enti, ancorchè di natura agraria, assoggettare all'imposta di ricchezza mobile nella ipotesi prevista dall'articolo 3, lettera f) del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021. Partendo da tale principio, l'esenzione in parola risulta ispirata ad evidenti ragioni di opportunità e di giustizia, allo scopo di evitare che l'attività degli Enti per la lavorazione collettiva di prodotti agricoli sia assoggettata ad un regime fiscale più gravoso, rispetto alle attività svolte da altri soggetti in agricoltura; ragioni e finalità che (devesi osservare) hanno già trovato manifestazioni in giurisprudenza, la quale ha cercato di ovviare agli inconvenienti citati, richiamandosi ai princìpi regolanti le doppie imposizioni (Cassazione civile, Sezioni unite 19 gennaio 1957, n. 127).

Ritiene il Consiglio che la disposizione, quando anche si debba ravvisare in essa una innovazione, sia meritevole di approvazione, poichè, trattandosi di norma diretta ad attuare una posizione di sostanziale perequazione tributaria tra i vari soggetti operanti nel campo dell'agricoltura, non sembra che con essa vengano superati i limiti della delega legislativa concessa al Governo dall'articolo 63, legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, come è noto, tende a coordinare la legislazione sulle imposte dirette ai princìpi contenuti nelle leggi sulla perequazione tributaria. Nè può omettersi di rilevare che già l'evoluzione legislativa, per taluni di tali Enti, promuove le opportune esenzioni dall'imposta e che d'altra parte l'azione di princìpi di maggiore favore costituisce manifestazione legislativa in

piena aderenza coi princìpi della Costituzione vigente che tutela e favorisce la funzione sociale, le finalità, l'incremento delle cooperative a carattere di mutualità.

Ritiene per tali ragioni il Consiglio che la norma possa essere conservata ».

Il Ministro
ANDREOTTI.

FIORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a) se non ritiene che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, recante « Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale » abbia violato gravemente i diritti quesiti dei pensionati dei Corpi speciali militari (carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, agenti di custodia, guardie di finanza), i quali in base a disposizioni speciali furono collocati a riposo con 25 anni di servizio utile e con il massimo della pensione.

Infatti con la riliquidazione effettuata a norme del citato decreto, ai pensionati suddetti è stato attribuito un trattamento non più corrispondente al massimo del servizio ed in conseguenza non hanno beneficiato dei miglioramenti attribuiti a tutti gli altri pensionati statali;

b) se non ritiene inoltre che sono stati violati anche i diritti quesiti degli appartenenti ai corpi suddetti, che, pur essendo ancora in servizio, furono assunti quando avevano vigore le norme precedenti il citato decreto n. 20 (3266).

RISPOSTA. — Si comunica che, come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, nello stabilire all'articolo 5 le percentuali di liquidazione delle pensioni per tutti i personali militari, ha tenuto conto della durata del servizio che gli interessati possono prestare fino al raggiungimento del limite di età tassativamente stabilito per il loro collocamento a riposo.

In altri termini dette percentuali sono state calcolate in modo tale da assicurare al personale entrato in carriera in giovane età la liquidazione del massimo della pensione all'atto del collocamento a riposo per compimento del limite di età. Trattasi di un criterio che da oltre cinquanta anni trova applicazione per gli ufficiali e che, con i provvedimenti delegati, è stato esteso anche ai sottufficiali e militari di truppa (articolo 6 del citato decreto n. 20).

La nuova diciplina introdotta per le liquidazioni delle pensioni relative a cessazioni dal servizio a datare dal 1° luglio 1956 in poi non poteva, ovviamente, per ragioni di uniformità di trattamento, che essere seguìta anche per le riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza ai sottufficiali già a riposo i quali avevano liquidato, a suo tempo, la pensione massima in base al solo requisito di 25 anni di servizio.

Ed invero, poichè i sottufficiali in pensione vengono ad avvantaggiarsi, in sede di riliquidazione, dei nuovi più elevati stipendi (allineati a quelli dell'ex gruppo C) e delle nuove norme sugli aumenti periodici degli stipendi che riguardano i sottufficiali attualmente in attività di servizio, è chiaro che non possono dolersi se si applicano ad essi anche le nuove norme di liquidazione delle pensioni, ciò che comunque non rappresenta una lesione dei diritti quesiti in quanto la nuova pensione non può mai essere inferiore a quella in godimento.

Per quanto attiene poi al punto *b)* dell'interrogazione in parola, si fa presente che il diritto al trattamento di quiescenza si perfeziona soltanto alla data della cessazione dal servizio del dipendente statale. In altri termini, il diritto a pensione del personale in attività di servizio è meramente potenziale il che consente all'Amministrazione di variare le norme di liquidazione delle pensioni — come infatti numerose volte è avvenuto — senza con questo ledere un diritto quesito del personale in servizio.

Il Ministro
MEDICI.

FIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e come le sin-

gole Amministrazioni dello Stato intendano risolvere i numerosi casi di ex dipendenti i quali, durante il periodo di prestazioni fuori ruolo avevano versato i contributi dell'assicurazione obbligatoria all'I.N.P.S. e successivamente, dopo il passaggio a ruolo, quelli della contribuzione volontaria allo stesso Istituto ed infine, per fruire della pensione statale, avevano riscattato l'intero periodo di fuori ruolo.

Ad essi, che alla data del collocamento in quiescenza dallo Stato, godevano della pensione della Previdenza sociale, dopo molti anni di riscossione di tale pensione, viene partecipato dall'I.N.P.S. — come di recente si è verificato a pensionati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — la revoca della pensione stessa e l'invito a restituire i ratei percepiti, il che fa ascendere la misura delle somme da rimborsare da ognuno a varie centinaia di migliaia di lire.

In tal modo i pensionati di cui trattasi, oltre ad essere privati inaspettatamente della pensione della Previdenza sociale, dovranno, per il rimborso all'I.N.P.S. di somme così ingenti, subire l'inevitabile decurtazione della pensione dello Stato, ciò che verrà a peggiorare gravemente le loro modeste condizioni economiche in età abbastanza avanzata, col pericolo, in alcuni casi, di vedere colpite anche le pensioni di riversibilità dei loro superstiti.

L'interrogante chiede se non si ritenga giusto ed opportuno, in tali casi, revocare le richieste di rimborso all'I.N.P.S. facendo in modo che sia riveduto il periodo di fuori ruolo riscattato perchè venga ridotto di quel tanto che basti — con la contribuzione già effettuata a suo tempo all'I.N.P.S. — a mantenere in vita la pensione della Previdenza sociale e, per quanto riguarda l'avvenire, se non ritenga altresì di richiamare le singole Amministrazioni ad una maggiore diligenza e sollecitudine nel comunicare all'I.N.P.S. le notizie dell'operato riscatto del servizio fuori ruolo (3389).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, alla quale si risponde per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, si comunica che la questione, oggetto dell'interrogazione stessa, trae origine dall'articolo 38, n. 2, del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui per uno stesso periodo di lavoro non è possibile la coesistenza di due forme obbligatorie di tutela previdenziale: la norma, infatti, esonera dall'obbligo delle assicurazioni sociali i pubblici dipendenti ai quali sia garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza.

Coerentemente allo spirito di tale norma, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 dispone, all'articolo 9, che l'I.N.P.S. rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati a favore dell'assicurazione invalidità e vecchiaia per quei periodi di servizio civile non di ruolo prestati anteriormente alla nomina in ruolo e di cui gli interessati stessi hanno chiesto il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza.

La legge attribuisce all'impiegato la facoltà di chiedere o no il riscatto, di chiederlo per tutto il periodo di servizio non di ruolo o per parte di esso, a seconda della sua convenienza economica: una volta, però, che il riscatto è accordato, i contributi versati all'assicurazione invalidità e vecchiaia diventano indebiti, con conseguenti riflessi sul diritto e sulla misura delle relative prestazioni.

Le Amministrazioni non hanno la potestà di revocare le richieste di rimborso dei contributi — anche perchè l'accertamento dell'indebito, da parte dell'I.N.P.S., può essere indipendentemente dalle richieste stesse — e, tanto meno, di rettificare il periodo di riscatto, conseguente all'esercizio di un diritto dell'interessato.

Ad ovviare ad alcuni inconvenienti accertati in sede di applicazione della citata norma, che coincidono in parte con quelli segnalati dalla S. V. onorevole, l'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha stabilito:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale non è tenuto al rimborso di contributi previsto dall'articolo 9, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia ».

Con benevola interpretazione della norma, favorevolmente agli interessati, tale data è stata fatta coincidere con quella del provvedimento formale di collocamento in ruolo, anzichè con quella della decorrenza del collocamento stesso.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA.

FLECCHIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quando sarà provveduto alla corresponsione del contributo costante trentennale del 2,50 per cento ai signori Bo Giovanni e figlio Oddino di Maranzana d'Asti, beneficiari di mutuo concesso, per miglioria fondiaria, dall'Istituto del credito agrario per il Piemonte e la Liguria il 15 luglio 1953; mutuo estinto, con due versamenti, il 3 aprile 1957 (3365).

RISPOSTA. — Si precisa, in via preliminare, che il mutuo di un milione di lire, concesso dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria alla ditta Bo Giovanni di Ambrogio e figlio Oddino, non è stato estinto, bensì la somma mutuata è stata corrisposta alla ditta medesima in due rate successive: la prima nel corso dei lavori, e la seconda dopo il collaudo dei lavori stessi.

Ciò premesso, s'informa che, con decreto ministeriale in corso, è stata disposta la liquidazione del contributo statale del 2,50 per cento negli interessi sul mutuo di cui trattasi all'Istituto finanziatore, il quale ne detrarrà l'importo, a favore della ditta mutuataria, dalla quota di ammortamento.

Il Ministro
COLOMBO.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando verranno ripresi ed ultimati i lavori di costruzione dell'opera di pubblica utilità denominata « Acquedotto consorziale della Serra » in provincia di Vercelli, opera eseguita in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, i cui lavori vennero sospesi, sul tratto Magnano-Zimone or sono due anni, per esaurimento di fondi.

Essendo stata la legge n. 647 prorogata al 1965 col decreto-legge n. 635 del 29 luglio 1957, il quale prevede nuovi stanziamenti, poichè le opere in corso di esecuzione avrebbero, in ogni caso, la precedenza, l'interrogante chiede di conoscere se i fondi necessari alla ultimazione dell'opera sono stati erogati nell'esercizio in corso 1957-58 o in quale altro esercizio (3441).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto consorziale della Serra, a servizio di quattro Comuni della provincia di Vercelli, fu autorizzata, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, la spesa di lire 95 milioni.

Il completamento di detta opera, per la quale è previsto un ulteriore fabbisogno di lire 30 milioni, sarà tenuto presente in sede di formulazione da parte dell'apposito Comitato dei ministri del programma delle opere da eseguire in base alla legge 29 luglio 1957, n. 635.

Allo stato delle cose non è possibile fornire all'onorevole interrogante alcuna precisazione sia circa lo stanziamento degli ulteriori fondi occorrenti per completare l'acquedotto in parola, sia per quanto riguarda l'indicazione dell'esercizio nel corso del quale i fondi stessi potrebbero essere resi disponibili.

Il Ministro
TOGNI.

FLECCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni specifiche addotte dalla sede dell'Istituto della previdenza sociale di Torino per respingere, dopo aver sollecitato ed introitato la somma relativa al riscatto decennale dei contributi assicurativi, la domanda dell'impiegato Marini Lorenzo, nato e residente a Torino, prodotta ai sensi della legge n. 633 del 28 luglio 1950. Per conoscere altresì come siano stati, dall'Istituto, fatti gli accertamenti in seguito al ricorso avverso presentato dal Marini per respingerlo senz'altro e perchè

la Direzione generale di Roma abbia respinto l'esposto circostanziato e documentato, col quale si chiedeva un supplemento d'inchiesta per sentire, almeno, i dirigenti della disciolta Società presso la quale il Marini aveva lavorato come impiegato escluso dalle assicurazioni.

A quanto risulta gli accertamenti non sono stati esaurienti e il fatto che l'Istituto, introitata la somma relativa al riscatto dei contributi assicurativi, dopo la non ammissione, se li trattenga, pare all'interrogante persino madornale, per cui chiede al Ministro di sapere se non ritenga opportuno intervenire perchè la domanda del Marini, in base ai fatti e motivi addotti dall'istante, venga riesaminata con attenzione ed obiettività. Non pare concepibile nella Repubblica fondata sul lavoro che l'Istituto della previdenza sociale, in modo tanto disinvolto, metta un lavoratore, che ha chiesto i benefici di una legge emanata per ovviare a danni recati ad una categoria impiegatizia alla quale il Marini faceva parte, nella alternativa di scegliere: rinunciare ai benefici della legge o far causa all'Istituto presso l'autorità giudiziaria, in forza dell'articolo 98 della legge n. 1287 del 4 ottobre 1935, era fascista! (3449).

RISPOSTA. — In relazione al caso prospettato dalla S. V. onorevole preciso che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha provveduto a sottoporre al Comitato esecutivo il ricorso avverso il provvedimento della sede I.N.P.S. di Torino, che ha negato validità all'azione di riscatto esperita ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, numero 633, dal signor Marini Lorenzo.

Il Marini, pertanto, non è stato privato delle garanzie amministrative che il sistema vigente prevede a favore degli assicurati ancor prima dell'esercizio dell'azione giudiziaria, la quale costituisce una ulteriore guarentigia conforme, del resto, ai vigenti precetti costituzionali sull'autonomia della funzione giudiziaria e sul divieto delle giurisdizioni straordinarie o speciali.

Il Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., formato, come è noto alla S. V. onorevole, con una larga partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, non ha potuto revocare il provvedimento impugnato.

Dalle indagini esperite non è emersa, infatti, alcuna conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro asserita dal Marini, mentre è risultato che lo stesso Marini, nel periodo corrente tra il 1944 e il 1955, si sarebbe dedicato, invece, ad attività assolutamente non identificabile con un rapporto di lavoro dipendente e retribuito.

Assicuro la S. V. onorevole che la somma versata dal Marini per il denegato riscatto verrà restituita dall'Istituto all'interessato.

Il Ministro
GUI.

FLECCHIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui al signor Lisai Giovanni fu Antonio, residente a Salussola (Vercelli), non sia ancora stato corrisposto l'indennizzo dovutogli, conforme al decreto di impegno dell'Ispettorato agrario della provincia di Vercelli dell'8 gennaio 1957, n. 332, di protocollo, per danni alluvionali subìti nel 1951. Posizione n. 24 (3472).

RISPOSTA. — Il dipendente Ispettorato agrario di Vercelli, competente per territorio, ha emesso il decreto di liquidazione del contributo, accordato al signor Giovanni Lisai, da Salussola, a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 3, il 12 luglio 1957 e, in pari data, lo ha trasmesso agli Uffici regionali di controllo.

L'ordinativo di pagamento della somma di lire 560.000 a favore dell'interessato è stato vistato dalla Sezione speciale della Corte dei conti presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino l'11 gennaio corrente anno e, sotto la stessa data, è stato trasmesso alla Tesoreria provinciale per la riscossione.

Il Ministro
COLOMBO.

FLECCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dei provvedimenti disciplinari di sospensione per tre giorni dal lavoro inflitto dall'azienda siderurgica ferriere Ercole di Asti ad una squadra di operai e del licenziamento in tronco di due operai della stessa squadra, per il fatto di aver effettuato uno sciopero di protesta di due ore a causa del rifiuto, da parte della Ditta, di osservare un orario speciale: riduzione di due ore lavorative in occasione dell'ultimo giorno dell'anno (concessione consuetudinale dell'azienda), che, del resto, dopo lo sciopero effettuato dal primo turno, venne concessa agli operai del secondo turno.

Per sapere se in merito istruzioni particolari sono state date al prefetto di Asti il quale, benchè ripetutamente sollecitato da parte del Sindacato provinciale dei lavoratori, è venuto meno al dovere di intervenire in tutela dei diritti sanciti agli articoli 2 e 40 della Costituzione i quali stabiliscono il diritto di sciopero senza restrizioni costituzionali o di legittimità, per cui è venuto a crearsi, per l'assenteismo del Prefetto, un problema di carenza del pubblico potere nei confronti di un industriale che infrangendo norme costituzionali altera i rapporti di convivenza sociale che sono alla base democratica della nostra Costituzione; per cui l'interrogante desidera conoscere, ai fini di riportare lo stato di normalità nel rispetto delle norme da parte dell'industriale, se il Ministro intenda o meno intervenire perchè i lavoratori ingiustamente danneggiati dalla sospensione siano risarciti e quello licenziati riassunti.

In fine, poichè l'industriale Ercole, con tanto spregio della Costituzione e dei diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti, ricopre attualmente la carica di Presidente della Camera di commercio, l'interrogante chiede di sapere dal Ministro se ritenga ancora compatibile la permanenza dell'industriale Ercole al posto di Presidente della Camera di commercio (3500).

RISPOSTA. — Mi pregio comunicare alla S. V. onorevole che dalle indagini disposte in merito alla sopra riportata interrogazione consta che la Direzione dello stabilimento Ercole (acciaierie, ferriere, trafilerie) il giorno 30 dicembre 1957 comunicava alla Commissione interna, che gliene aveva fatto richiesta, che il successivo giorno 31 la prima squadra avrebbe effettuato l'orario normale di lavoro, mentre la seconda squadra avrebbe effettuato un orario ridotto di due ore. A tale riguardo desidero informare la S. V. onorevole che il ciclo di lavorazione presso i laminatoi viene svolto da due squadre, composte ciascuna di n. 32 unità con l'orario dalle 6 alle 14 per la prima squadra e dalle 14 alle 22 per la seconda.

Il giorno 31 però un operaio della prima squadra comunicava alla Direzione, tramite il Capo reparto, che anche tale squadra avrebbe anticipato di due ore l'orario di uscita. Tale decisione venne attuata, nonostante che la Direzione avesse dichiarato che se non fosse stato osservato l'orario predisposto avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti. Infatti, tramite la Commissione interna la Direzione comunicò, il 2 gennaio ultimo scorso, che a tutti i componenti la prima squadra era stata inflitta la sospensione per la durata di tre giorni.

Successivamente tale sospensione venne ridotta ad una sola gornata, ma in un secondo tempo la Direzione licenziava i due operai ritenuti responsabili dei fatti lamentati.

Tale provvedimento provocò un'agitazione delle maestranze, che si concretizzò nella astensione dal lavoro, per la durata di mezza ora il giorno 16 gennaio ultimo scorso. A tale sciopero parteciparono n. 74 lavoratori su n. 208 presenti nello stabilimento.

Il giorno 29 successivo, ai sensi dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, veniva convocato il Collegio arbitrale che ratificava il licenziamento dei due operai.

Informo, infine, la S. V. onorevole che l'ultima parte della interrogazione in argomento esula dalla sfera di competenza di questo Ministero, in quanto concerne quella del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro
GUI.

FLECCHIA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'esito della domanda inoltrata dal comune di Cigliano (Vercelli) per ottenere la concessione, dalla Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di 20 milioni di lire occorrenti per la costruzione del secondo lotto della fognatura civica. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il 14 marzo 1957 con nota n. 1831, dava assicurazione all'interrogante che, quanto prima, sarebbe stata presa in considerazione la concessione del mutuo.

Dal 1949 che la pratica ebbe inizio, è stato eseguito il primo lotto ma l'opera non potrà essere messa in funzione se non quando saranno portati a termine i lavori del secondo lotto. Cigliano fa capo ad un nodo stradale al quale convergono quattro arterie per cui, senza che siano ultimati i lavori di costruzione della fognatura, non vengono sistemate le strade del centro abitato causando ostacolo e pericolo per la circolazione. Data la urgenza richiesta per l'ultimazione di un'opera di utilità pubblica, già in corso di avanzata esecuzione a cui spetta ogni precedenza, l'interrogante chiede di sapere dai Ministri se, qualora la Cassa depositi e prestiti per motivi di disponibilità si attardasse a concedere il mutuo, sia possibile all'Amministrazione comunale rivolgersi, senza pregiudizio alla concessione del mutuo e del contributo dello Stato, ad altro istituto di credito e contrarre il mutuo (3535).

RISPOSTA. — Si comunica che, essendo ora completa l'istruttoria, il mutuo di lire 20 milioni chiesto dal comune di Cigliano (Vercelli) per la costruzione del secondo lotto della fognatura sarà proposto, per la concessione, al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua prossima adunanza.

Il Ministro
MEDICI.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui il collaudo, da parte del Ministero, dei lavori di costruzione del primo lotto dell'acquedotto consorziale della Val Tiglione in provincia di Asti non ha ancora avuto luogo; collaudo chiesto dal Presidente del Consorzio durante la esecuzione dei lavori e due volte sollecitato perchè si ritiene che l'opera non sia stata eseguita conforme le norme di cui al capitolo d'appalto. Sullo stato di costruzione di questa opera di pubblica utilità l'nterrogante ha già avuto occasione di richiamare l'attenzione del Ministro con l'interrogazione n. 3288 del 30 novembre 1957. Sta di fatto che mentre sono stati spesi centinaia di milioni dell'erario nessuno dei 26 Comuni consorziati può usufruire dell'acqua potabile; hanno costruito le reti di distribuzione interna solo 3 Comuni, ancora non esistono impianti speciali per la filtrazione e per rendere potabile l'acqua ed inoltre il mancato collaudo di regolarità ed efficienza del primo lotto rende impossibile la sua utilizzazione, per cui l'interrogante chiede di sapere dal Ministro se e quando il collaudo dei lavori eseguiti, richiesto dal Presidente del consorzio, potrà avere luogo (3536).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto finora provvedere alla nomina del collaudatore del I lotto dei lavori di costruzione dell'acquedotto consorziale di Val Tiglione, in quanto il Consorzio concessionario dell'opera ha solo recentemente presentato, all'Ufficio del Genio civile di Asti, gli atti di contabilità finale dei predetti lavori, richiesti fin dal 24 agosto 1957.

Non appena tali atti perverranno a questo Ministero, si provvederà senz'altro a nominare il collaudatore dei lavori suddetti.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal Presidente del Consorzio in parola per la nomina del collaudatore in corso d'opera, si fa presente che detta richiesta venne rivolta quando le opere risultavano già ultimate, come da relativo verbale, per cui il Consorzio venne di ciò avvertito ed invitato a chiudere sollecitamente la contabilità e ad inoltrarla per il collaudo.

Circa, infine, gli altri rilievi mossi dall'onorevole interrogante si confermano le notizie comunicate in risposta alla sua precedente interrogazione n. 3288.

Il Ministro
TOGNI.

FOCACCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di disporre, entro il più breve termine, la più intensa ripresa delle nuove opere a ponente dell'attuale bacino portuale di Salerno, in considerazione delle attività economiche della provincia e del vasto retroterra, che potranno essere incrementate e sviluppate da un efficiente scalo marittimo (3465).

RISPOSTA. — Questo Ministero, allo scopo di venire incontro ai desiderata delle Autorità e degli Enti locali, provvide nel 1947 a mezzo della Commissione dei Piani regolatori dei porti marittimi nazionali alla redazione di un nuovo piano regolatore nel porto di Salerno.

Per la realizzazione dell'opera, la cui spesa di massima fu prevista in lire 3.340.000.000, sono stati già eseguiti i primi tre lotti di lavori per un importo netto di lire 650.000.000 circa.

Le limitate assegnazioni di fondi per opere marittime non hanno consentito, negli ultimi esercizi finanziari, di destinare altri fondi per i lavori di che trattasi.

Al fine di portare a compimento la esecuzione dei lavori di sistemazione di quel porto è stato costituito un Consorzio tra i Comuni marittimi del golfo di Salerno, Enti pubblici e privati.

Detto Consorzio ha presentato una variante al cennato piano regolatore che, mentre mantiene inalterate le opere foranee, prevede il riempimento dell'esistente bacino portuale, creando così delle aree edificatorie per un nuovo quartiere residenziale.

Per la realizzazione dell'opera il cennato Consorzio ha predisposto un piano finanziario, strettamente collegato col piano esecutivo, mediante il quale lo Stato dovrebbe impegnarsi a cedere all'Ente stesso, previa sclassifica, le aree demaniali della spiaggia di Santa Teresa, nonchè quelle da ricavare dal colmamento dell'attuale bacino, mentre l'Ente si dovrebbe impegnare a costruire e cedere allo Stato tutte le opere del nuovo porto.

Tale variante è stata esaminata dalla Commissione dei Piani regolatori dei porti e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali pur riconoscendola, in linea di massima, tecnicamente ammissibile, hanno espresso il parere che la sdemanializzazione e l'alienazione della spiaggia di Santa Teresa ad uso edificatorio possano essere conseguite solamente quando le opere del costruendo nuovo porto abbiano raggiunto un adeguato grado di efficienza, tale da consentire il trasferimento delle concessioni che attualmente esistono sulla cennata spiaggia.

La spesa necessaria per la realizzazione del primo gruppo di tali opere è stata prevista, in linea di larga massima, nella somma di lire 2.350.000.000.

Di recente il cennato Consorzio ha presentato un progetto dell'importo di lire 800 milioni relativo al prolungamento del molo di levante del nuovo porto, progetto che è stato ritenuto meritevole di approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La spesa necessaria per l'esecuzione della opera sarà sostenuta dal detto Ente il quale ha già ottenuto l'adesione degli Enti mutuanti.

Sono in corso tutte le pratiche necessarie per la concessione della costruzione, concessione da autorizzare con provvedimento di legge.

Il Ministro
TOGNI.

GERVASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Rilevato che nella provincia di Arezzo l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro esplica il servizio di esazione dei contributi sindacali per l'Associazione artigiana, con sede in piazza Guido Monaco; verificatisi numerosi casi di artigiani i quali, pur non avendo neppure obbligo associativo con detta organizzazione, trovavano nell'invito al pagamento dei contributi assicurativi anche il contributo sindacale del 6 per cento sulla dichiarazione dei salari;

maturato il fondato dubbio che quella Associazione trasmetta all'Istituto esattore gli elenchi nominativi di ditte artigiane, le quali, pur avendo le caratteristiche di ditte aventi l'obbligo di assicurare i propri dipendenti, non abbiano invece il titolo per dare il diritto all'Associazione di percepire da que-

sti somme di qualunque entità, non avendone nessun obbligo, l'interrogante chiese alla Direzione dell'Istituto l'elenco nominativo degli allibrati per tale esazione; mentre, in un primo tempo, venne assicurato che facendone richiesta scritta lo avrebbe ottenuto, gli fu invece comunicato telefonicamente che in precedenza vi era stato un equivoco e che la Direzione non poteva comunicare cose d'ufficio se non previa autorizzazione dell'Associazione interessata.

Riservandosi ogni ulteriore azione parlamentare per tutto il problema, ritiene di precisare che il diniego dell'ufficio ad esibire documenti, i quali anche per la loro natura dovrebbero essere pubblici, viene a limitare ed a ledere diritti e prerogative parlamentari ai quali l'interrogante non intende rinunciare.

In considerazione di ciò, chiede al Ministro l'elenco nominativo delle ditte artigiane, con relativo indirizzo, residenti nella provincia di Arezzo, allibrate per la esazione di contributi sindacali a favore dell'Associazione artigiana già citata, alla quale l'I.N.A.I.L. compie il servizio di esattore (3592).

RISPOSTA. — Nella provincia di Arezzo, gli artigiani sono associati parte alla Federazione provinciale di Arezzo della Confederazione nazionale dell'artigianato e parte all'Associazione provinciale dell'artigianato. Per questa ultima Associazione, l'I.N.A.I.L. provvede alla esazione dei contributi associativi (come per tante altre Associazioni sindacali) in base ad una regolare convenzione. La sede di Arezzo dell'Istituto chiede, naturalmente, i contributi nella misura del 0,60 per cento, soltanto a quegli artigiani indicati dall'Associazione in elenchi che vengono costantemente aggiornati, sia per l'inclusione di nuovi iscritti, che per cessazioni. L'esazione del contributo avviene in occasione del pagamento dei premi di assicurazione, normalmente a mezzo di bollettino di conto corrente postale, nel quale è chiaramente indicato il titolo della richiesta.

Con tale procedura, è improbabile che l'Istituto richieda contributi ad artigiani non soci dell'Associazione provinciale artigiana nè sembra, pertanto, che ricorrano, nella esazione dei contributi di cui trattasi, le irregolarità lamentate.

Per quanto premesso, non ritengo quindi che sussistano i necessari presupposti, per poter corrispondere alla richiesta formulata dalla S.V. Onorevole nell'ultima parte della interrogazione.

Il Ministro
GUI.

GERVASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in relazione alle disposizioni della legge 13 febbraio 1953, n. 60, ai precedenti rilevabili per la organizzazione mutualistica dei coltivatori diretti, ed indipendentemente dagli incombenti previsti dall'articolo 8 della legge citata, ritenga compatibile il mandato parlamentare con la nomina del Governo alla carica di Presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani (3603).

RISPOSTA. — Debbo comunicare, al riguardo, che questo Ministero ha provveduto alla nomina di cui trattasi attenendosi alle disposizioni di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

Tali norme dispongono, appunto, che il Presidente della Federazione nazionale casse mutue artigiani è nominato su designazione del Consiglio centrale della Federazione stessa e, pertanto, lo scrivente, di concerto con i Ministeri predetti, non ha mancato di uniformarsi alla designazione fatta dal predetto organo elettivo.

Circa la compatibilità di detta nomina col mandato parlamentare questo Ministero, per evidenti motivi di doveroso riguardo nei confronti del Parlamento, non ritiene di esprimere alcun parere in quanto, dalla stessa legge 13 febbraio 1953, n. 60, ogni valutazione in merito è affidata alla competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

Il Ministro
GUI.

GRAMEGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando si intendono pagare le indennità di licenziamento dovute alla signora Tedone Angela vedova Corti da Ruvo di Puglia, previste dall'articolo 18 della legge 9 luglio 1954, n. 431, già liquidate con regolare decreto.

La pratica è di competenza della VIII Divisione Sez. A. C. e porta il numero di protocollo 7/118472 (3356).

RISPOSTA. — Si comunica che con mandato n. 80 del 24 ottobre 1957, Cap. 899 Res. sulla Tesoreria provinciale di Bari, è stato disposto il pagamento della somma di lire 287.330 nette in favore della signora Tedone Angela vedova Corti da Ruvo di Puglia, a titolo di indennità di licenziamento prevista dall'articolo 18 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Detto mandato, dopo la registrazione della Corte dei conti, è stato spedito, per il pagamento, alla Tesoreria provinciale di Bari il 22 novembre 1957, con elenco n. 106.

Il Ministro
MEDICI.

GRANZOTTO BASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere a che punto siano i lavori di accertamento degli esperti incaricati di esaminare lo stato e le condizioni delle opere d'arte e consigliare le misure che valgano a rendere possibile il trasporto di dette opere, per temporanee mostre all'estero; e se non reputi opportuno, con l'approssimarsi di manifestazioni internazionali all'estero, in cui prevalgono quelle opere di pittura, che tali lavori siano portati sollecitamente a termine, onde possa essere realizzata, con tutta sicurezza delle opere scelte, la mostra già annunciata nell'America del Nord e dalla quale tanti benefici di ordine spirituale, specie per quelle popolazioni d'origine italiana, possono ricavarsi (3360).

RISPOSTA. — I lavori di accertamento degli esperti incaricati di esaminare lo stato e le condizioni delle opere d'arte che erano state scelte per la Mostra del Rinascimento italiano negli Stati Uniti, vennero portati a termine nel mese di novembre 1956. Dopo che la Commissione consegnò la propria relazione nella quale sconsigliò l'invio di quattro opere, il Ministero volle sentire anche il parere della seconda Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Questa prese anch'essa diretta visione, insieme col direttore dell'Istituto centrale del restauro, dei dipinti destinati alla Mostra e suggerì di ampliare la lista dei dipinti che era prudente escludere, ai quali nel frattempo vennero ad aggiungersi quelli appartenenti a due Enti non statali che ne avevano revocato il prestito.

Ritenuto che la Mostra così depauperata non avrebbe avuto alcun carattere organico nè avrebbe potuto degnamente corrispondere alle finalità che la motivavano, la seconda Sezione del Consiglio superiore, nella seduta del 6 dicembre 1956, espresse unanime il voto che l'iniziativa della Mostra stessa venisse senza altro abbandonata.

Di conseguenza, questo Ministero e quello degli Affari esteri, d'accordo con i Musei americani, stabilirono di rinunziare definitivamente all'effettuazione della Mostra stessa, regolando, con reciproca soddisfazione, le questioni finanziarie connesse.

La questione della realizzazione della Mostra del Rinascimento italiano negli Stati Uniti è pertanto da tempo chiusa.

Il Ministro
MORO.

IMPERIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) se sono state accertate o sono in via di accertamento le cause che hanno determinato, in Foggia, il 9 febbraio 1957, il crollo di un fabbricato con la morte di ben nove cittadini;

b) se per detta disgrazia vi sono delle responsabilità e a chi esse vanno addebitate;

c) provvedimenti che si intendono adottare a favore dei superstiti della sciagura;

d) se non si ritenga urgente provvedere ad una verifica della stabilità dei molti fabbricati in Foggia vecchi e pericolanti, resi tali anche dagli avvenimenti bellici;

e) se non si ritenga di provvedere una buona volta all'assegnazione di case ai senza tetto che ancora oggi a tanti anni dalla fine della guerra, a causa anche dei fitti esosi degli appartamenti di nuova costruzione, si affollano proprio in edifici vecchi e pericolanti, come nell'ex convento della Maddalena, nei ruderi del vecchio carcere, nella ex caserma Pastore, eccetera, in condizioni igieniche disastrose e con un indice di affollamento non degno di un Paese civile;

f) se, in considerazione di quanto sopra e tenuto conto che il 75 per cento delle abitazioni foggiane sono andate distrutte o danneggiate dalla guerra e che Foggia ha avuto 20.000 morti per i bombardamenti, non si ritenga doveroso, in attesa che venga discussa la proposta di legge n. 611, d'iniziativa dei deputati Magno, Di Vittorio ed altri, presentata alla Camera dei deputati, procedere ad uno stanziamento di fondi per provvedere alle esigenze più immediate ed inderogabili della città (3600).

RISPOSTA. — Il crollo del Palazzo Angeloni in Foggia è stato determinato dalla vetustà del fabbricato, dalla mancata manutenzione, dall'indebolimento delle volte per danni bellici e, soprattutto, dalla costruzione abusiva, effettuata in soffitta, di alcuni pesanti muri divisori.

Gli accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali vengono condotti dall'Autorità giudiziaria.

A favore dei superstiti della sciagura sono stati adottati tutti i possibili provvedimenti assistenziali; tra questi un contributo di lire 100.000 *pro capite*, la sistemazione in abitazioni popolari di nuova costruzione, l'avviamento al lavoro di coloro che ne hanno fatto richiesta.

L'ufficio tecnico del comune di Foggia ha già effettuato 112 sopraluoghi in case che si presumono pericolanti mentre altri 100 sono in corso di espletamento: conosciuto l'esito dei sopraluoghi, il Sindaco notificherà la pericolosità di ogni stabile e provvederà alla sistemazione delle famiglie ivi alloggiate.

Per quanto riguarda l'edilizia popolare si comunica che dal 1950 è stata utilizzata in Foggia la somma di un miliardo e 756 milioni, mentre si sta realizzando un quartiere residenziale che comporta una spesa di due miliardi e 430 milioni di lire.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

IORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che il Provveditore agli studi di Perugia ha disposto la scorsa settimana la interruzione delle lezioni nelle scuole medie ed elementari della città per « costringere gli alunni e gli insegnanti ad ascoltare una conferenza dei missionari della *Pro Civitate Christiana* ».

L'interrogante, mentre fa rilevare l'enorme malcontento provocato nella popolazione perugina, che per tradizione e per educazione è aperta ai più alti valori morali, civili, culturali e religiosi, da sì fatto modo di catechizzazione, chiede al Ministro se manifestazioni del genere siano state autorizzate e in caso contrario quali provvedimenti si intendono prendere (3313).

RISPOSTA. — Premesso che la *Pro Civitate Christiana* organizza in tutte le città d'Italia cicli quinquennali di missioni, durante le quali si svolgono conferenze di carattere esclusivamente religioso, comunico che il Provveditore agli studi di Perugia ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Vescovo perchè fossero autorizzati alcuni missionari della *Pro Civitate* ad intrattenere la scolaresca con brevi conversazioni a carattere teologico-culturale.

Tali conversazioni, della durata di 10-12 minuti, sono state consentite ad integrazione dell'insegnamento di religione e non hanno minimamente turbato l'orario scolastico perchè si sono svolte durante l'ora di religione, alla fine o all'inizio dell'attività scolastica o nei dieci minuti di intervallo fra i due cicli di lezione.

Sembra superfluo dire che non si è ricorso ad alcuna azione coercitiva diretta a fare ascoltare agli alunni le conferenze predette. Anzi, per consentire ai medesimi di rimanere eventualmente in classe, le brevi conversazioni sono state tenute in ambienti diversi e separando i maschi dalle femmine.

Il Ministro
MORO.

IORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi:

1) si è proceduto alla nomina del Commissario governativo all'Istituto educatorio Sant'Anna di Perugia, in quanto non sussistono le ragioni addotte a giustificazione e contenute nella lettera del Provveditore agli studi di Perugia indirizzata al sindaco di Perugia in data 31 ottobre 1957;

2) il Provveditorato agli studi di Perugia non ha dato tempestiva comunicazione del provvedimento all'Amministrazione comunale, giusto anche quanto disposto in merito dal Ministero stesso con lettera del 10 ottobre 1957 e quando la stampa locale ne aveva già informato la cittadinanza con notevole anticipo;

3) si è proceduto alla estromissione dall'incarico delle professoresse Maria Luisa Pintus, Vittorina Reggiolani e Animah de Angelis e alla loro sostituzione con tre suore dell'Ordine del Sacro Cuore, sia pure abilitate all'insegnamento.

A parte la palese violazione di ogni norma democratica e del vigente statuto dell'Istituto, il provvedimento ha suscitato profonda indignazione a seguito anche della lettera di nomina che il Commissario ha inviato agli insegnanti laici rimasti in servizio. Tale lettera, il cui contenuto è fuor di ogni commento, oltre ad informare gli interessati che l'incarico è annuale e senza diritto a conferma e liquidazione della indennità, specifica inoltre che la liquidazione non verrà corrisposta neppure « nel caso di incarichi ripetuti per anni scolastici molteplici » e che « l'accettazione dell'incarico importa l'accettazione delle condizioni indicate alle quali è subordinata » (3314).

RISPOSTA. — Facendo seguito alla risposta inviata all'onorevole interrogante il 16 gennaio ultimo scorso e sciogliendo la riserva ivi formulata in ordine al terzo punto della interrogazione, si comunica che l'educatorio « Sant'Anna » di Perugia si è trovato nella necessità di procedere alla riduzione del personale laico per inderogabili esigenze di bilancio ed ha, pertanto, dovuto utilizzare tre insegnanti appartenenti all'Ordine religioso cui è concessa la gestione del Convitto, alle quali è corrisposta una retribuzione di gran lunga inferiore a quella che veniva corrisposta alle insegnanti Maria Luisa Pintus, Vittorina Roggiolani e Aminah De Angelis.

In dipendenza di tale utilizzazione non è stato possibile riconfermare nell'incarico le tre professoresse sopra indicate, le quali, rispetto alle altre, avevano una minore anzianità in quanto in servizio soltanto nel 1956-57.

D'altra parte, le stesse, assunte con contratto a termine, non potevano dolersi della mancata conferma dovuta alle particolari esigenze di bilancio; nè la mancata conferma stessa pregiudica gli interessi della scuola, dato che è stata operata a favore di insegnanti abilitate

Le insegnanti in questione comunque sono state assegnate in cattedre vacanti presso scuole statali.

La mancata conferma, quindi, non solo non ha recato loro alcun pregiudizio, ma le ha praticamente avvantaggiate, sia per la maggiore entità della retribuzione, sia per la maggiore valutazione che nei concorsi viene attribuita al servizio prestato nelle scuole statali rispetto a quello prestato nelle scuole legalmente riconosciute.

Per quanto riguarda, infine, il contenuto della lettera di nomina che il Commissario dell'Educatorio ha inviato agli insegnanti laici rimasti in servizio, si osserva che, stante la natura giuridica delle scuole legalmente riconosciute, nessun diritto hanno gli insegnanti alla continuità del servizio e, pertanto, anche se trattasi di incarichi ripetuti per anni scolastici molteplici, non spetta agli interessati

alcuna indennità di liquidazione, salvo quella corrisposta dagli Istituti di previdenza, cui il personale insegnante delle scuole legalmente riconosciute deve essere iscritto.

Il Ministro
MORO.

IORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, preoccupato dell'aggravarsi del problema della disciplina del personale insegnante, e, in particolare dall'enorme numero di insegnanti che continuano ad essere distolti dall'insegnamento effettivo per essere « comandati » nei più vari uffici e destinati alle più varie mansioni, chiede al Ministro di conoscere:

1) per ogni Provincia, i nominativi dei maestri elementari, direttori didattici e ispettori scolastici che attualmente siano:

a) « comandati » presso i Provveditorati agli studi, patronati scolastici, enti vari, per i quali, dalle vigenti norme, sia previsto il comando del personale delle scuole elementari;

b) comunque distaccati dal servizio e il cui posto sia o meno affidato ad altro personale, perchè messi a disposizione di Enti e organizzazioni pubbliche o private di qualsiasi natura;

2) l'onere sopportato per il personale distaccato di cui al precedente comma *b*).

Fa inoltre rilevare come il danno maggiore non sia comunque quello finanziario, anche se cospicuo, ma piuttosto quello costituito dallo « stato morboso che il fenomeno degenerativo in atto ha creato in tutto l'organismo della scuola elementare (« Il Giornale d'Italia » del 15 agosto 1957) (3336).

RISPOSTA. — Premetto che la questione dei comandi degli insegnanti elementari è stata recentemente disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, articolo 6, con il quale, tra l'altro, è stato disposto che: « ferme restando le disposizioni di carattere speciale che regolano le destinazioni di personale insegnante nella posizione di comando, il personale insegnante che attualmente non presta servizio nelle scuole, salve le eccezioni predette, deve essere restituito all'insegnamento, per un terzo dal 1° luglio 1957, per un altro terzo dal 1° luglio 1958 e per il rimanente dal 1° luglio 1959 ».

Posso assicurare l'onorevole interrogante che, in esecuzione del citato decreto presidenziale, è stata disposta la restituzione all'insegnamento con decorrenza 1° ottobre 1957 della prima aliquota di insegnanti elementari e che, entro il 1° luglio 1959, tutti gli insegnanti elementari saranno restituiti all'insegnamento, tranne quelli comandati in base a disposizioni di carattere speciale.

Circa i nominativi degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, i quali sono attualmente comandati presso i Provveditorati agli studi, i Patronati scolastici ecc., sono state richieste notizie.

Il Ministro
MORO.

IORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, richiamandosi al disposto dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1942, n. 1097, per il quale: « I maestri elementari straordinari non possono essere comandati nè avere incarichi o comunque destinazioni che li allontanino dall'esercizio del proprio ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. È fatta eccezione per l'insegnamento delle scuole all'estero, in colonia, nei possedimenti italiani », chiede di conoscere se i maestri che con il termine dell'anno scolastico 1957-58 avranno completato il cosiddetto periodo di prova potranno ottenere la nomina ad ordinario qualora siano stati in contrasto col disposto sopracitato durante il triennio, comunque distaccati « dall'esercizio del proprio ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

L'interrogante desidera inoltre conoscere, qualora la risposta al quesito di cui sopra sia affermativa, in base a quali atti i Provveditori agli studi potranno ugualmente decretare la

nomina ad « ordinario » dei maestri in argomento, dal momento che è ovvio non potranno disporre del prescritto parere dell'Ispettore scolastico (3412).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante, richiamandosi al disposto dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1942, n. 1097, chiede di conoscere se i maestri che, con il termine dell'anno scolastico 1957-58, avendo completato un triennio di servizio e non avendo in detto periodo prestato servizio scolastico perchè destinati a mansioni diverse, possano ottenere la nomina a ordinario.

Al riguardo comunico che i maestri straordinari che si trovassero in tali condizioni non potrebbero ottenere la promozione ad ordinario.

Il Ministro
MORO.

LAMBERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga fondate le lamentele relative alla lentezza con cui procede la riliquidazione delle pensioni ai dipendenti statali (in provincia di Sassari, per esempio, su circa 8.000 aventi diritto, soltanto 3.000 o poco più avrebbero avuta sistemata la loro posizione); e se ritenga opportuno adottare provvedimenti che valgano a snellire la procedura, o almeno concedere un congruo acconto in attesa dei calcoli definitivi delle spettanze (3244).

RISPOSTA. — Giova anzitutto premettere che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, occorre effettuare nei riguardi dei vecchi pensionati una vera e propria nuova liquidazione della pensione in godimento, sulla base degli stipendi conglobati, a datare dal 1° luglio 1956.

Tale nuova liquidazione, pur essendo distinta in tre fasi, rispettivamente, dal 1° luglio 1956, dal 1° luglio 1957 e dal 1° luglio 1958, per ragioni tecniche e per definire sin da ora la posizione dei 465.000 circa pensionati statali, anche nei riflessi dei miglioramenti economici futuri, viene effettuata con la emissione di un unico decreto ministeriale.

È noto al riguardo che le operazioni di riliquidazione sono in corso presso le varie Amministrazioni centrali competenti, alle quali, per legge, spetta di eseguire la riliquidazione stessa per i pensionati che in attività di servizio erano alle loro dipendenze.

Tale riliquidazione comporta molteplici adempimenti, dovendosi riprendere in esame l'intera posizione giuridica di ogni singolo pensionato, al fine di stabilire, in base agli atti relativi alla carriera, il nuovo stipendio da considerare in sede di riliquidazione. La procedura relativa è già stata semplificata al massimo e non può essere ulteriormente snellita.

Per quanto di sua competenza il Ministero del tesoro fin dal luglio dello scorso anno, e cioè non appena pubblicata la citata legge n. 734, ha disposto l'approntamento di tutti gli strumenti del caso e adottato tutti gli accorgimenti ravvisati opportuni per rendere sollecito il lavoro della riliquidazione delle pensioni presso le varie Amministrazioni.

Presentemente risulta che molte Amministrazioni hanno già ultimata la riliquidazione delle partite di pensioni di loro competenza; presso altre Amministrazioni, come la Difesa, le Ferrovie e la Pubblica istruzione i lavori relativi sono ancora in corso dato il rilevante numero di partite di pensioni da riliquidare.

Allo stato attuale delle cose risulta che soltanto poche delle 465.000 partite di pensioni non sono state ancora riliquidate.

Per quanto concerne poi la concessione di un congruo acconto si fa presente che la questione, anche a seguito di precedenti analoghe richieste, ha già formato, a suo tempo, oggetto di studio. Al riguardo si è considerato che il miglioramento che ottengono i pensionati dalla riliquidazione varia assai a seconda del grado, dello scatto, dell'anzianità di servizio, della categoria di pensione (diretta o di riversibilità, ecc.). Mentre in molti casi l'aumento è notevole, in altri casi il nuovo trattamento di quiescenza è appena uguale a quello ora in godimento che comprende già l'assegno integrativo temporaneo

del 16 per cento concesso nella prima fase del conglobamento.

In tale stato di cose, le sole concessioni che si sono ravvisate possibili, a titolo di acconto, sono state le seguenti:

a) prosecuzione del pagamento del suddetto assegno integrativo del 16 per cento, assegno che avrebbe dovuto cessare invece per legge dal 1° luglio 1956;

b) prosecuzione del pagamento del caroviveri nelle più elevate misure in vigore fino al 30 giugno 1956;

c) pagamento immediato della nuova pensione riliquidata, non appena firmato il relativo decreto, senza attendere che siano effettuati i controlli della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Altre concessioni, a titolo di anticipo, non si sono rese possbili in quanto avrebbero potuto non rientrare nei limiti dei miglioramenti spettanti agli interessati in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e quindi risultare illegittime.

Il Ministro
MEDICI.

LAMBERTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Diversi laureati in scienze biologiche aspirano a partecipare al concorso per la cattedra di materie scientifiche nelle Scuole di avviamento (Tab. 2 Avv.) ed hanno presentato domanda per partecipare al concorso in atto sul fondamento del bando che elenca fra i titoli che vi danno accesso anche una laurea in scienze non meglio definita.

Ci sono tuttavia dei dubbi se la formula sia applicabile ai laureati in scienze biologiche, come peraltro sembrerebbe giusto.

L'interrogante desidera avere qualche chiarimento sulla questione e sapere se eventualmente il Governo potrebbe promuovere una disposizione legislativa, qualora fosse necessaria, per soddisfare le legittime aspirazioni dei laureati su ricordati (3520).

RISPOSTA. — La laurea in scienze biologiche può essere ritenuta valido titolo di ammissione al concorso esame di Stato per l'insegnamento di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle scuole di avviamento professionale (tabella 2 avv.) indetto con decreto ministeriale 26 agosto 1957.

Ciò anche in relazione all'articolo 3 del Regolamento, approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, il quale dispone che le speciali lauree e diplomi che le università o gli istituti superiori possono stabilire nei loro statuti valgono, di regola, come titoli di ammissione agli stessi concorsi ed esami di abilitazione, per i quali sono validi le lauree ed i diplomi fondamentali conseguiti presso le stesse Facoltà.

Il nuovo regolamento, per gli esami di abilitazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e pubblicato il 28 ottobre 1957, elenca, comunque, espressamente la laurea in scienze biologiche tra i titoli di ammissione agli esami in parola.

Il Ministro
MORO.

LOCATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se si è proceduto alla riliquidazione della pensione n. 3100081, intestata a Lai Antonio Massimo, fu Giovanni (3238).

RISPOSTA. — La riliquidazione della pensione cui si riferisce l'onorevole interrogante è stata già affettuata.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

LOCATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Ritzu Pietro, fu Giuseppe, di Oschiri (Sassari) per la morte per causa di servizio del figlio Nicolò (3294).

RISPOSTA. — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, cui

l'onorevole interrogante si riferisce, è stata istruita e trasmessa al Comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

LOCATELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intende corrispondere la riliquidazione della pensione, dal 1° luglio 1956 ad oggi, chiesta dal vice brigadiere degli agenti di custodia Secchi Salvatore, già in forza alle carceri giudiziarie di Cagliari (3402).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che la pensione all'ex vice brigadiere degli agenti di custodia Salvatore Secchi è stata riliquidata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, con decreto n. 25203 in data 30 settembre 1957. Tale decreto, inviato lo stesso giorno alla Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, trovasi tuttora presso la Corte dei conti per la registrazione.

Si informa, inoltre, che la stessa Ragioneria centrale, il 19 dicembre 1957, trasmise il ruolo provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro di Sassari, in base al quale l'interessato potrà riscuotere quanto gli compete.

Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO.

LOCATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere il suo pensiero sulla improvvisa chiusura, per dissidi interni tra azionisti, dello stabilimento Candeggio e tintoria di Nerviano (Milano), con il doloroso licenziamento di seicento operai ed operaie, alla vigilia di Natale, che dovrebbe essere, per tutti, giorno di pace serena (3461).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopra trascritta mi premuro comunicare alla S.V. Onorevole che il giorno 10 corrente, presso la sede dell'Associazione industriale lombarda, tra la F.I.O.T. provinciale e il Sindacato provinciale tessili aderente all'Unione sindacale provinciale da una parte e i rappresentanti dello Stabilimento candeggio e tintoria di Nerviano (Milano) dall'altra, è stato raggiunto il seguente accordo:

— riassunzione da parte della nuova Società, subentrata alla Società unione manifatture, di n. 560 lavoratori sui 600 in questione;

— impegno da parte della direzione della nuova Società, in caso di ulteriori assunzioni di personale, di dare la precedenza ai 35 tra i 40 non riassunti (in quanto 5 lavoratori sono già in corso di pensionamento) o, in difetto, a loro familiari.

Il Ministro
GUI.

LOCATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando sarà iniziato il pagamento della pensione ad Antonino Cucco, classe 1932, invalido per servizio.

In data 17 agosto 1956 il militare venne assegnato all'VIII categoria con assegni di cura, per anni quattro con decorrenza dal congedo (3505).

RISPOSTA. — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, cui l'onorevole interrogante si riferisce, è stata istruita e trasmessa al Comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

LONGONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, di concerto anche coll'Alto Commissariato di sanità, nella pratica iniziata dal Consiglio di amministrazione del collegio Rotondi di Gorla Minore con ricorso al prefetto di Varese e ad altre Autorità, onde impedire la costruzione di un grosso opificio in-

dustriale di prodotti chimici, prospiciente a brevissima distanza la collina morenica su cui sorgono i fabbricati del Collegio stesso.

Tale collegio, fondato nel 1599 e già dotato del titolo di « regio », ha potuto sottrarsi alle leggi eversive di varie autorità politiche del tempo; conta circa 500 allievi e un passato storico di notevole rilievo, essendone usciti letterati, artisti, ambasciatori, vescovi, parlamentari.

Sembra che, oltre ad evidenti ragioni sanitarie, illustrate nel suddetto ricorso, si verificano nel caso anche gli estremi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cui al Ministro dell'istruzione è commessa l'attuazione e la tutela.

Urgente è anzitutto impedire l'inizio dei lavori, che sembrano consentiti da Autorità comunali del contiguo comune di Salbiate Olona (3144).

RISPOSTA. — Premetto che la zona di Gorla Minore, ove sorge il collegio Rotondi, non è vincolata a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali, onde non avrebbe fondamento un eventuale intervento del Ministero della pubblica istruzione, inteso ad evitare la costruzione, nei pressi del collegio, di un opificio industriale per la produzione di polimeri propilenici ed alchilati di propilbenzolo nel territorio del comune di Solbiate Olona.

D'altronde, come ha comunicato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, dagli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, è risultato che in nessuna fase del ciclo produttivo esistono prodotti intermedi allo stato gassoso capaci di produrre inquinamenti atmosferici. Nè è dato prevedere la formazione di residui liquidi, da immettere in canali di scarico, stante le caratteristiche degli impianti, a ciclo chiuso, e la natura dei procedimenti impiegati nelle singole lavorazioni.

Il Ministro
MORO.

MARCHINI CAMIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione.* — Premesso che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, autorizzava il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad avvalersi stabilmente di personale fornito di laurea del soppresso Ufficio nazionale statistico economico (U.N.S.E.A.), già riassunto in servizio in applicazione dell'articolo 7 della legge predetta;

che la scelta per la nomina di 115 unità del personale stesso ebbe luogo mediante appositi concorsi per titoli, in base a norme stabilite con decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

che a tale personale vennero assegnate le qualifiche allegate alla tabella della citata legge n. 64, e gli venne altresì riconosciuto il trattamento economico degli impiegati statali di grado corrispondente a quello che ricopriva nell'U.N.S.E.A., dopo la parificazione disposta con decreto interministeriale del 31 maggio 1947;

che nel gennaio 1955, allo scopo di chiarire alcune incertezze di interpretazione sulla posizione giuridica del personale in parola, fu emanata la legge 5 gennaio 1955, n. 2, che modificò l'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e stabilì che alle 115 unità nominate venissero applicate, in base ai citati concorsi, le dsposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

che, a seguito di tale legge, il personale di cui trattasi, ritenendo definitivamente chiarita la propria posizione giuridica, che si identificava con quella degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, legittimamente si attendeva di vedersi inquadrato nei ruoli ordinari del personale del Ministero dell'agricoltura;

che a ciò non si è tuttora provveduto, ma, anzi con l'articolo 14 del decreto 11 gennaio 1956, n. 19, del Presidente della Repubblica, si è soppresso il terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 64, per cui sono stati eliminati i previsti scatti quadriennali del 10 per cento sullo stipendio del personale ex U.N.S.E.A., assunto con regolari concorsi per titoli;

constatato che nulla sino a questo momento si è fatto di definitivo in favore di questo benemerito personale che si trova sacrificato nella carriera, danneggiato economicamente e moralmente, interroga per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per offrire la possibilità agli ex dirigenti della U.N.S.E.A. di seguire una carriera regolare, come di diritto spetta ad ogni dipendente dello Stato, inserendoli nei ruoli ordinari del Ministero cui appartengono, oppure istituendo un ruolo speciale, sino ad esaurimento, riservato alle attuali residue unità del gruppo dei 115 (3562).

RISPOSTA. — La posizione del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è stata già definita con la legge stessa nonchè con la successiva legge 5 gennaio 1955, n. 2.

Con tali norme è stato sostanzialmente istituito un « ruolo speciale transitorio » analogo ai « ruoli aggiunti », con la sola differenza che al personale proveniente dal soppresso Ufficio è stato mantenuto il più favorevole trattamento economico per evitare dannose decurtazioni.

Quanto al passaggio del personale di cui trattasi nei ruoli ordinari, si ricorda che detto passaggio avviene alla qualifica di direttore di sezione mediante concorso di merito distinto ed esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro
COLOMBO.

MASTROSIMONE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali ragioni veramente valide impediscano che i trattori agricoli con rimorchio e senza, trasportino lavoratori e braccianti agricoli dai centri abitati alle rispettive Aziende oggi che, per la motorizzazione nelle aziende agricole, c'è penuria di animali da trasporto. Non è possibile — per il più elevato tenore di vita — raggiungere a piedi il posto di lavoro distante 10 e anche 15 chilometri (3509).

RISPOSTA. — Le disposizioni vigenti in materia di circolazione (articolo 65, punto settimo, del Codice della strada) non consentono il trasporto di persone con trattrici agricole con o senza rimorchio.

Il trasporto di persone oltre che con autobus, con rimorchi carrozzati appositamente per il trasporto di persone e con autovetture è ammesso anche, e soltanto eccezionalmente, con autocarri attrezzati.

Naturalmente tali disposizioni sono corroborate da motivi d'ordine tecnico.

Sulle trattrici agricole non esiste costruttivamente che il solo posto per il conducente; è pertanto materialmente impossibile collocare a bordo della trattrice ogni altra persona.

I rimorchi agricoli non si prestano ad essere attrezzati per il trasporto di persone così come avviene per gli autocarri. È sufficiente mettere in evidenza che i rimorchi agricoli, per l'uso cui sono generalmente destinati, hanno una sospensione piuttosto rigida e sono privi di ammortizzatori. Per cui su un fondo stradale, non in perfette condizioni di manutenzione (come sono per lo più le strade secondarie percorse dalle trattrici), possono prodursi sobbalzi del rimorchio tali da proiettare le persone fuori del pianale. In tali circostanze, come è noto, trovarono la morte, nel 1954 in Piemonte, due mondine ed altre dieci rimasero ferite.

Il Ministro
ANGELINI.

MASTROSIMONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare nelle località dove l'imponibile di manodopera in agricoltura è calcolato non sull'effettivo ma sul presuntivo fabbisogno di personale in base ad un coefficiente ettaro-coltura anche quando aziende agricole, che si sono allineate nella motorizzazione e nella meccanizzazione ai progressi moderni, hanno diritto ed aspettano finalmente cospicui sgravi di manodopera e di giornate lavorative (3510).

RISPOSTA. — Circa quanto forma oggetto della sopra riportata interrogazione mi pregio di comunicare alla S.V. onorevole, anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quanto segue.

L'imponibile di manodopera in agricoltura si estrinseca nell'avviamento obbligatorio di lavoratori alle aziende interessate, secondo la loro capacità di assorbimento, valutata in base ad elementi tecnici. In tale materia non può farsi questione di « effettivo impiego », perchè questo può solo riguardare il consuntivo di manodopera liberamente assunta.

Il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, prevede che il carico massimo da imporsi alle aziende sia determinato, non in via astratta, ma dopo concreta valutazione, all'inizio di ogni annata agraria, di tutti gli elementi tecnici, oltre che sociali, che concorrono alla determinazione del numero dei lavoratori da avviare per ogni « ettaro-coltura ».

Tale valutazione è effettuata dalle apposite Commissioni provinciali previste dall'articolo 4 di detta legge e forma oggetto di proposta ai Prefetti per la emanazione del decreto di imponibile relativo a ciascuna campagna agraria.

Da ciò può dedursi che la procedura e le cautele adottate assicurano un completo esame di tutti gli elementi di ordine tecnico e sociale, necessari per determinare in ciascuna campagna le capacità di assorbimento di manodopera da parte delle aziende agricole, compreso quello inerente alla meccanizzazione e alla motorizzazione agricola.

Non è tuttavia possibile definire con una formula rigida e generale in quale misura concorrono i diversi elementi alla determinazione del carico di imponibile, essendo questo il risultato di una sintesi e di una valutazione complessiva, intesa a conciliare, in ciascuna Provincia, le esigenze di avviamento dei lavoratori e le possibilità di assorbimento da parte delle aziende agricole.

Durante la corrente campagna agricola, questo Ministero non ha mancato di trasmettere ai Prefetti, insieme alla autorizzazione ad emettere l'imponibile di manodopera nella loro Provincia, particolare raccomandazione di non trascurare le esigenze tecniche delle aziende interessate, e, tra queste, devesi certo annoverare anche lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

Il Ministro
GUI.

MASTROSIMONE. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere quali ragioni veramente « economiche » limitano la concessione degli scontrini di viaggio a riduzione solamente ad 8 per i sottufficiali in pensione anche se questi hanno famiglie composte di numerosi figli a carico (3511).

RISPOSTA. — La concessione di scontrini di viaggio a riduzione a favore dei pensionati dello Stato comporta, uniformemente, il rilascio di otto scontrini annui per il titolare e per la sua famiglia.

Non è possibile effettuare discriminazioni, nè a seconda della categoria, come ad esempio quella benemerita dei sottufficiali, nè a seconda della composizione familiare, sia per le complicazioni che ciò comporterebbe, sia, altresì, per le incongrue soluzioni che ne deriverebbero in rapporto alle svariatissime situazioni familiari.

Le ragioni economiche per le quali il numero degli scontrini è limitato a otto sono evidenti. Trattasi, infatti, di un limite generico all'uso di una concessione di tariffa ridotta che già comporta un minore introito a carico del bilancio statale di varie centinaia di milioni.

Il Ministro
ANGELINI.

MENGHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che il mausoleo dedicato in Gaeta a Lucio Munazio Planco ha avuto gravi danni per i bombardamenti dell'ultima guerra;

2) se, come accertamenti tecnici riconoscono, è urgente ripararli onde non compromettere la stabilità dell'intera vetusta costruzione;

3) se non ritenga corrispondente alla dignità nazionale procedere ai restauri, che non richiedono una somma cospicua, a spese dello Stato senza attendere le elargizioni elemosiniere di altri Paesi;

4) se non ravvisi l'opportunità, in occasione delle celebrazioni bimillenarie straniere, di fare una solenne commemorazione del fondatore di Basilea e di Lione in Tivoli, sua città natale, avvalendosi della collaborazione del Comune e di locali benemeriti cultori di storia ed arte (3359).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già provveduto all'integrale ripristino del Mausoleo di Munazio Planco in Gaeta, senza fare appello alla generosità di altri Paesi. Mercè un intervento finanziario di lire 8.500.000, infatti sono stati èseguiti la demolizione di tutte le sovrastrutture moderne del vecchio semaforo, impiantato dal Ministero della difesa-marina, il restauro delle opere murarie e il ricollocamento *in situ* degli elementi monumentali sconvolti dagli eventi bellici, nonchè tutti quei lavori necessari a restituire alle pristine condizioni di decoro e di integrità uno dei monumenti dell'antichità classica meglio conservati, di grande interesse architettonico e storico.

L'inaugurazione del restauro è avvenuta il 6 ottobre 1957, alla presenza di parlamentari e delle autorità provinciali e comunali, e con l'intervento festoso di una comitiva di circa trecento gitanti svizzeri (fra cui autorità comunali e cantonali di Basilea), venuti in Italia appunto per la celebrazione del bimillenario della fondazione della loro città di Basilea. L'inaugurazione del Mausoleo — caratterizzata da cerimonie culturali, ricevimenti offerti dalle autorità locali e da manifestazioni di amicizia italo-elvetica — è stata accompagnata da quella dell'asfaltatura della strada di accesso a Monte Orlando, ove sorge il Monumento, curata dalla Provincia e dal Comune, e dall'inaugurazione dell'illuminazione notturna del Mausoleo, disposta a spese dell'Ente provinciale del turismo di Latina.

Il Ministro
MORO.

MENGHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se ritenga necessario di fare eseguire immediatamente i restauri alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Palestrina che per vetustà e per i danni subìti dai bombardamenti durante la guerra minaccia di crollare da un momento all'altro. L'ingegnere Corsetti dei vigili del fuoco di Roma in una sua obiettiva perizia ha rilevato la gravità delle lesioni e il pericolo imminente. La Chiesa costituisce un raro gioiello d'arte sacra che assolutamente occorre salvare;

2) i motivi per cui sono stati sospesi i lavori di riadattamento e di stabilità nella cattedrale di Palestrina che attendono da tempo la definizione (3515).

RISPOSTA. — La Chiesa Santa Maria degli Angeli in Palestrina, a causa delle precarie condizioni di stabilità, è stata già da tempo chiusa al culto.

Nei sopraluoghi effettuati dall'ufficio del Genio civile competente sono state notate numerose e vaste lesioni alle volte, il distacco delle strutture portanti trasversali, causate in parte dal cedimento del sottosuolo, e lo schiacciamento di nuclei murari. Tali dissesti hanno turbato le condizioni statiche del Sacro edificio sì da consigliarne la chiusura al culto.

La Soprintendenza ai monumenti per il Lazio ha dichiarato che la Chiesa in questione ha un interesse artistico molto limitato in quanto consta di una modesta facciata e di alcune trascurabili decorazioni ottocentesche di trascurabile valore, e si è espressa favorevolmente per la demolizione, facendo però rilevare l'esistenza di un piccolo affresco da salvaguardare, rappresentante un episodio di Santa Chiara sito in un vecchio locale posto dietro il coretto. Il distacco e relativo restauro dell'affresco è in corso da parte della Soprintendenza alle gallerie.

Contemporaneamente, a tutela della pubblica incolumità si è reso necessario l'immediato inizio dei lavori di demolizione delle strutture dissestate, a cura del competente ufficio del Genio civile.

Per quanto riguarda i lavori di riparazione della Cattedrale di Palestrina, si comunica che è in corso presso la Prefettura di Roma, a cura del Ministero della pubblica istruzione, la procedura relativa alla espropriazione delle botteghe antistanti l'ingresso della Cattedrale e che debbono essere demolite in attuazione del piano di ricostruzione della zona.

I lavori di riparazione dei danni bellici nella Cattedrale stessa che sono stati affidati in concessione al Vescovo di Palestrina, non sono totalmente sospesi in quanto, in attesa del perfezionamento delle pratiche di esproprio suindicate, che consentiranno la riparazione della facciata, sono in corso le opere di riparazione interna.

Il Ministro
TOGNI.

MOLINARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare in favore dei professori stabilizzati.

Il numero dei professori stabilizzati è accertato o accertabile, il trattamento economico è voce fissa nel bilancio del Ministero e in considerazione che molte agevolazioni sono state concesse agli appartenenti ai ruoli speciali transitori chiede se il Ministero della pubblica istruzione non ritenga sia il caso di esaminare, anche per venire incontro alle legittime aspettative della categoria, la possibilità di inquadrare i predetti professori nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori (3612).

RISPOSTA. — Occorre subito precisare che non può stabilirsi alcun parallelismo fra gli insegnanti dei ruoli speciali transitori e gli insegnanti stabilizzati, in quanto i primi godono di uno *status* giuridicamente simile a quello dei professori dei corrispondenti ruoli ordinari, entro i limiti di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, mentre gli stabilizzati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 3 agosto 1957, n. 744, alle norme di stato giuridico vigenti per gli insegnanti non di ruolo.

Ciò premesso, non si vede, comunque, come possa prevedersi l'iscrizione nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti stabilizzati, stante la necessità, secondo l'ordinamento vigente, di accedere ai ruoli organici soltanto attraverso regolari concorsi per esami e, considerato altresì che, per effetto di recenti provvedimenti e in particolare della legge 12 agosto 1957, n. 799, ruoli speciali transitori debbono ritenersi praticamente soppressi.

Si fa presente, comunque, che per gli insegnanti con diritto a stabilità è prevista, dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, una riserva della metà dei posti nei concorsi a cattedre; tale riserva, a giudizio del Ministero è sufficiente ad assicurare al personale in parola un'agevole sistemazione in ruolo.

Il Ministro
MORO.

MOLINARI (SANMARTINO, DI ROCCO, CUSENZA, CARISTIA, ROMANO Antonio). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, nell'imminenza delle proposte modifiche alle tariffe dei trasporti ferroviari, sarà tenuta in considerazione la particolare incidenza dei trasporti dei vini siciliani massime per percorsi superiori a 1.000 chilometri e per mezzo dei carri di quindici tonnellate.

Sarebbe, infatti, addirittura esiziale alla detta industria vinicola un ulteriore aumento di oneri che, rendendole più difficile o addirittura impossibile il collocamento dei prodotti, ne aggraverebbe in maniera allarmante la già grave crisi (3537).

RISPOSTA. — I trasporti di vino a carro, con carichi vincolati al peso minimo di 15 tonnellate e su percorrenze di almeno 1.000 chilometri (ivi compresi, quindi, anche quelli provenienti dalla Sicilia) allorchè i provvedimenti tariffari previsti dallo schema di decreto presidenziale — su cui si è già espresso il Comitato interministeriale dei prezzi e at-

tualmente all'esame del Consiglio dei ministri — si renderanno operanti, beneficeranno di sostanziali riduzioni di tariffa.

Rispetto all'attuale trattamento tariffario, la nuova classe di prezzi, la n. 59, applicabile secondo il progetto a trasporti del genere, comporterà, infatti, una riduzione del 2,50 per cento.

Il Ministro

ANGELINI.

MONALDI (RUSSO Luigi). — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se per doveroso omaggio alle vittime ed in considerazione del profondo turbamento ingenerato nell'opinione pubblica dal luttuoso avvenimento di Alberobello, nel quale quattro creature sono decedute a seguito di trattamento vaccinale antidifterico ed altre sono rimaste gravemente intossicate, non ritenga opportuno chiarire la natura e le modalità di effettuazione di controlli statali sulla produzione di sieri e vaccini e, nel caso specifico, quali controlli sono stati effettuati; se siano state disposte indagini per chiarire la natura e le cause che hanno ingenerato il gravissimo incidente e quali risultanze ne siano emerse (3633).

RISPOSTA. — Nei giorni 9, 10 e 11 gennaio ultimo scorso, nell'ambulatorio comunale di Alberobello, sono stati sottoposti a vaccinazione preventiva antidifterica e antivaiolosa n. 69 bambini, dei quali:

n. 66 a vaccinazione associata;

» 2 a vaccinazione antidifterica;

» 1 a vaccinazione antivaiolosa.

Le vaccinazioni sono state eseguite, rispettivamente:

a) con Anadifteral I serie AD. 6.R, prodotto dall'Istituto sieroterapico Sclavo di Siena (confezione novembre 1957, scadenza novembre 1961), sottoposto, come di norma, al controllo dell'Istituto superiore di sanità (numero di controllo S.V. 168);

b) con Vaccino antivaioloso dell'Istituto sieroterapico milanese, serie 199 n. 3179, scadenza 8 aprile 1958, sottoposto al controllo dell'Istituto superiore di sanità il 25 marzo 1957 (numero di controllo S.D. 16).

Pur non essendo dimostrato il rapporto causale fra la morte dei bambini e la iniezione del vaccino antidifterico, l'A.C.I.S. ha disposto, con la collaborazione della Ditta produttrice, il reperimento della partita di vaccino di cui facevano parte le fiale adoperate ad Alberobello (80.000 fiale della serie « 6.R. Anadifteral »), sospendendone l'impiego.

Le operazioni vaccinali, dirette dall'ufficiale sanitario e dal medico condotto, si sono svolte nei locali dell'ambulatorio comunale.

Diciannove dei bambini vaccinati, poche ore dopo la inoculazione del vaccino, presentavano vomito iniziale, in alcuni casi biliare; diarrea acquosa o mucosa, in un solo caso ematica; eritema di tipo scarlattiniforme, con localizzazione soprattutto al volto ed al tronco, accompagnato da prurito; temperatura generalmente alta, che, nei casi a decorso favorevole si è rapidamente normalizzata. Nei casi letali si è avuta ipotermia premortale; irrequietezza alternata a sopore e, in coincidenza con le punte ipertermiche, convulsioni, polso frequente, con punte tachicardiche fino a 180 pulsazioni al minuto, succulenza del viso e del dorso dei piedi, lieve epatomegalia senza splenomegalia. Tutti i predetti ammalati hanno presentato fenomeni reattivi nel punto delle iniezioni. Nei sopravvissuti si è riscontrata la formazione di ascessi dopo una settimana.

La cura dei piccoli pazienti si è rivelata subito difficile, trattandosi di una sindrome tossica eccezionale e di genere nuovissimo (un solo precedente, infatti, si ricorda in Italia dall'anno in cui fu introdotta la vaccinazione antidifterica obbligatoria).

Quattro sono state le vittime di questa dolorosa fatalità, della quale non è ancora nota la ragione. Tutte le misure sono state, peraltro, adottate per accertare le cause dei fatti.

Chiuso l'ambulatorio comunale e sequestrato il materiale occorso per le operazioni vaccinali, la Magistratura ha nominato un collegio di cinque periti per l'esame delle risultanze dell'inchiesta tuttora in corso, mentre le fiale

residue della confezione destinata ad Alberobello sono state inviate all'Istituto superiore di sanità per gli ulteriori esami chimici e batteriologici.

Il consueto riserbo circonda, ovviamente, l'indagine giudiziaria, ed è pertanto doveroso per l'Amministrazione sanitaria astenersi anche dalla formulazione di ipotesi, il cui valore sarebbe, comunque, problematico.

È opportuno, tuttavia, ricordare, anche per corrispondere alla richiesta della S. V., quali siano i metodi ed i sistemi di preparazione e di controllo dei vaccini per convincersi che soltanto una tragica fatalità può rendere vani gli accorgimenti e le precauzioni posti in essere in questo campo per la tutela della pubblica salute.

La produzione del vaccino antidifterico, secondo la formula più moderna delle tossine difteriche svelenate e rese immunizzanti con sali di alluminio, è fornita, in Italia, da tre Istituti sieroterapici: uno di Milano, uno di Siena ed uno di Napoli, oltre al vaccino che viene importato dall'estero.

Il materiale profilattico è elaborato inizialmente dai germi difterici, coltivati artificialmente nei laboratori di produzione del vaccino: si tratta, in questo primissimo stadio della preparazione, di una sostanza dotata di azione tossica, la quale viene però successivamente ed immediatamente svelenata a seguito di procedimenti chimici, di effetto sicuro, che le tolgono qualsiasi tossicità specifica, pur lasciandole la capacità di indurre nell'organismo umano, quando vi sia stata iniettata, il potere di evocare un contravveleno all'infezione, utile in caso di eventuali futuri incontri con il bacillo difterico.

Pur essendo già stato privato della sua pericolosità, il prodotto presenta in questo stadio ancora alcuni elementi estranei, che possono essere causa di qualche reazione a tipo febbrile od allergico: per questo si fa ricorso ad un processo di purificazione, al termine del quale il laboratorio dispone di un vaccino puro e completamente innocuo. Questo viene, poi, a scopo di osservazione, mescolato con particolari prodotti chimici, i quali hanno il potere di uccidere i germi che eventualmente fossero venuti ad inquinare in un secondo tempo la preparazione.

Il metodo stesso di allestimento del vaccino offre, pertanto, sicura garanzia di innocuità per l'uomo. Malgrado tale certezza teorica, ogni singola fase della lavorazione del prodotto è sottoposta a controllo di innocuità.

In un primo tempo, infatti, si accerta che nella sostanza non vi siano germi difterici o di altro genere; poi si saggia sull'animale da esperimento la mancanza di tossicità sia del vaccino grezzo che del vaccino purificato e, da ultimo, del prodotto finito. Ad ogni singolo stadio della preparazione si ripetono inoltre gli esami di laboratorio per accertare che nessun germe estraneo sia venuto ad inquinare il prodotto stesso. Segue, infine, il controllo delle autorità sanitarie, il quale si effettua su campioni delle singole partite, prelevati dai medici provinciali presso gli stabilimenti di produzione ed esaminati, a Roma, dall'Istituto superiore di sanità. La immissione in commercio delle singole partite, rigorosamente individuate per serie, numero progressivo delle fiale e scadenza, è subordinata agli accertamenti dell'Istituto, il quale deve stabilire caso per caso la innocuità e, in pari tempo, l'attività del vaccino ai fini profilattici.

Tale sistema di controlli, ispirato ai più sicuri dati della scienza ed attuato con scrupolo ed alto senso di responsabilità esclude, in linea teorica, un rapporto di causalità necessaria tra la vaccinazione antidifterica e la morte dei bambini di Alberobello. Comunque, quando i periti nominati dalla Magistratura avranno concluso le loro delicate e difficili indagini, si saprà con certezza quale sia stata la precisa ragione del luttuoso episodio. Occorre, tuttavia, sottolineare il carattere assolutamente eccezionale dell'evento, tanto più evidente se si pensa ai milioni di iniezioni profilattiche antidifteriche praticate in Italia dal giorno in cui la vaccinazione è stata resa per legge obbligatoria.

L'Alto Commissario

MOTT.

NEGRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover svolgere una indagine intesa ad accertare se il modo con cui l'I.N.A.M. ha proceduto all'inquadramento del proprio personale possa considerarsi giuridicamente ed eticamente corretto, sia per quanto concerne i criteri adottati, sia per quanto riflette la loro applicazione.

Per conoscere inoltre se non ritenga di dover invitare l'Istituto a pubblicare la graduatoria derivante dal punteggio tecnico (quello cioè legato ai titoli) in modo che ciascuno possa controllarne l'esatta corrispondenza ai titoli posseduti e valutabili in modo non discrezionale, e ricorrere contro eventuali omissioni (2442).

RISPOSTA. — L'inquadramento del personale dell'I.N.A.M. è avvenuto come è noto, a seguito di criteri predeterminati con l'ausilio anche di un parere del Consiglio di Stato, pubblicati tempestivamente ed accettati dagli interessati i quali, in taluni casi, ed a seguito di ricorso, hanno ottenuto la rettifica dei criteri menzionati.

Oggetto dell'inquadramento è stata la sistemazione in ruolo di oltre 9.000 dipendenti provenienti dalle disciolte Casse mutue e in posizioni differenti gli uni rispetto agli altri ed è da tale difficile operazione che sono derivate situazioni, lamentate anche in talune interrogazioni parlamentari, che — peraltro — l'apposita Commissione di inquadramento non ha potuto in alcun modo eliminare, nonostante, per conciliare gli opposti interessi, abbia proceduto alla preventiva pubblicazione delle norme di inquadramento.

Ad esempio, per tauni casi particolari (come quelli relativi ai combattenti, reduci, eccetera) è da considerarsi che l'inconveniente lamentato si è verificato solo per due ruoli — quelli che hanno in comune la dotazione di posti di organico per gli ultimi due gradi — e non per gli altri quattro i cui posti di grado iniziale sono stati parimenti messi a concorso con le speciali agevolazioni per essi previste.

Di fronte, però, al limitato numero di ex combattenti, compresi fra gli impiegati di più recente assunzione, non soddisfatti nelle proprie aspettative e che comunque non avrebbe neppure potuto avvalersi di una soluzione diversa da quella adottata, sta la grande massa degli altri combattenti che, in sede di espletamento dei concorsi e nelle varie forme stabilite, ha avuto quel largo riconoscimento che è doveroso nei confronti di così benemerita categoria.

In merito alla questione in argomento si può, in definitiva, concludere che la grande massa dei dipendenti dell'I.N.A.M. ha accettato l'inquadramento, che non poteva non concedere notevoli benefici in relazione alla stabilità dell'impiego ed alle future stabilità di carriera.

Ciò è dimostrato anche dalla circostanza che, su circa 9.000 dipendenti inquadrati, solo 180 circa hanno presentato ricorso avverso la qualifica loro attribuita. È significativo — peraltro — che di tali ricorsi, a tutt'oggi, l'Ente ne ha vinto 60 e perduti 5.

Inoltre, la legge 27 ottobre 1957, n. 1035, che ha ratificato, con modifiche, il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'I.N.A.M., ha disposto la istituzione di ruoli speciali ad estinzione sia per il personale amministrativo che sanitario.

La istituzione di tali ruoli speciali è da connettersi alla particolare situazione scaturita dal complesso delle operazioni d'inquadramento e si ha motivo di ritenere che gran parte delle situazioni lamentate potranno essere eliminate.

Il Ministro
GUI.

NEGRONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della lettera inviata da un membro della Commissione consultiva della Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane ai Presidenti delle Casse mutue provinciali, invitandoli ad una riunione preparatoria della Assemblea nazionale, scritta su carta intestata della detta Federazione e con espressioni equivoche di presunte intese con altri

componenti la Commissione consultiva e con rappresentanti di organizzazioni artigiane, il che poteva naturalmente trarre in inganno i destinatari sorprendendone la loro buona fede. Conseguentemente, l'interrogante desidera di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro del lavoro in merito al grave fatto denunciato (3477).

RISPOSTA. — Mi pregio comunicare alla S. V. onorevole che questo Ministero è venuto a conoscenza della lettera oggetto della interrogazione soltanto alcuni giorni prima della riunione indetta con la lettera in argomento.

Poichè, come giustamente rileva la S. V. onorevole, la lettera in questione poteva determinare la sensazione che la riunione fosse stata indetta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane o, quanto meno, con la sua collaborazione, questo Ministero è intervenuto tempestivamente presso la Federazione, che ha precisato, con un proprio telegramma a tutti i Presidenti delle Mutue provinciali, che la riunione stessa non era dovuta a sua iniziativa.

Il Ministro
GUI.

PALERMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali al cittadino Ferrara Mauro fu Orazio, classe 1912, domiciliato in Casavatore (Napoli), via San Pietro 13, è stato negato il permesso di caccia malgrado gli ottimi precedenti penali del richiedente (3497).

RISPOSTA. — Nessuna istanza risulta recentemente pervenuta alla questura di Napoli da parte del signor Ferrara Mauro per ottenere la licenza di porto di fucile.

Dagli atti della stessa Questura risulta, peraltro, che una istanza prodotta nel 1954 da persona le cui generalità corrispondono a quelle indicate dalla S.V. Onorevole non potè trovare accoglimento a norma del primo comma dell'articolo 12 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in quanto l'interessato risultava inadempiente all'obbligo della istruzione della prole.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

PALLASTRELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quale azione esso intenda svolgere affinchè la Società petroli d'Italia provveda sollecitamente ad iniziare i lavori di perforazione per la ricerca del petrolio nelle località di Velleia (Velleia del comune di Lugagnano) e Montechino (Montechino di Gropparello) ottemperando all'impegno relativo e al quale per il termine di tempo stabilito era subordinata, secondo il decreto, la concessione pena la decadenza (3576).

RISPOSTA. — Le concessioni « Velleia » e « Montechino », alle quali si riferisce l'onorevole S.V., furono prorogate con decreti ministeriali rispettivamente del 27 ottobre 1953 e 30 marzo 1955.

All'atto della proroga l'Amministrazione ritenne necessario obbligare la Società titolare ad affrontare, previo perfezionamento delle indagini geologiche e geofisiche, la ricerca profonda.

La Società petroli d'Italia è stata, pertanto, obbligata ad eseguire, con adeguati mezzi, un programma di perforazione profonda, preceduto da una esauriente campagna geofisica.

Per lo sviluppo di detto programma fu imposto il termine di 5 anni a decorrere dal 30 marzo 1955.

Le concessioni di cui trattasi, a termine della legge petrolifera 11 gennaio 1957, n. 6, devono essere confermate, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, ed in tale occasione verranno confermati gli obblighi di lavoro sopracitati.

Per quanto detto, appare evidente che il termine di tempo stabilito per lo sviluppo del programma di ricerca profonda non è ancora trascorso.

Il Sottosegretario di Stato
MICHELI.

PASTORE Raffaele. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere il motivo per cui il sindaco di Noicattaro (Bari) anzichè consegnare i libretti di pensione agli aventi diritto, libretti ricevuti dall'I.N.P.S. per la pensione a contadini, li abbia consegnati all'Associazione Bonomiana, per consentire a questa di obbligare i contadini a tesserarsi presso quella associazione (3601).

RISPOSTA. — I libretti di pensione, inviati dall'I.N.P.S. al sindaco di Noicottaro per la consegna agli aventi diritto, non sono stati consegnati all'Associazione dei coltivatori diretti, ma sono stati recapitati al domicilio degli interessati, l'8 febbraio ultimo scorso, dai messi comunali.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

PELLEGRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sono i motivi di « preminente interesse pubblico » che, nell'opinione del vice prefetto di Trieste, dottor Macciotta, ostano alla indizione dei comizi elettorali per la rinnovazione — nello spirito e nella lettera della legge — del Consiglio comunale di Trieste; e per conoscere, inoltre, l'opinione del Ministro, sulla necessità di dare alla città di Trieste la sua legittima rappresentanza eletta, e con ciò porre fine alla dannosa ed antidemocratica gestione commissariale (3502).

RISPOSTA. — Il vice prefetto reggente la prefettura di Trieste attesa la assoluta esigenza di assicurare l'urgente definizione di molti essenziali adempimenti di legge e di impellenti problemi cittadini rimasti accantonati a causa della lunga paralisi funzionale degli scaduti Organi elettivi, ha ritenuto opportuno, nell'interesse della cosa pubblica, procrastinare l'indizione delle elezioni amministrative. Ciò al duplice scopo di evitare ogni soluzione di continuità nell'opera intrapresa dal Commissario preposto alla provvisoria gestione dell'Ente e di non compromettere la normale affluenza degli elettori alle urne, in considerazione che l'inclemenza della stagione invernale avrebbe potuto negativamente influire sul regolare svolgimento delle elezioni stesse.

È da prevedere che alla convocazione dei comizi nel comune di Trieste sarà provveduto non appena cessate dette cause ostative.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

PELLEGRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se a conoscenza della anormale situazione in cui si trova l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari (Gorizia), ridotta per le dimissioni del Consiglio comunale alla sola Giunta, non consideri necessario la indizione di elezioni, con cui dare a quel Comune una regolare amministrazione (3578).

RISPOSTA. — Il termine, meramente ordinatorio, entro il quale ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, dovrebbe essere rinnovato il Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari non è ancora scaduto.

Peraltro, sarebbe da evitare la concomitanza con la campagna elettorale per le prossime consultazioni elettorali politiche.

È da prevedere quindi che le elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale di Ronchi saranno effettuate dopo le elezioni politiche.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

PETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se è suo intendimento provvedere, di concerto col Ministro del lavoro, al ripristino delle graticciate costruite a difesa del bacino montano « Regina Major » di Maiori, distrutte dall'alluvione che funestò il Salernitano nell'ottobre del 1954, mediante l'istituzione di cantieri scuola, utilizzando la mano d'opera locale che già diede buona prova nei lavori di imbrigliamento eseguiti negli anni 1948-49 (3304).

RISPOSTA. — Nel bacino montano del torrente « Regina Mayor », questo Ministero ha provveduto, nei decorsi esercizi finanziari, al ripristino delle graticciate distrutte dall'alluvione verificatasi nel 1954, all'impianto di nuovi manufatti in legname ed alla costruzione di opere in muratura per il consolidamento di zone franose.

Si fa rilevare, però, che non tutte le frane verificatesi nel bacino montano di cui trattasi sono suscettibili di sistemazione, in quanto, in alcuni casi, la caduta dell'imponente massa di acqua ha determinato l'asportazione del manto vegetale e dello strato terroso, mettendo a nudo la roccia sottostante.

Comunque i predetti interventi saranno continuati in relazione al programma cantieri che sarà predisposto dal competente Ufficio del lavoro.

A questo proposito, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che non mancherà di esaminare favorevolmente la richiesta della S.V. Onorevole relativa alla istituzione di un cantiere di lavoro, qualora detto cantiere venga incluso nel piano suppletivo che gli Uffici del lavoro sono stati autorizzati a predisporre per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro
COLOMBO.

PETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in aderenza ai propositi espressi in sede di discussione del bilancio di previsione 1957-58 relativamente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, affermando « doversi provvedere innanzi tutto alla modifica di quelle esistenti per farle coincidere con le circoscrizioni amministrative », creda di poter accogliere le richieste di cui all'ordine del giorno dell'interrogante proposto e discusso nella seduta del 22 ottobre 1957 (3488).

RISPOSTA. — In risposta alla sua interrogazione, relativa al trasferimento della pretura di Sapri sotto la giurisdizione del tribunale di Sala Consilina, il quale dovrebbe, a sua volta, essere sottoposto alla giurisdizione del Distretto della Corte di appello di Napoli, la informo che tale problema sarà, a tempo opportuno, sottoposto al parere della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge delega 27 dicembre 1956, n. 1443.

Il Ministro
GONELLA.

RAVAGNAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che la stessa mareggiata che ha provocato il lamentato sinistro del Delta Polesano ha altresì rotto i deboli e insufficienti argini dell'isola Bacucco sita nel territorio del comune di Chioggia, inondando 30 ettari di terreno, mentre si deve all'abnegazione dei sinistrati stessi se l'intera isola non è andata sommersa; e se, in conseguenza di ciò, non ritiene di dar corso ai lavori di difesa organica e definitiva dell'isola stessa già da lungo tempo progettati.

L'interrogante chiede inoltre al Ministro se non intenda intervenire presso i competenti organi di Governo affinchè i danni subìti vengano risarciti (3352).

RISPOSTA. — A causa della mareggiata del 10 novembre 1957 si è nuovamente verificato l'allagamento dell'isola del Bacucco che ha interessato circa 20 ettari di terreno.

Questo Ministero si è da tempo preoccupato del problema ed ha fatto redigere dagli Uffici tecnici dipendenti due progetti di prolungamento delle arginature di Brenta ed Adige in corrispondenza delle foci, per i rispettivi importi di lire 40 milioni e lire 30 milioni, progetti che non è stato possibile finanziare date le esigue disponibilità di bilancio e le difficoltà alle quali si è dovuto far fronte, anche ultimamente, per la nota situazione del Polesine.

Le opere suddette saranno, comunque, tenute presenti nei prossimi esercizi finanziari compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi e le altre analoghe urgenti opere della stessa zona.

Il Ministro
TOGNI.

RAVAGNAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere: nella considerazione che l'isola Bacucco, sita nell'Adriatico tra la foce del Brenta e quella dell'Adige, e sulla quale lavorano oltre un centinaio di coltivatori di minuscoli appezzamenti, è periodicamente danneggiata dalle mareggiate e dalle piene dei due fiumi; e che la più recente alluvione ha avuto luogo il 10 novembre 1957 alla stessa data e per le stesse cause del Delta polesano fronteggiante il mare; se non intenda finanziare l'esecuzione del progetto di difesa organica dell'isola stessa già da tempo compilato dal Genio civile locale (3503).

RISPOSTA. — Si conferma quanto è stato già comunicato al senatore Ravagnan in data 3 febbraio corrente anno, in risposta alla sua precedente analoga interrogazione n. 3352.

Il Ministro
TOGNI.

RAVAGNAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda sollecitare la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 36 milioni alla Cooperativa edilizia ferroviaria « Ruota alata » di Mogliano Veneto, già prescelta e segnalata dal Ministero dei trasporti da circa due anni e da tale data ancora in attesa della relativa concessione (3570).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il mutuo di lire 36 milioni chiesto dalla Cooperativa edilizia fra ferrovieri « Ruota alata » di Mogliano Veneto rientra tra quelli da concedersi tramite l'Amministrazione ferroviaria (articolo 10 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165), alla quale la Cassa depositi e prestiti ha di recente assegnato un complessivo finanziamento di lire 280 milioni.

Spetta all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ripartire il predetto finanziamento fra le varie cooperative ferroviarie.

Il Ministro
MEDICI.

RAVAGNAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in considerazione della vasta permanente disoccupazione che infierisce nel comune di Chioggia, la cui depressione cronica lo fece già prescegliere per il noto e tramontato esperimento di piena occupazione, non intenda disporre affinchè, oltre gli attuali 4 cantieri di lavoro, altri ne vengano assegnati, in modo da assorbire almeno 500 unità (3571).

RISPOSTA. — Al comune di Chioggia, in relazione all'esperimento di piena occupazione ivi effettuato e in considerazione dell'opportunità di rendere graduale il passaggio alla normalità delle occasioni di lavoro riguardanti il Comune stesso, sono state, con piano straordinario, assegnate, a sollievo della disoccupazione — nel corrente esercizio finanziario — n. 54.380 giornate-operaio per l'istituzione di n. 12 cantieri per disoccupati.

L'importo a carico di questo Ministero è di lire 49.583.390.

Quanto precede è il massimo che si è potuto fare nell'ambito degli stanziamenti disponibili della situazione generale.

Assicuro comunque che la situazione del comune di Chioggia, ben nota a questo Ministero, sarà tenuta particolarmente presente in sede di destinazione di eventuali residui degli stanziamenti del corrente esercizio finanziario.

Il Ministro
GUI.

ROFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere notizie in merito ai risultati dei concorsi banditi con decreto 15 marzo 1956 (reg. Corte dei conti 16 maggio 1956, reg. 29, p. 297) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1956, n. 157, pagina 1828, per i posti di ruolo vacanti nei Conservatori di musica di Stato. Risulta che le Commissioni furono radunate nell'autunno 1956 e riconvocate nel corso dell'anno 1956-57. Sinora nessuna notizia ufficiale sui risultati è stata diramata dal Ministero (3565).

RISPOSTA. — I concorsi, banditi con decreto ministeriale 15 marzo 1956, per posti di ruolo nei Conservatori di musica hanno subito un ritardo nel loro svolgimento a causa della necessità di richiedere al Consiglio di Stato un parere relativo al sistema di formazione delle graduatorie.

Di 27 concorsi peraltro 20 sono stati espletati. Presentemente il Ministero sta procedendo al completamento delle pratiche amministrative inerenti ad essi (registrazione alla Corte dei conti, richiesta di titoli preferenziali ai candidati, eccetera).

I rimanenti 7 concorsi sono in via di imminente espletamento.

Il Ministro
MORO.

ROMANO Antonio. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di riprendere in esame il progetto che prevedeva una deviazione del tronco ferroviario nel tratto tra Villarosa ed Enna, deviazione che in base al vecchio progetto partirebbe dalla località sottostante alla collina, ove è sita la stazione di Seggio, e giungerebbe in contrada Sant'Anna, per riallacciarsi al tronco ferroviario Enna-Scarlata.

Con detta deviazione verrebbe abbandonato definitivamente il tratto che percorre la zona franosa, la quale da anni impone all'Amministrazione delle ferrovie spese ingenti e che attualmente è causa di interruzione ferroviaria, che dura da più settimane.

Il nuovo tronco attraverserebbe una zona che non ha mai dato segni di instabilità, assicurando la continuità e la sicurezza del traffico.

Attuando detto progetto la nuova stazione ferroviaria di Enna potrebbe sorgere in località Sant'Anna, molto vicino alla città, zona in continuo sviluppo edilizio, tanto da potersi considerare il nuovo centro abitato (3490).

RISPOSTA. — La deviazione su nuova sede del tratto di linea tra Villarosa ed Enna compreso nella zona in frana comporterebbe, semprechè tecnicamente attuabile, un'ingente spesa, dell'ordine di alcuni miliardi, che non è possibile finanziare nell'attuale situazione del bilancio ferroviario.

Peraltro, il movimento franoso in atto interessa una vastissima zona a monte della linea ferroviaria, per cui le notevoli opere di consolidamento e di sistemazione occorrenti rivestono, per la loro natura ed estensione, carattere di pubblica utilità, e non possono pertanto far carico all'Amministrazione ferroviaria.

Quest'ultima, comunque, ha già allo studio le opere da eseguire, nell'ambito della sede ferroviaria, per ripristinare l'esercizio sulla linea Villarosa-Enna e per garantirne la sicurezza, opere che verranno eseguite non appena la massa in frana avrà raggiunto uno stato di equilibrio.

Il Ministro
ANGELINI.

RUSSO Salvatore. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quando sarà dato il parere dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in riferimento alla pratica di pensione dell'ex militare Cipriano Salvatore fu Giovanni, classe 1931, da Piazza Armerina, posizione numero 95966/53 (3331).

RISPOSTA. — Si comunica che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha notevolmente intensificato la sua attività nello scorso anno, come rilevasi dal seguente prospetto:

Pratiche giacenti al 1° gennaio 1957	n.	14.426
Pratiche pervenute nel 1957 . .	»	15.002
	n.	29.428
Pareri espressi nel 1957 . . .	»	23.469
Pratiche inevase al 31 dicembre 1957	n.	5.959

Nel 1956, invece, i pareri espressi furono soltanto 10.703 (ossia meno della metà del 1957) e le pratiche rimaste inevase al 31 dicembre 1956 ammontavano a ben 14.426.

Da quanto innanzi si rileva che nel 1957 l'attività del Comitato ha registrato un'intensificazione tale da consentire la definizione di un numero di pratiche più che doppio di quello dell'anno precedente.

Conseguentemente, nonostante il sempre crescente numero delle pratiche in arrivo, l'arretrato globale è diminuito di circa 8.500 pratiche, riducendosi, al 31 dicembre 1957, a 5.959 pratiche, tutte pervenute negli ultimi 4-5 mesi e concernenti categorie non elevate e proposte negative, in quanto i casi più gravi vengono esaminati con precedenza assoluta.

I risultati di cui sopra, pur costituendo un passo decisivo verso la totale eliminazione dell'arretrato, avrebbero potuto essere largamente superati, qualora il ritmo dei lavori negli ultimi due o tre mesi non fosse stato alquanto rallentato dall'epidemia influenzale, che ha limitato notevolmente gli interventi di molti membri alle adunanze.

Per quanto concerne in particolare la pratica del signor Salvatore Cipriano, si informa che essa, pervenuta al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie alla fine del mese di luglio 1957, è stata presa in esame il 18 dicembre scorso dal Comitato medesimo, che, ritenendo l'infermità non dipendente da causa di servizio, si è pronunciato in senso negativo alla concessione della pensione, conformemente alla proposta dell'Amministrazione.

Si soggiunge che in data 10 corrente la pratica è stata restituita, completa del prescritto parere, al Ministero della difesa-Esercito, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato
SPALLINO.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è informato:

1) che la stazione ferroviaria di Villarosa (Enna), Comune di 12 mila abitanti, è ancora priva di illuminazione elettrica;

2) che l'Ente siciliano di elettricità ha preventivato per l'allacciamento la modesta spesa di lire 650 mila.

Si desidera sapere se il Ministro è deciso ad accogliere la richiesta dell'E.S.E. e a superare con sollecitudine le difficoltà burocratiche, tenendo anche presente che a causa di un difficile trasbordo, derivato da notevole frana, i passeggeri vanno incontro a gravi disagi per l'assenza di una regolare illuminazione della stazione di Villarosa (3518).

RISPOSTA. — L'Amministrazione delle F.S. ha più volte esaminato la possibilità di illuminare elettricamente la stazione di Villarosa, e la cosa sembrava possibile, in quanto il Comune interessato aveva progettato di estendere l'illuminazione pubblica alla strada che dalla città conduce alla stazione (chilometri 6), il che avrebbe facilitato e notevolmente ridotto le spese per l'attivazione dell'impianto di illuminazione elettrica della stazione stessa. Tale progetto però non ha avuto seguito.

È esatto che l'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.) ha preventivato per l'allacciamento di cui trattasi la modesta spesa di lire 650 mila, ma in proposito devo far presente:

a) tale preventivo si riferisce solo alla costruzione di un breve tratto di linea a 20.000 V. per portare l'energia ad alta tensione in una cabina di trasformazione da costruirsi a cura e spese delle F.S. (essendosi l'E.S.E. rifiutato di costruire la cabina e di fornire energia a bassa tensione);

b) le F.S. oltre a costruire la suddetta cabina dovrebbero costruire la linea di allacciamento a bassa tensione con una spesa di lire 2.000.000;

c) le F.S. dovrebbero inoltre costruire l'impianto elettrico di utilizzazione, con una spesa di lire 1.500.000; per cui la spesa complessiva ammonterebbe ad oltre lire 4 milioni, e non a sole lire 650.000.

Dati gli attuali rigidi criteri di economia e l'insufficienza dei fondi stanziati per lavori del genere, l'Amministrazione ferroviaria si trova, per ora, nell'impossibilità di realizzare l'allacciamento in questione, a meno che l'E.S.E. sia disposto a fornire direttamente energia elettrica a bassa tensione (costruendo esso la cabina di trasformazione) oppure che

il Comune, o altri interessati all'allacciamento di cui trattasi, contribuiscano nelle spese necessarie.

Aggiungo infine che per rendere meno difficoltoso il trasbordo dei viaggiatori nella stazione di Villarosa in conseguenza della interruzione della linea, dovuta alla nota frana, l'Amministrazione ferroviaria ha provveduto ad illuminare meglio la zona mediante un impianto provvisorio di illuminazione elettrica alimentato con batterie.

Il Ministro
ANGELINI.

RUSSO Salvatore. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se nel prossimo esame delle tariffe dei trasporti per ferrovia sarà discussa la condizione particolare dei prodotti vinicoli siciliani.

Si fa presente che gli interessi vitali della Isola esigono un trattamento favorevole nel trasporto di tali prodotti, specialmente per percorsi superiori a mille chilometri e con carri di quindici tonnellate.

Si chiede assicurazione in proposito anche per tranquillizzare le categorie interessate (3527).

RISPOSTA. — I trasporti di vino a carro, con carichi vincolati al peso minimo di 15 tonnellate e su percorrenze di almeno 1.000 chilometri (ivi compresi, quindi, anche quelli provenienti dalla Sicilia) allorchè i provvedimenti tariffari previsti dallo schema di decreto presidenziale — su cui si è già espresso il Comitato interministeriale dei prezzi e attualmente all'esame del Consiglio dei ministri — si rendano operanti, beneficeranno di sostanziali riduzioni di tariffa

Rispetto all'attuale trattamento tariffario, la nuova classe di prezzi, la n. 59, applicabile secondo il progetto a trasporti del genere, comporterà, infatti, una riduzione del 2,50 per cento.

Il Ministro
ANGELINI.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene utile di istituire corsi di avviamento professionale e di addestramento presso le carceri in generale e in particolare presso il carcere giudiziario di Enna, che ne ha fatto regolare richiesta.

Si fa rilevare che tali corsi, dando una qualificazione ad individui portati a violare la legge spesso per miseria e ignoranza, li mettono in condizione, espiata la pena, di affrontare con minori difficoltà l'inserimento nella vita sociale e la tentazione di una ricaduta nel delitto (3573).

RISPOSTA. — Pur riconoscendo l'importanza dell'addestramento professionale dei detenuti, ai fini del loro futuro inserimento nella vita sociale, mi corre l'obbligo di fare rilevare che le disposizioni in vigore, in materia di addestramento professionale dei lavoratori, consentono l'intervento di questo Ministero per il finanziamento di corsi da svolgere presso Centri di addestramento professionale o sedi occasionali, la cui idoneità sia prevalentemente riconosciuta da questo Ministero medesimo, il quale deve potere esercitare controlli organizzativi e tecnico-didattici, attraverso i propri organi periferici che, ovviamente, non potrebbero esercitarsi nei confronti degli stabilimenti di detenzione.

Il Ministro
GUI.

RUSSO Salvatore (ASARO, GRAMMATICO, NASI). — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se è informato che le Officine meccaniche siciliane (O.M.S.S.A.) del gruppo I.R.I. con sede a Palermo, malgrado i precisi impegni presi dal Governo, mancano di commesse e sono perciò costrette a restare inattive, determinando la disoccupazione dei 250 lavoratori e la miseria di altrettante famiglie;

2) se il Governo ha elaborato un piano ed intende intervenire per far cessare la situazione incresciosa dell'O.M.S.S.A. di Palermo (3385).

RISPOSTA. — La precaria situazione dello stabilimento O.M.S.S.A. è ben conosciuta ed attentamente seguita da questo Dicastero.

Detto stabilimento, come è noto, svolge la sua prevalente attività nel campo delle revisioni e delle riparazioni di motori per automotrici ferroviarie in esercizio nel Compartimento siciliano. Il relativo volume di lavoro però, si è appalesato insufficiente a saturare l'attuale capacità produttiva dello stabilimento stesso.

Non si è naturalmente mancato di ricercare in altri settori produttivi la possibilità di integrare l'attività dell'azienda senza peraltro pervenire a risultati economicamente soddisfacenti.

Pertanto, si è reso necessario provvedere ad un razionale programma di completo riordinamento dell'azienda — il quale è tuttora in corso di accurato studio — anche in relazione alla qualità ed alla quantità delle lavorazioni da eseguire, nell'ambito della richiesta che il mercato è in grado di offrire.

Il Ministro
BO.

RUSSO Salvatore (CONDORELLI, FIORE, GRAMMATICO, ASARO). — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritiene di prendere in esame la situazione della Valle del Dittaino in provincia di Enna allo scopo di finanziare i lavori per la diga Bozzetta sul torrente Nicoletti tenendo presente che:

1) da tempo esiste il progetto delle opere redatto a spesa della Cassa;

2) nulla o quasi nulla ha fatto la Cassa del Mezzogiorno per la provincia di Enna se si toglie qualche opera marginale destinata a fornire acqua ed energia elettrica a territori di altre Provincie;

3) la provincia di Enna presenta gli indici più sfavorevoli fra le Provincie siciliane per quel che si riferisce al reddito *pro capite*, alla mano d'opera agricola, all'industrializzazione, all'analfabetismo, ecc.;

4) la diga sul torrente Nicoletti è destinata non solo ad irrigare circa 4 mila ettari di terra, ma a dare un notevole impulso alla industrializzazione di zone assai povere di reddito, ma ricche di mano d'opera ed afflitte dalla crisi zolfifera;

5) la Regione siciliana ha espresso la volontà di dare un contributo a questa importante opera (3411).

RISPOSTA. — In merito all'affermazione secondo cui la Cassa per il Mezzogiorno nulla avrebbe fatto per la provincia di Enna, si precisa che il Comprensorio di bonifica dell'Alto Simeto e dell'Altesina e Alto Dittaino, all'infuori di una porzione dei tenimenti comunali di Castel di Judica e di Raddusa, che ricadono in provincia di Catania, è incluso per l'intero nei confini della stessa provincia di Enna.

Per la esecuzione di opere che interessano direttamente il citato Comprensorio, il programma dodecennale della Cassa ha previsto uno stanziamento di lire 4.900 milioni. Altre lire 5.449 milioni sono state stanziate nel detto programma per opere da eseguirsi nello stesso Comprensorio, che sono però legate a prevalenti utilizzazioni di altri Comprensori di bonifica, ma che, comunque, apportano il beneficio dell'occupazione di mano d'opera locale.

La stessa provincia di Enna, inoltre, è interessata per notevoli superfici del Comprensorio di bonifica montana del Simeto e dal Comprensorio di bonifica di Caltagirone, per i quali il menzionato piano dodecennale prevede uno stanziamento complessivo di lire 9.100 milioni, larga parte dei quali risulta destinata alla esecuzione di lavori proprio nei territori ricadenti nella provincia in parola.

In ultimo, può affermarsi che lo stato di avanzamento dei programmi della Cassa relativo ai comprensori suddetti superi, attualmente, tra le opere già concesse e quelle in corso di concessione, il 60 per cento degli importi sopra specificati.

Per quanto attiene le facilitazioni per i miglioramenti fondiari, esse, in rapporto alle varie zone di intervento della Cassa, sono estese da tempo al 96 per cento della superficie della provincia.

Per quanto riguarda l'invaso « Nicoletta », alla cui realizzazione sembra precipuamente rivolta l'attenzione degli onorevoli interroganti, la Cassa non ha mancato di considerare, sin dai suoi primi programmi annuali, l'opportunità di eseguire l'opera, destinando — allo scopo di accertarne le possibilità tecniche e il grado di convenienza economica — appositi fondi per i necessari studi preliminari e di progettazione.

Infine, si fa presente che nelle apposite riunioni indette allo scopo di definire per ciascun comprensorio i programmi dodecennali d'intervento della Cassa, fu stabilito, d'accordo con i rappresentanti di tutti gli Organi regionali e locali interessati presenti alle dette riunioni, di escludere, per il momento, l'invaso Nicoletta dal programma dodecennale con la riserva di un suo riesame in sede di formulazione di futuri programmi.

Il Ministro
CAMPILLI.

RUSSO Salvatore (FIORE, MANCINO, ASARO). — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere come il suo Ministero ha provveduto a facilitare l'esportazione della manna da frassino, in armonia con l'ordine del giorno accettato dal Governo nella discussione ultima del bilancio del commercio con l'estero (3456).

RISPOSTA. — In rapporto alla interrogazione sopra descritta si ritiene opportuno far presente che l'esportazione della manna da frassino non è soggetta ad alcuna formalità da parte italiana, in quanto essa può essere effettuata su diretta autorizzazione delle dogane verso qualsiasi destinazione.

Anche nei confronti del Brasile, Paese particolarmente interessato al prodotto in questione, l'esportazione può essere effettuata senza licenza ministeriale.

Il problema riveste pertanto carattere esclusivamente commerciale in quanto è connesso con la possibilità di impiego del prodotto stesso e, nello stesso tempo, con le difficoltà che derivano dal maggior consumo da parte delle industrie utilizzatrici di altri prodotti migliori e di più basso costo.

L'industria farmaceutica, dove la manna trovava il suo maggiore impiego, oggi non la richiede che in misura molto ridotta, disponendo di altri prodotti che rispondono meglio alle proprie esigenze.

Questo Ministero comunque, nell'ambito della propria competenza, continuerà a seguire il problema e non mancherà di adottare quelle iniziative che potranno ulteriormente agevolare l'esportazione della manno da frassino.

Il Ministro
CARLI.

RUSSO Salvatore (GRAMMATICO, ASARO, NASI). — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e del commercio e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere:

1) cosa c'è di vero nella minaccia di chiusura dello stabilimento O.M.S.S.A. di Palermo, controllato dall'I.R.I.;

2) se risponde a verità che l'I.R.I. ha rinunciato a costruire un grande stabilimento in Sicilia;

3) quali conferme possono dare che una seria politica d'industrializzazione, con massicci interventi da parte di Enti statali, si vuole fare in Sicilia, come in tutte le occasioni viene dichiarato da uomini responsabili del Governo (3068).

RISPOSTA. — Al riguardo, anche a nome del Ministro dell'industria e del commercio, nonchè del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, mi pregio comunicare che non sussiste alcun intendimento di provvedere alla chiusura dello stabilimento O.M.S.S.A. di Palermo: per ovviare alla precaria situazione di tale Azienda — come ho già avuto modo di informare le SS. LL. onorevoli in occasione della risposta data all'interrogazione n. 3385 — è in corso di studio un razionale programma di completo riordinamento dell'azienda medesima.

Per quanto riguarda la possibilità di costruire in Sicilia il preannunziato nuovo grande complesso siderurgico I.R.I. posso informare che non è ancora avvenuta la scelta della località dell'Italia meridionale, dove esso sorgerà.

A tale proposito, giova, comunque, tener presente che lo stabilimento in questione dovrà operare con criteri di economicità, secondo i noti principi informatori dell'attività delle aziende a partecipazione statale; pertanto, la scelta dell'ubicazione dell'impianto stesso sarà ovviamente determinata dalla constatata esistenza *in loco* dei presupposti, che consentano all'iniziativa di affermarsi e di prosperare, anche in relazione agli orientamenti produttivi dello stabilimento da costruire.

Infine, posso assicurare che da parte dell'I.R.I. sarà attuato un nuovo programma di investimenti finanziari, intesi ad incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634.

In occasione della concreta stesura di tale programma, non si mancherà di tenere in debito conto le esigenze della Sicilia, comparativamente a quello delle altre zone dell'Italia meridionale ed insulare.

Il Ministro
BO.

RUSSO Salvatore (NASI, GRAMMATICO, CARISTIA). — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1) se, come è stato più volte promesso da rappresentanti del Governo, si pensa di provvedere ai finanziamenti integrativi per l'esecuzione del programma di opere, predisposto dall'Ente siciliano di elettricità, considerato che senza una rilevante produzione di energia elettrica nell'Isola e senza l'irrigazione di terre, oggi povere di reddito a causa della siccità, lo sviluppo dell'agricoltura ed i programmi d'industrializzazione sono destinati a restare nel campo delle buone intenzioni;

2) se si è decisi a portare alla discussione in Parlamento durante la presente legislatura le proposte di legge tendenti ad accordare tali finanziamenti integrativi (3332).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, alla quale si risponde anche per conto del Ministero dell'industria e del commercio, si comunica che a favore dell'Ente siciliano di elettricità è stato disposto con decreto-legge 2 gennaio 1947, n. 2, e con decreto-legge 31 luglio 1947, n. 1033, un contributo decennale a carico dello Stato per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica nell'Isola.

Tale contributo, dell'importo complessivo di 32,795 miliardi di lire figura in parti eguali nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste degli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

In atto, poi, è in corso di studio, presso il Ministero dei lavori pubblici, apposito disegno di legge con il quale verrebbe opportunamente regolato il problema del finanziamento dei programmi futuri dell'Ente di che trattasi.

Per quanto attiene, infine, la possibilità della discussione in Parlamento durante la presente legislatura delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati in materia di finanziamenti e contributi all'E.S.E., non si è in grado, come è ovvio, di fornire notizia alcuna.

Il Ministro
MEDICI.

SERENI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'esito della domanda di contributo, richiesto in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991, dal consorzio di irrigazione Groppoli Talaverno (comune di Mulazzo, provincia di Massa Carrara) in data 8 ottobre 1957 (3476).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha la possibilità di accogliere la domanda del Consorzio di irrigazione Groppoli-Talaverno, intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa per un impianto di irrigazione, a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in quanto l'opera interessa terreni che non ricadono in comprensorio di bonifica montano nè fanno parte di zona classificata territorio montano a termini della legge stessa.

Di ciò il Consorzio interessato ha già avuto notizie da parte del dipendente Ispettorato ripartimentale delle foreste di Massa Carrara competente per territorio.

Il Ministro
COLOMBO.

SPALLICCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando intenda aprire una strada decorosa di accesso all'Ara Pacis sulla collina di Medeuzza presso Redipuglia, in sostituzione dell'impraticabile tratturo attraverso il quale ora si raggiunge il monumento dedicato alla fraternità dei popoli (3418).

RISPOSTA. — La strada di accesso all'Ara Pacis sulla collina di Medeuzza in provincia di Gorizia appartiene al comune di Medea a cui compete perciò la manutenzione e la sistemazione di cui ha necessità, giacchè si trova da tempo in istato di abbandono.

Il Ministro
TOGNI.

SPALLICCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda a verità quanto è stato rilevato nel settimanale « L'Espresso » del 17 novembre 1957 a proposito della restituzione delle opere d'arte italiane da parte della Repubblica federale di Bonn.

E cioè:

a) se il Governo italiano abbia effettivamente « sostenuto debolmente » il ministro plenipotenziario Rodolfo Siviero nell'opera da lui svolta quale capo della Delegazione italiana per la restituzione delle opere d'arte trafugate durante la guerra;

b) se il Ministero sia a conoscenza che, nel settembre scorso, l'Ambasciatore tedesco Frederich Janz abbia proposto al ministro plenipotenziario Siviero di desistere dal reclamare le opere d'arte in questione, e che, in tal caso, il Siviero « avrebbe avuto la riconoscenza non solo del Governo tedesco ma dello stesso Governo italiano »;

c) se infine il Ministero sia « disposto a gettare la polvere dell'oblio » sulla restituzione di quelle opere d'arte.

Un chiarimento ufficiale, a quanto è detto nel citato settimanale, s'impone alla serietà della nostra diplomazia, e si desidera ancora sapere se il Ministro non ritenga opportuna la pubblicazione dell'elenco delle opere d'arte che si reclamano dalla Germania, con unita la documentazione che la Delegazione italiana dice di avere consegnata ai rappresentanti del Governo federale (3450).

RISPOSTA. — La questione del recupero delle opere d'arte italiane asportate durante la guerra non può essere valutata se non considerando tutta l'attività svolta fino dalla fine del conflitto, il complesso delle opere finora recuperate, e la nuova azione che si viene ora svolgendo ed è da poco iniziata. Chi tenga conto di questa visione complessiva non può certo condividere il punto di vista espresso da alcuni periodici circa l'asserita insufficienza dell'interessamento del Governo italiano. La Delegazione presieduta da Rodolfo Siviero, della quale fanno parte illustri studiosi e professori universitari, nonchè alti funzionari designati dai rispettivi Ministeri, ha sempre avuto il pieno appoggio del Governo e delle rappresentanze diplomatiche italiane, appoggio che le ha consentito di svolgere il suo lavoro in Germania durante il periodo di occupazione militare da parte delle Potenze Alleate, e di condurre, in seguito, trattative che si sono concluse con la restituzione delle opere dei così detti « gruppi Hitler » e « gruppo Goering ».

Nulla risulta al Ministero degli affari esteri circa passi compiuti da parte germanica per indurre il Capo della Delegazione per le restituzioni a desistere dal proseguire le ricerche delle opere scomparse.

La ripresa delle conversazioni italo-tedesche (che si sono svolte a Treviri dal 12 al 15 dicembre ultimo scorso e si sono concluse con la costituzione di un Comitato misto ristretto, destinato ad operare in Germania e in Italia) vale a dimostrare, meglio di qual-

siasi affermazione, come il Governo italiano sia ben lungi dal disinteressarsi delle opere ancora non recuperate.

In questa fase della ricerca, non sembra sia il caso di pensare a portare a conoscenza del pubblico la documentazione esistente: una divulgazione del genere non solo non riuscirebbe di alcuna utilità alla Commissione e alle autorità che dovranno proseguire le indagini, ma potrebbe anche rendere la loro opera più difficile.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

SPASARI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — In merito ai concorsi a posti di veterinario condotto periodicamente banditi dalle Prefetture, per sapere se non ritengano opportuno estendere anche ai candidati a detti concorsi il beneficio della esenzione della documentazione di rito, in analogia a quanto già accordato ad altre categorie di candidati a pubblici concorsi (3543).

RISPOSTA. — Poichè la materia che forma oggetto della presente interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato si risponde quanto segue, anche a nome del Ministro dell'interno.

La possibilità di estendere l'efficacia del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie è stata prospettata da questi Uffici al Consiglio di Stato, il quale, esclusa in base ai principi generali l'interpretazione analogica della norma, ha ritenuto che le disposizioni in parola si riferiscono esclusivamente alla procedura dei concorsi per l'accesso alle carriere statali.

È stato, pertanto, predisposto un disegno di legge, attualmente all'esame delle Amministrazioni interessate, per l'applicazione delle norme previste dal decreto presidenziale numero 368 del 1954 ai concorsi sanitari, disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

L'Alto Commissario
MOTT.

SPASARI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto attualmente si verifica in Italia in merito ai concorsi, per esami e per titoli, a posti di veterinario condotto, periodicamente banditi dalle Prefetture e cioè che le diverse Commissioni esaminatrici seguono, per la valutazione dei titoli dei concorrenti, criteri soggettivi e comunque ben differenti di volta in volta e da Provincia a Provincia.

L'interrogante chiede se non si ritenga di riparare con urgenza a questo inconveniente col nominare una competente Commissione la quale formuli un elenco dei titoli utili in detti concorsi ed assegni a ciascuno di essi un valore ben definito, definitivo ed uguale in tutte le città d'Italia.

Fa presente che in tal senso si è anche pronunciato il Congresso nazionale dei veterinari italiani tenutosi in Viareggio nel maggio-giugno 1957 (3544).

RISPOSTA. — Poichè la materia che forma oggetto della presente interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato si risponde quanto segue anche a nome del Ministro dell'interno.

La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli nei concorsi a posti di veterinario condotto rientra nella discrezionalità delle Commissioni giudicatrici, che vi provvedono seguendo l'ordine di preferenza dei titoli stessi indicato dall'articolo 48 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La nomina di una Commissione, allo scopo di formulare un elenco generale di titoli e di assegnare un preciso valore a ciascuno di essi, non troverebbe, pertanto, alcuna giustificazione nel sistema della legge, la quale, invece, riconosce una sfera di larga discrezionalità all'attività delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli, nel presupposto che non è logicamente possibile prevedere e disciplinare, in via generale, tutte le mutevoli situazioni di fatto nè graduare in astratto e in via preventiva le diverse categorie di titoli professionali, scientifici e di altra natura.

L'Alto Commissario
MOTT.

SPEZZANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai le richieste di contributo per la costruzione di un edificio scolastico avanzate per ben tre volte nel corso degli ultimi tre anni dal comune di Rota Greca (provincia di Cosenza) siano state fino ad oggi sistematicamente respinte malgrado sia stato ampiamente documentato come le scuole del detto Comune siano allogate in miserabili « catoi » umidi e malsani (3443).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che il comune di Rota Greca ha presentato, nell'esercizio finanziario in corso, domanda intesa ad ottenere, a' sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria alla costruzione di un edificio scolastico.

Assicuro che tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici in sede di programmazione delle opere di edilizia scolastica da ammettere a contributo.

Il Ministro
MORO.

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile posizione assunta dal prefetto di Chieti in ordine ai seguenti fatti interessanti l'amministrazione comunale di Ortona.

Nel comune di Ortona la ditta ingegnere O. Zecca che è la ditta produttrice dell'energia elettrica distribuita alla popolazione della contrada Foro, fu a suo tempo autorizzata ad installare alcuni strumenti di misurazione nella cabina elettrica di proprietà comunale situata in detta contrada Foro e data in consegna alla ditta Viscardi Tenaglia concessionaria per la distribuzione dell'energia stessa.

Ora è accaduto che, durante un temporale scoppiato in un non precisato giorno del mese di settembre 1956, la cabina in questione ha preso fuoco e che i materiali in essa contenuti, tra i quali gli strumenti della ditta ingegnere O. Zecca, sono andati distrutti.

Secondo logica la ditta Zecca per i danni riportati avrebbe dovuto rivolgersi, se assicurata, all'Istituto assicuratore, oppure, se riteneva che l'incendio dipendesse da qualcuno, alla ditta distributrice dell'energia elettrica che, come si è detto, aveva in consegna la cabina; invece essa, compilato un elenco degli oggetti che asserisce essere andati distrutti, si è rivolta al Comune chiedendo il pagamento di lire 1.098.000 a titolo « risarcimento danni ».

La Giunta municipale di Ortona riunitasi d'urgenza, nonchè respingere l'assurda pretesa della ditta Zecca, deliberava in data 14 marzo 1957, reg. n. 84, con i poteri del Consiglio di liquidare alla richiedente la somma di lire 800.000 al dichiarato titolo di risarcimento danni.

Sottoposta però tale delibera al Consiglio, questo consesso rifiutava di ratificarla assumendo che la ditta Zecca non aveva alcun titolo per richiedere al Comune un risarcimento per danni.

A questo punto il prefetto di Chieti invece di lasciare che la vertenza insorta tra il Comune e la ditta Zecca si svolgesse sull'unico piano possibile e cioè quello privatistico, interveniva d'autorità e inviava un Commissario col compito di ratificare quella delibera di Giunta che il Consiglio motivatamente aveva respinto.

Il sopraggiunto Commissario infatti con propria delibera n. 149, in data 7 dicembre 1957, ratificava la delibera di Giunta ma, fatto sintomatico, decideva di contenere il risarcimento del danno in lire 400.000.

Tutto ciò esposto l'interrogante chiede se non si ravvisi nel comportamento del Prefetto un eccesso di potere, se di conseguenza non si ritenga di dover intervenire per richiamare il prefetto di Chieti alla stretta osservanza dei propri doveri ed in ogni caso se non si ritenga di promuovere, nei confronti di tutti coloro che hanno costretto il Comune a pagare alla ditta Zecca la non dovuta somma di lire quattrocentomila, procedimento di responsabilità (3484).

RISPOSTA. — Nel 1951 il comune di Ortona, per venire incontro alle necessità degli abitanti della frazione Foro, provvide, a proprie

spese, alla ricostruzione dell'impianto elettrico. Tale impianto comprendeva, tra l'altro, una cabina di trasformazione nella quale vennero installati, in seguito ad accordi intervenuti tra il Comune e la ditta Zecca, alcune apparecchiature di proprietà della ditta predetta, destinate alla misurazione dell'energia elettrica fornita agli utenti della contrada Foro.

Tale accordo evitò al Comune la costruzione di una linea in proprio ad alta tensione per il collegamento dell'impianto con la cabina di proprietà della ditta Zecca, sita a circa 9 chilometri di distanza, e la conseguente spesa di oltre lire 10 milioni.

Per ragioni di economia il Comune omise di assicurare la cabina e di corredarla di estintori e degli scaricatori autovalvole, limitando la protezione di sicurezza ai soli fili di terra.

Nel settembre 1955, per cause non accertate ma che sembrano dovute a fattori atmosferici, la cabina e le apparecchiature in essa installate andarono distrutte in seguito ad incendio.

La ditta Zecca che non poteva essere risarcita del danno nè da alcuna Società di assicurazione, perchè la cabina non era stata assicurata, nè dalla Impresa distributrice della energia elettrica (ditta Tenaglia), che per contratto era obbligata alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti « limitatamente al materiale ed apparecchi resi inutilizzabili dall'uso », si rivolse al Comune chiedendo un indennizzo di lire 1 milione 88 mila.

Seguirono lunghe e laboriose trattative rimaste senza esito finchè, nella primavera del 1957, la ditta Zecca oppose un reciso diniego alla fornitura di energia elettrica per alimentare il ricostruito impianto delle frazioni Lazzaretto, Savini, Arielli, Roncario, Fossato, Grimerio e Riccio.

La questione dette luogo a numerosi interventi della Prefettura, esplicatisi soprattutto attraverso contatti diretti con il Sindaco e la ditta Zecca, al fine di indurre quest'ultima a recedere dall'atteggiamento di intransigenza assunto.

Poichè apparve evidente che il Comune non era in grado di affrontare e risolvere compiutamente le varie e dannose questioni insorte, che d'altra parte costituivano motivo di costante preoccupazione anche nei riflessi dell'ordine pubblico, con decreto 22 luglio 1957 venne nominato un Commissario prefettizio col compito « di acclarare la questione pendente tra il Comune e le ditte Zecca e Tenaglia e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la eliminazione di ogni e qualsiasi inconveniente relativo alla erogazione di energia elettrica nel Comune e nelle frazioni di Ortona ».

Non è esatto, quindi, che il Commissario sia stato inviato sul posto « col compito di ratificare » la deliberazione della Giunta municipale di Ortona 14 marzo 1957, che, peraltro, riguardava solo un aspetto delle numerose pendenze vertenti tra il Comune e la ditta Zecca.

In effetti il Commissario non ha ratificato alcuna precedente deliberazione della Giunta municipale di Ortona, ma ha provveduto alle varie questioni con autonome determinazioni. Tra le cennate questioni, il Commissario ha dovuto affrontare anche quella cui fa riferimento la S.V. onorevole relativa alla vertenza insorta tra il Comune e la ditta Zecca a seguito dell'incendio della cabina Foro.

In particolare ha determinato in lire 464 mila e 600 la somma che il Comune dovrebbe corrispondere alla ditta Zecca a titolo di risarcimento. La relativa deliberazione è tuttora in corso di istruttoria, avendo la Prefettura richiesto il parere in merito del competente Ufficio del Genio civile e sarà, quindi, sottoposta all'esame della G.P.A. per le decisioni di competenza.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

SPEZZANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi del trasferimento del geometra Vincenzo Pinto dal Genio civile di Bari a quello di Catanzaro, nonostante la situazione familiare e l'età del geometra Pinto, che ha 59 anni, presta servizio presso il Genio civile di Bari dal 1944,

e ha tre figli a carico, di cui due che frequentano l'Università di Bari; e nonostante prestino servizio a Bari, nello stesso ufficio del Pinto, due geometri di Catanzaro, con famiglia domiciliata a Catanzaro che hanno lo stesso grado e la stessa qualifica del geometra Pinto, e che hanno ripetutamente chiesto di essere trasferiti a Catanzaro.

Se, accertati questi fatti, non ritenga opportuno revocare il trasferimento (3579).

RISPOSTA. — Il trasferimento del geometra R.A. Vincenzo Pinto dall'ufficio del Genio civile di Bari all'Ufficio del Genio civile di Catanzaro è da inquadrare tra i movimenti di personale disposti per il potenziamento del servizio speciale istituito presso il detto Ufficio del Genio civile per l'attuazione delle opere straordinarie previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Per quanto riguarda i geometri R.A. Giuseppe Froio e Salvatore La Penna, questo Ministero valutate le esigenze di servizio non ritiene disporre il loro rientro alla sede di provenienza da dove vennero trasferiti nel 1956.

Il Ministro
TOGNI.

SPEZZANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde a verità che si voglia abolire il *buffet* della stazione di Cirò Marina (Catanzaro).

Nel caso positivo quali sono i motivi che giustificano il provvedimento.

E se non ritenga invece che le condizioni oggettive (Cirò Marina oltre ad essere un grosso centro commerciale e zona turistica, è pure luogo dove nei mesi di aprile, maggio, novembre, dicembre e gennaio confluiscono cacciatori di tutta Italia) consiglino di rivedere il provvedimento (3580).

RISPOSTA. — Nella stazione di Cirò non esiste un caffè-ristoratore.

In passato (1955), l'Amministrazione ferroviaria tentò di reperire qualche esercente disposto a costruire a propria cura e spese un chiosco da adibire a *buvette,* ma senza esito.

Recentemente è stata esaminata la possibilità di ampliare l'attuale fabbricato viaggiatori della stazione stessa, in modo da poterne ricavare anche un locale per *buvette,* ma i limitati fondi attualmente disponibili non consentono, per ora, di realizzare tale ampliamento.

La questione, comunque, sarà tenuta presente dall'Amministrazione, per essere risolta allorchè le disponibilità finanziarie lo permetteranno.

Il Ministro
ANGELINI.

STURZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi o saranno presi per impedire l'eccessivo e superfluo uso di pubblicità sulla stampa di qualsiasi colore da parte degli enti pubblici; in modo particolare dell'Ente nazionale idrocarburi, che pare abbia per scopo di conquistarne il favore e la compiacenza:

che questo effetto sia in gran parte ottenuto specialmente dall'E.N.I. si deduce dal fatto che i maggiori quotidiani e la stampa legata a partiti politici mentre facilmente pubblicano notizie favorevoli all'E.N.I. difficilmente, o quasi mai, accennano a critiche e polemiche che pur interessano l'opinione pubblica;

che tale affermazone abbia avuto una prova clamorosa e apertamente lesiva della libertà di stampa si deduce dalla dichiarazione del quotidiano romano « Il Globo » al quale l'E.N.I. con esplicita motivazione ha sospeso ogni inserzione pubblicitaria in conseguenza dell'articolo del 10 ottobre 1957. La notizia è stata data dallo stesso quotidiano nell'ultima pagina del numero del 20 ottobre 1957 (3276).

RISPOSTA. — Per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, mi pregio comunicare quanto segue:

non consta che da parte di Enti pubblici venga fatto eccessivo e superfluo uso di pubblicità sulla stampa. Gli Enti economici ricor-

rono ad inserzioni sui giornali o per la pubblicazione annuale dei loro bilanci o, sporadicamente, in occasione di emissione di obbligazioni o di bandi di concorso o, infine, per indispensabili comunicati al pubblico.

Sta di fatto che appare sulla stampa della pubblicità riguardante prodotti di Società per azioni controllate da enti pubblici, come l'I.R.I. e l'E.N.I. Ma si tratta di aziende industriali e commerciali che, in regime di concorrenza, devono necessariamente mantenere il contatto col pubblico al fine di favorire la diffusione dei propri prodotti. Ed invero è logico che le Aziende mirino in tal modo a conquistare il favore dell'opinione generale.

Circa la compiacenza che nei confronti dell'E.N.I. si registrerebbe in una larga parte della stampa di opinione e di partito, si osserva, in via preliminare, che la pubblicità delle aziende commerciali controllate dall'Ente nazionale idrocarburi non viene mai effettuata mediante i quotidiani dei partiti politici ed è pertanto escluso che essa possa in in alcun modo influire sugli atteggiamenti propri di tali giornali. D'altro lato, non appare attendibile che l'atteggiamento dei maggiori quotidiani possa essere determinato dall'assegnazione di alcune pagine pubblicitarie, che costituiscono una minima parte degli incassi ricavati con le inserzioni.

Si può aggiungere, infine, che non è esatto che tutta la stampa di opinione si astenga da critiche e polemiche. Esse, anzi, appaiono con notevole frequenza e durezza in numerosi quotidiani e periodici, fra i quali sono compresi i tre maggiori fogli economici.

La notizia, poi, pubblicata dal « Globo » che la sospensione della pubblicità dell'A.G.I.P. su tale giornale sia stata dall'A.G.I.P. motivata quale conseguenza dell'articolo apparso il 10 ottobre 1957 è destituita di fondamento.

Il Ministro
Bo.

STURZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda il Governo adottare perchè sia una buona volta chiarita la posizione dell'onorevole Enrico Mattei, presidente dell'Ente nazionale idrocarburi e presidente e amministratore degli Enti e Società dipendenti dall'E.N.I. nei riguardi del quotidiano « Il Giorno » di Milano, la cui gestione è notoriamente costosa e deficitaria per varie decine di milioni al mese; mentre è nella comune opinione che non solo quel giornale sia a completa disposizione del Mattei e ne esprime i criteri direttivi, economici e politici, ma che egli sia, attraverso terze persone, il principale cointeressato, nonostante che la testata risulti appartenere all'attuale direttore..

Nel caso che il cointeresse del signor Mattei ne « Il Giorno » risulti accertato, si chiede che venga rilevata la responsabilità dello stesso, sempre quale presidente dell'E.N.I., nell'indirizzo politico che tale giornale segue, specie in materia di affari esteri, del quale indirizzo è stato notevole indice l'articolo del direttore pubblicato il 14 dicembre 1957 a proposito della conferenza internazionale tenuta a Parigi con l'intervento del Governo italiano.

Dell'esito degli accertamenti e dei provvedimenti adottati si chiede notizia a mezzo di risposta scritta nei termini regolamentari (3448).

RISPOSTA. — Nel rispondere per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, desidero precisare che la proprietà del quotidiano « Il Giorno » di Milano appartiene alla Società editrice lombarda. Questa Società non fa parte del gruppo di aziende controllate dall'Ente nazionale idrocarburi o comunque con tale Ente collegate.

Sono altresì in grado di escludere che l'Ente nazionale idrocarburi o le Società da esso dipendenti posseggano partecipazioni azionarie nella Società editrice lombarda, nè risulta che ne possegga l'ingegner Enrico Mattei in proprio.

Il Ministro
Bo.

STURZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che le risposte date a

nome del Presidente del Consiglio dei ministri alle due interrogazioni dell'interrogante del 24 ottobre 1957 e del 19 dicembre 1957 non si reputano soddisfacenti, sia per non avere il Ministro delle partecipazioni statali tenuto conto dei termini esatti delle due interrogazioni, sia per il tenore evidentemente evasivo e generico delle sue affermazioni;

premesso che la pubblica opinione è da tempo perplessa e turbata dalle insistenti e spesso particolareggiate accuse fatte all'amministrazione dell' E.N.I. e delle principali aziende che l' E.N.I. controlla, specialmente quelle dell'A.G.I.P. e della S.N.A.M., circa i metodi amministrativi, lo sperpero del denaro pubblico, l'impiego di somme ingenti in spese improduttive quali quelle degli edifici assai costosi dei distributori di benzina ed annessi alberghi, trattorie e simili; l'irregolarità e l'esosità del prezzo del metano, il sistema di distribuzione a mezzo di società private e a catena; il numero degli impiegati, le alte paghe e indennità a determinate categorie di amministratori, funzionari, esperti e consulenti;

premesso che al convegno sul petrolio, tenuto a Gela nel gennaio scorso, è risultato evidente che, in rapporto ai 4 miliardi di lire per *royalties* e imposte dovute nell'esercizio 1957 dalla Gulf-Italia alla Regione siciliana per un milione di tonnellate di petrolio estratto dai pozzi di Ragusa ed altri 4 miliardi di utili per lo stesso periodo dall'azienda Gulf-Italia dichiarati a fini fiscali, lo Stato italiano ha esatto 6.300 milioni di lire per il prodotto di metano e simili denunziato dall'A.G.I.P. e S.N.A.M. insieme, il quale prodotto viene calcolato, per calorie e prezzo, ad una quantità quattro volte superiore al petrolio di Ragusa;

premesso inoltre che da tempo si parla di finanziamenti fatti dal signor Mattei, direttamente o a mezzo di terze persone, non solo al gruppo « la base » della Democrazia cristiana (finanziamenti questi sospesi per desiderio del Centro e poscia trasformati in concorsi individuali per iniziative analoghe), ma anche a giornali di partito senza distinzione di colore, ad una grande agenzia di stampa e altre agenzie minori; finanziamenti questi ultimi non solo a titolo di pubblicità (i cui dati coprono per il doppio le spese fatte dalle ditte concorrenti, pur avendo avuto le aziende statali un prodotto di vendita al disotto del 20 per cento) ma anche per inserzione di articoli politici e di notizie, anche allo scopo di tenere in piedi giornali deficitari e periodici di tendenza;

premesso che il caso de « Il Giorno » di Milano non può dirsi esaurito con la facile ricerca del titolo della società e delle persone degli azionisti come indicato nella risposta del Ministro, ma deve ancora essere approfondito, sia per conoscere i motivi per i quali l'opinione pubblica specie a Milano ritiene trattarsi di un giornale legato all'onorevole Mattei e dallo stesso finanziato, sia per accertare l'attendibilità dell'accusa fatta da un periodico molto diffuso circa la speculazione edilizia fatta dall'amministrazione di detto giornale connessa a imprese E.N.I.; e per chiarire la gravità dell'accusa indicata nell'interrogazione dell'interrogante del dicembre scorso che « Il Giorno », mentre fa una costante difesa ed esaltazione dell'opera del signor Mattei, quale presidente del complesso E.N.I., sostiene una politica estera in contrasto con quella del Governo, delle alleanze che il nostro Parlamento ha ratificato e dei più evidenti interessi nazionali;

premesso, infine, che di fronte a queste e altre accuse persistenti e continue solo dirette all'E.N.I., fra il migliaio di enti statali esistenti in Italia, il Governo non può disinteressarsi dell'inquietudine della pubblica opinione, specialmente per il fatto che, sia nella stampa che nelle due Camere, è stato dato il più ampio appoggio dai socialcomunisti al Mattei come persona ed all'E.N.I. come un Ente statale di proprio completo gradimento,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri se non crede sia necessario ed urgente rassicurare l'opinione pubblica con opportuno e tempestivo intervento, tale da dissipare le nubi che si accavallano sull'E.N.I., e sulla condotta del presidente dell'E.N.I.; e nel caso che non si riesca ad ottenere tale desiderato effetto, procedere ad indagini più approfondite e adottare provvedimenti adeguati e salutari (3613).

RISPOSTA. — Nel rispondere per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, mi pregio comunicare quanto segue:

1) le accuse e insinuazioni sui metodi amministrativi dell'E.N.I. hanno un valore e carattere evidentemente polemico.

È difatti noto che il bilancio dell'E.N.I., che riflette tutta l'attività amministrativa dell'Ente stesso è sottoposto in base alla legge istitutiva ad una serie di rigorosi controlli di ordine tecnico-amministrativo e politico.

Dopo l'esame e l'approvazione del Collegio sindacale assistito da un magistrato della Corte dei conti, detto bilancio viene sottoposto all'esame dell'autorità amministrativa che fino all'esercizio 1955-56 era un Comitato composto dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio ed ora, in virtù dell'articolo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, è il Ministro delle partecipazioni statali.

Il documento così perfezionato viene rimesso alle Camere per tutti quegli ulteriori controlli che in sede parlamentare si ritenesse effettuare.

Tale procedura è stata sempre rigorosamente rispettata.

Circa il preteso sperpero di somme ingenti per la costruzione di punti di vendita e dei relativi servizi ausiliari occorre rilevare che la economicità di siffatte spese va valutata in base ai risultati complessivamente conseguiti e non con semplice riferimento a qualche singolo caso.

In una rete capillare di servizi del genere, infatti, può apparire utile costruire e mantenere in esercizio anche qualche centro di vendita di per se stesso non redditizio, e ciò allo scopo di non disabituare all'uso del prodotto gli automobilisti in transito e, nello stesso tempo, di mantenere intatto il prestigio dell'organizzazione agli occhi della clientela attraverso la dignità e la efficienza degli impianti.

Quanto ai servizi ausiliari dei punti di vendita (officine, trattorie, motels, ecc.) si deve tener conto, per giudicare della opportunità della loro costruzione, delle esigenze già notevolmente affermatesi, e che si vanno sempre più affermando, di una clientela ogni giorno più numerosa che frequenta le strade del Paese. Detti servizi hanno già oggi una salda ed autonoma base commerciale, suscettibile di grandiosi sviluppi in un prossimo avvenire, sicchè i relativi investimenti già ampiamente redditizi, vanno giudicati come una sana iniziativa economica.

In conclusione il giudizio sulla economicità di una organizzazione di vendita deve essere necessariamente basato su un esame complessivo delle attività svolte, non dimenticando nella fattispecie che la distribuzione dei prodotti petroliferi costituisce solo l'ultimo anello di una catena che dalla ricerca mineraria giunge, attraverso un ciclo completo, alla fase commerciale. Eppertanto, come i risultati di un singolo punto di vendita non possono essere giudicati distintamente dal risultato complessivo della gestione commerciale, così i risultati e le finalità di quest'ultima non possono essere disgiunti dalle esigenze dell'intero ciclo industriale, tra le quali si impone, in misura prevalente, quella di assicurare lo sfruttamento della intera capacità degli impianti attraverso l'allargamento delle vendite.

Circa una presunta esosità del prezzo di vendita del metano va rilevato che detto prezzo, sulla formazione del quale incidono in misura rilevante le spese generali di ricerca, è fissato sul mercato in base alla normale legge economica della domanda e della offerta ed in concorrenza con quello delle altre fonti di energia che esso sostituisce. È evidente che qualora si turbasse il rapporto che deve necessariamente esistere tra i prezzi dei vari combustibili verrebbero a trovarsi favorite le industrie utenti di metano a tutto svantaggio di quelle concorrenti non allacciate ai metanodotti.

Quanto al sistema di distribuzione a mezzo di Società private ed a catena, è la stessa legge istitutiva dell'E.N.I. che prevede che l'Ente operi per mezzo di Società controllate o nelle quali possiede partecipazioni. Tutti i grandi gruppi industriali del resto si articolano normalmente in molte società operative le quali, in taluni casi, superano di gran lunga il numero di quelle del gruppo E.N.I.

Quanto poi al numero degli impiegati esso è strettamente commisurato alle necessità di funzionamento in base ai più moderni princìpi di organizzazione aziendale. Il trattamento economico è corrispondente a quello praticato dalle industrie private in concorrenza con le quali il personale deve essere reperito. È a questo proposito da tenere presente che, giusta l'articolo 15 dello statuto dell'E.N.I., i dipendenti dell'Ente che ricoprono per rappresentarne gli interessi cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società od enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riversare all'Ente gli emolumenti percepiti per le cariche stesse.

Quanto alle indennità corrisposte ad esperti e consulenti va precisato che i loro servizi devono essere remunerati in modo adeguato in base alle condizioni vigenti nei rispettivi settori professionali;

2) quanto alle risultanze del convegno sul petrolio tenuto a Gela, nel gennaio scorso, va premesso che i dati relativi si basano su una dichiarazione del presidente della Gulf-Italia e non su reali elementi accertati in sede consuntiva.

È poi da considerare che la Gulf-Italia può vantare utili così ingenti solo per il fatto che ha limitato la sua attività quasi esclusivamente allo sfruttamento dei propri ritrovamenti, senza effettuare ulteriori ricerche petrolifere. Se l'A.G.I.P. e la S.N.A.M. avessero fatto altrettanto dopo le scoperte di Cortemaggiore, la loro situazione non sarebbe diversa. Infatti, ove si procedesse al computo delle spese e ricavi relativamente a quel solo campo, si otterrebbe, fra utili e tributi da versare all'Erario, una cifra molto maggiore di quella indicata per la Gulf-Italia. In realtà l'Ente pubblico, ottemperando ai suoi peculiari compiti, svolge ricerche in tutto il territorio della Penisola sostenendo spese ingenti che hanno però portato al reperimento ed alla distribuzione di una quantità di metano, che in calorie supera di ben quattro volte la quantità prodotta dalla Gulf-Italia, senza tener conto dell'apporto del giacimento petrolifero di Gela.

È chiaro dunque che ad un indubbio vantaggio economico per il Paese si accompagna un maggiore sforzo finanziario delle Aziende, determinato dalla necessità di continuare nell'opera di ricerca in modo da sopperire, col ritrovamento di nuove riserve, al graduale esaurimento di quelle esistenti e da assicurare la espansione della produzione generale;

3) le affermazioni, relative peraltro a voci riportate, circa finanziamenti che sarebbero stati fatti ad organi di stampa od a correnti del partito di maggioranza non trovano conferma nelle risultanze contabili dell'Ente nazionale idrocarburi, nè risulta siano state rilevate nella contabilità delle aziende controllate. Esse debbono, quindi, essere ritenute frutto di equivoco ovvero il risultato di una non disinteressata campagna giornalistica, e, comunque, prive di fondamento.

Circa le spese sostenute per la pubblicità, mentre confermo quanto già ebbi a rispondere alla S. V. onorevole in altra circostanza, ritengo opportuno soggiungere:

a) il rapporto tra l'ammontare della spesa sostenuta per la campagna pubblicitaria ed il totale delle vendite del prodotto propagandato non può costituire indice sufficiente per l'accertamento della utilità dell'investimento. È da rilevare comunque in proposito che l'A.G.I.P., che occupava il terzo posto nelle vendite italiane dei prodotti petroliferi, grazie al sistema usato per la diffusione dei propri prodotti, è ora giunta ad occupare il primo posto;

b) le ditte straniere concorrenti operano già da lunga data in campo mondiale nel quale godono di vasta rinomanza. È ovvio pertanto che una ditta che svolge la propria attività solo in Italia, offrendo una più estesa gamma di prodotti destinati a clientele diverse, debba dedicare al mercato nazionale uno sforzo proporzionalmente maggiore di quello delle compagnie straniere;

4) per quanto riguarda il riferimento al quotidiano « Il Giorno » si deve francamente osservare, anzitutto, che le cosiddette voci pubbliche non possono ovviamente costituire materia di esame e di apprezzamento e che,

in secondo luogo, nella specie non sembra azzardata la supposizione che i « motivi per i quali l'opinione pubblica, specie a Milano, ritiene trattarsi di un giornale legato all'onorevole Mattei e dallo stesso finanziato », siano proprio da ravvisare in una intensa divulgazione di voci interessate o tendenziose che vorrebbero precisamente alludere agli accennati rapporti tra « Il Giorno » e l'onorevole Mattei.

Non si vede pertanto in quale direzione dovrebbero o potrebbero essere condotte le richieste indagini.

Da ciò consegue anche la inutilità del sollecitato accertamento circa l'attendibilità dell'accusa mossa da un periodico al giornale « Il Giorno » di speculazioni edilizie connesse ad imprese E.N.I., mentre nessun addebito può essere fatto fondatamente all'Ente stesso a causa degli atteggiamenti che quel giornale assume, sotto la propria responsabilità, in materia di politica estera e circa l'attività del complesso « E.N.I. »;

5) non sembra rispondere a verità l'asserzione secondo la quale il solo E.N.I., fra gli enti statali esistenti in Italia, sarebbe oggetto di accuse da parte della stampa. Nè d'altronde il Governo ha la possibilità di sindacare appoggi non sollecitati e offerti per avventura da una parte politica a determinate iniziative ed a determinate persone, in vista di fini particolari.

Si aggiunga che appoggi del genere si sono potuti notare in altri casi nei confronti di personalità militanti nelle più varie formazioni di partito, senza che a tali circostanze sia stato dato un particolare peso ai fini di un giudizio politico.

È appena il caso di osservare, infine, che, attraverso le risposte ai membri del Parlamento, il Governo si sforza costantemente di chiarire al Paese quale sia la realtà di fatti ed episodi, talvolta deformati da passione polemica, contribuendo in tal modo a dissipare le incertezze ed a ristabilire la verità.

Il Ministro
Bo.

TARTUFOLI (TURANI, BUSSI, ANGELILLI). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti si stiano predisponendo per attuare la parificazione di trattamento tra le imprese artigiane e le altre piccole imprese produttive di beni o di servizi delle stesse categorie e dimensioni, equiparazione prevista nell'apposito ordine del giorno dei senatori Battista e Attilio Terragni, a suo tempo accettato dal Governo ed approvato dal Senato (3538).

RISPOSTA. — In relazione alla sopra trascritta interrogazione — alla quale si risponde anche per conto dell'onorevole Ministro delle finanze e dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale — si fa presente quanto segue:

1) per le operazioni di credito destinato all'impianto, all'ammodernamento ed all'ampliamento di laboratori, all'acquisto di macchine ed attrezzi, alla formazione di scorte, sono in vigore per le imprese artigiane provvidenze di legge che in gran parte coincidono con quelle concernenti le piccole e medie industrie, salvo alcuni criteri che differiscono per la struttura diversa delle imprese interessate e che sotto qualche aspetto (esempio: ammontare massimo consentito per i mutui) sono anche più favorevoli per le piccole e medie industrie.

È oggetto di studio la estensione al settore commerciale dei benefici concessi in materia di credito alle imprese industriali (grandi, medie e piccole), a quelle agricole e a quelle artigiane;

2) in materia tributaria ed in quella degli assegni familiari nessuna nuova agevolazione è stata finora disposta per le imprese artigiane, in conseguenza della prima applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, poichè l'articolo 20 di detta legge ha espressamente stabilito che, ai fini delle norme concernenti le materie predette, non sono applicabili, nell'attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri fissati per la definizione dell'impresa artigiana.

Il Ministero delle finanze ha precisato che, già con circolare 12 giugno 1946, n. 4080, ha

provveduto ad estendere, con benevola interpretazione delle vigenti norme legislative, alle minori attività commerciali ed industriali, nelle quali sia prevalente il reddito di lavoro, i criteri stabiliti con la circolare del 5 aprile 1946, n. 2160, per la classificazione in categoria C/1 dei redditi artigiani;

3) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita per gli artigiani con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, concerne i titolari delle imprese ed i loro familiari a carico, e non le « imprese » alle quali unicamente sembra riferirsi l'ordine del giorno dei senatori Battista e Attilio Terragni citato dalle onorevoli SS. LL., nelle quali manca, peraltro, il requisito prescritto dalla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, numero 860, e cioè che « l'impresa sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari ».

Si precisa, comunque, che per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti è all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa dei deputati Berloffa ed altri (2851).

Tra le agevolazioni in atto per le imprese artigiane, riguarda la previdenza sociale solo quella contenuta nell'articolo 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina giuridica dell'apprendistato e, cioè, quella che pone a carico del Fondo per l'addestramento professionale i contributi previdenziali stabiliti per gli apprendisti delle imprese artigiane.

In proposito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rammentato che trattasi di una agevolazione fondata sulle particolari caratteristiche dell'impresa artigiana tra le quali prevalente, ai fini di questa agevolazione, è proprio il fatto della personale prestazione d'opera del titolare, nonchè la funzione essenzialmente didattica dell'artigiano nei confronti degli apprendisti. Pertanto, non si ritiene che possa essere estesa ad imprese per le quali detta caratteristica non ricorre.

Con le considerazioni dianzi esposte e tenendo conto del fatto che nell'ordine del giorno non si fa distinzione fra piccole imprese industriali e piccole imprese commerciali, si assicurano le onorevoli SS. LL. che la richiesta formulata nel ricordato ordine del giorno dei senatori Battista e Attilio Terragni sarà tenuta opportunamente presente.

Il Sottosegretario di Stato
SULLO.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Tenuto presente il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, che regola particolareggiatamente e tassativamente la partecipazione dei militari alle votazioni, presa visione delle disposizioni contrastanti diramate in materia per via amministrativa dagli uffici ministeriali, sottolineando l'arbitrio della iniziativa, si chiede di conoscere per quali motivi e per quali scopi ed in forza di quali poteri ciò sia stato fatto (3458).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione è stata impartita dagli uffici ministeriali circa la partecipazione dei militari alle prossime elezioni politiche. Tale partecipazione è compiutamente disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, disposizioni, che, ovviamente, non possono essere modificate in via amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali il tribunale di Perugia, designato dalla Suprema Corte in esecuzione del disposto di cui all'articolo 60 del Codice di procedura civile, non abbia ancora celebrato il processo a carico del vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza dottor Vincenzo D'Alessandro, denunziato da più di due anni dal dottor D'Anna Cesare, magistrato in Roma, per ingiurie, minacce di arresto illegale, e contro il quale si è proceduto per intanto solo per reati perseguibili a querela di parte con esclusione completa di quelli perseguibili di ufficio.

Per sapere se corrisponda al vero che nei confronti del denunziante dottor D'Anna siano state esercitate pressioni dirette da prima a non fare effettuare la denuncia e poi ad ottenere la remissione della querela.

Per avere infine conferma o meno del fatto che si sia permesso all'autorità di polizia di prendere visione, ai fini defensionali del vice commissario aggiunto dottor D'Alessandro, del fascicolo personale del dottor D'Anna, tutelato dal segreto di ufficio (3572).

RISPOSTA. — Il dibattimento nel processo a carico del dottor Vincenzo D'Alessandro e di Giorgio Stramacci (il primo querelato per ingiuria e minaccia ed il secondo denunziato, per rifiuto di atti di ufficio, dal magistrato Cesare D'Anna) dopo vari differimenti, disposti per esigenze processuali dalla competente autorità giudiziaria, fu fissato per l'udienza dell'11 dicembre 1957, ma dovette essere rinviato a nuovo ruolo per comprovata malattia dell'imputato D'Alessandro.

La celebrazione del processo è stata nuovamente fissata dal tribunale di Perugia per la udienza del 3 maggio prossimo venturo.

Nessuna pressione è stata esercitata da questo Ministero nei confronti del dottor D'Anna per indurlo a non presentare la denunzia o a rimettere la querela proposta contro gli imputati.

Del pari non corrisponde a verità che sia stato dato in visione alle autorità di polizia, ai fini defensionali del dottor D'Alessandro, o a qualsiasi altro fine, il fascicolo personale del magistrato denunziante.

Il Ministro
GONELLA.

TERRACINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con richiamo alla risposta data all'interrogazione n. 3358, considerando che, se è incontestabile che l'A.N.M.I.L., in quanto Ente a carattere associativo non può cadere sotto le norme di cui all'articolo 25 del Codice civile, proprio per questo l'avvenuto scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario (misure previste dallo stesso articolo 25 del Codice civile solo nei confronti delle fondazioni) devono considerarsi privi di un fondamento legittimo;

rilevando come, pure asserendo di essere al corrente dei vizi che inficiavano il funzionamento dell'Associazione e pure conoscendo la posizione giuridica anormale degli organi dirigenti dell'A.N.M.I.L., in quanto eletti in base a uno statuto non valido, il Ministero per ben cinque anni (1948-1953) non ritenne di dover intervenire, salvo poi a farlo proprio e soltanto su richiesta di quegli amministratori che, illegalmente nominati, non potevano esprimere il pensiero e la volontà degli associati;

osservando che semmai, a contestazione avvenuta della illegittimità della situazione provocata dall'approvazione non valida del nuovo Statuto e della conseguente elezione dei nuovi amministratori, il solo rimedio legittimo poteva ritrovarsi nel ritorno al precedente statuto approvato fin dal 22 febbraio 1945 con il decreto-legge n. 128 che aveva eretto l'A.N.M.I.L. in Ente morale;

che comunque nessun chiarimento è stato fornito per spiegare le dieci proroghe stabilite alla Gestione commissariale, nel cui corso d'altronde nessun rimedio è stato arrecato a superamento delle difficili condizioni finanziarie dell'Associazione, come è testimoniato dalla carenza persistente di una efficace assistenza agli aventi diritto;

che durante la gestione commissariale i rendiconti economici e i bilanci avrebbero potuto essere presentati al Consiglio nazionale che, di fatto e di diritto per la sua composizione, secondo lo statuto dell'Associazione, rappresenta l'Assemblea (organo che in un ente a carattere nazionale non è concepibile come riunione generale di tutti gli aderenti);

che, ben lungi dall'assicurare all'Associazione il dovuto prestigio, mai venuto d'altronde a mancarle, la interminabile gestione commissariale non riesce in definitiva che ad abbassarlo e a distruggerlo;

che per quanto si riferisce alle funzioni che l'A.N.M.I.L., svolge nel settore del collo-

camento obbligatorio dei mutilati e invalidi al lavoro, esse avvengono attraverso alla partecipazione dei due rappresentanti dell'A.N.M.I.L. alla speciale Commissione operante presso gli Uffici provinciali del lavoro, il che è sempre avvenuto indipendentemente dalla presenza o meno al centro dell'Associazione di un Commissario straordinario;

che, tenendo presente la data della sua presentazione al Senato della Repubblica (2 maggio 1956), è assai difficile stabilire un nesso giustificativo fra il disegno di legge n. 1472 e lo stupefacente prolungarsi della gestione commissariale all'A.N.M.I.L.;

l'interrogante chiede se i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'A.N.M.I.L. siano stati regolarmente redatti e presentati nel corso più che quinquennale della gestione commissariale e quali ne siano gli estremi; e se, nell'eventualità che il disegno di legge n. 1472 non completi il suo *iter* nell'attuale legislatura, si intenda prolungare indefinitivamente la gestione commissariale, tramutandola da straordinaria in ordinaria, anzichè ritornare, nella attesa, alla applicazione dello statuto originario e validissimo dell'Ente (3574).

RISPOSTA. — Come già chiarito in risposta alla precedente interrogazione della S. V. onorevole, il fatto che il Governo abbia sottoposto a gestione commissariale l'A.N.M.I.L. nonostante che, nel caso, non fosse applicabile l'articolo 25 del Codice civile, trattandosi di associazione e non di fondazione, non priva il provvedimento degli elementi di legittimità.

È, infatti, da tener presente che, una volta riconosciuta la funzione di vigilanza sugli Enti ed Istituti che si propongono scopi assistenziali e di valorizzazione dei lavoratori, attribuita al Ministero del lavoro (ed a ciò soccorre l'articolo 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474), ed affermata l'esistenza di un interesse dello Stato alla continuità del funzionamento ed alla efficienza di un ente, in quanto questo è incaricato dell'assolvimento di una pubblica funzione (ed a ciò valgano, per l'A.N.M.I.L. gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222) resta altresì affermata per il Ministero stesso la facoltà di provvedere alla instaurazione della gestione commissariale, che è per eccellenza espressione della funzione di vigilanza.

Del resto l'affidamento dell'A.N.M.I.L. a gestione commissariale come disposto nel 1953, trovò un precedente in analogo provvedimento adottato il 25 luglio 1946 dal Ministro del lavoro dell'epoca e con il quale fu nominato commissario straordinario il dottor Francesco Sansone funzionario di questa Amministrazione.

Questo Ministero non provvide prima del 1953 (ma dopo il 1948) per la gestione commissariale, in quanto solo in tale epoca giunse, anche per segnalazione degli amministratori di fatto, al convincimento della necessità di adottare un tale provvedimento.

Come già chiarito in occasione della precedente risposta, la posizione statutaria dell'A.N.M.I.L. era divenuta tale, nel 1953, che solo attraverso la nomina di una gestione commissariale era possibile ritornare alla legittimità. Infatti, il ritorno allo Statuto, approvato il 22 febbraio 1945, avrebbe potuto avvenire solo attraverso nuove elezioni e la completa ricostituzione dei Consigli delle sezioni, dopo aver privato della qualità di socio tutti coloro che, avendo una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 50 per cento, erano stati immessi nella associazione sulla base del noto statuto non valido. A parte la scarsa opportunità di una tale operazione, è evidente che essa, data la illegittimità della investitura degli amministratori, avrebbe solo dovuto essere affidata ad un commissario, il quale solo, infatti, poteva considerarsi amministratore legittimamente investito. Ora, ammessa la ineluttabile necessità di nominare un commissario, apparve più conveniente al Governo proporre il disegno di legge di riordinamento, del resto richiesto dalla maggioranza dei mutilati del lavoro, piuttosto che addivenire alla complessa operazione della espulsione di un grandissimo numero di soci. La spiegazione delle avvenute proroghe della gestione commissariale sta in quanto sopra esposto, nè potevano essere nominati legittimi amministratori, senza che fosse appli-

cabile lo Statuto del 22 febbraio 1945 e tale statuto, come dimostrato, non era applicabile.

Circa i rendiconti economici ed i bilanci, essi non potevano essere presentati al Consiglio nazionale in quanto, durante la gestione commissariale, tale organo non esisteva, essendo le sue funzioni affidate al Commissario.

Quanto affermato dalla S.V. onorevole in ordine alla funzione esplicata dall'A.N.M.I.L. in materia di collocamento è ovvio; proprio in relazione a questa funzione è stata istituita la Gestione commissariale per assicurare la vita dell'ente.

Infine, il disegno di legge testè esaminato dal Parlamento è in stretta correlazione con l'azione svolta dal Governo per giungere ad una definitiva sistemazione dell'A.N.M.I.L. e il ritardo occorso nella presentazione di esso fu solo dovuto alla complessità dei lavori di preparazione, mentre sono in grado di assicurare, quanto ai bilanci dell'ente, che essi sono stati approvati dai sindaci e redatti sotto la responsabilità del Commissario ministeriale.

Il Ministro
GUI.

TURCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza che la Direzione della Breda — Sezione di Roma — ha invitato, in data 20 dicembre e con lettera palesemente ambigua e tale da prestarsi a varie interpretazioni sul piano sindacale e giuridico, 19 operai con anzianità di servizio medio di 20 anni, a passare in forza ad altra ditta — « Mater » — comunicando agli interessati, con ciò praticamente licenziati, che in mancanza di loro adesione all'invito stesso sarebbero stati « sospesi a tempo indeterminato e senza retribuzione »; ponendo in tal modo gli operai in oggetto nel drammatico dilemma di restare senza lavoro oppure di accettare presso la « Mater » un lavoro senza alcuna garanzia di continuità essendo il contratto offerto di soli mesi sei e, per di più, del tutto inadeguato alle loro superiori qualifiche e in molti casi alle loro possibilità fisiche; ai 19 operai, tutti elementi specializzati e qualificati, vengono infatti imposti, alla « Mater », lavori di semplice manovalanza.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro del lavoro intenda prendere, assumendo la decisione della Breda aspetti arbitrari ed inumani, tali da giustificare il più aperto risentimento da parte delle maestranze colpite; e quali accertamenti il Ministro dell'industria ritenga opportuno assumere nei riguardi della situazione della Breda di Roma la quale, occupando 7.000 operai nell'anteguerra e 700 nel 1949 è ridotta attualmente, attraverso reiterati licenziamenti, a 67 dipendenti dei quali 42 operai e 25 impiegati (3481).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto della sopra trascritta interrogazione mi pregio comunicare alla S.V. onorevole, anche a nome del Ministro per l'industria e commercio che la Breda meccanica romana S.p.A. (già Sezione 7ª della ex società italiana Ernesto Breda) è sorta ed è attrezzata per la costruzione di armi leggere per la difesa. Nel dopoguerra il flusso di lavoro da parte del Ministero difesa è stato sempre più ridotto obbligando la Società Breda a sostenere sacrifici finanziari contenendo al minimo indispensabile l'adeguamento degli organici nella attesa di maggiori commesse da parte degli organi militari.

In tale situazione di carenza di lavoro, nell'ottobre 1957, l'Azienda ha ritenuto necessario provvedere ad un'ulteriore riduzione di personale, trasferendo n. 19 operai alla confinante società « Mater » (Motori alternatori trasformatori elettrici S.p.A.) la quale si è impegnata ad assumerli con contratto a termine non inferiore a 6 mesi e con il mantenimento della stessa paga da essi percepita presso la Breda meccanica romana.

Essendosi rivelati inutili i contatti intervenuti al riguardo fra le parti, la vertenza venne sottoposta all'Ufficio del lavoro ove le parti medesime si irrigidirono su inconciliabili posizioni, con particolare riguardo al trattamento extra contrattuale da praticare ai licenziandi.

Mentre, infatti, da parte dell'Azienda veniva offerta la corresponsione di un'indennità extra contrattuale pari a 800 ore lavorative, calcolata sull'ultima retribuzione, e di un'in-

dennità di rendimento nella misura di lire 375 mila da distribuirsi ai 19 lavoratori sospesi, con decorrenza del licenziamento dal 1° marzo corrente anno, da parte dei lavoratori si richiedeva un trattamento analogo a quello praticato nel 1957 ad un altro gruppo di lavoratori licenziati (960 ore di indennità extra contrattuale più lire 425.000 a titolo di indennità di rendimento).

Nei termini suddetti la vertenza è giunta in sede ministeriale, ove si è proceduto — in data 27 febbraio ultimo scorso — ad un primo esame delle questioni oggetto della medesima. Le trattative sono tuttora in corso.

Il Ministro
GUI.

VALENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per salvare dalla progressiva distruzione la famosa Pineta di Porto d'Ischia per la quale era stato ripetutamente affermato da codesto Ministero di volere tutelare la bellezza facendone un parco pubblico.

E per sapere perchè la sovrintendenza ai monumenti di Napoli che a suo tempo fece « le più ampie riserve » sulla zona prescelta, dalla deliberazione consiliare del 10 agosto 1952, per la costruzione del nuovo edificio comunale, perchè giustamente considerata « di grande importanza panoramica » (come risulta dalla lettera del 20 novembre 1952 del sovrintendente ingegner Rusconi al Sindaco) non interviene adesso a far cessare il massacro dei pini da parte dei privati.

Per conoscere ancora se è vero che il Ministero della pubblica istruzione ha concesso, alcuni mesi or sono, il nulla osta per la costruzione di un palazzetto a due piani, nello stesso luogo per il quale erano state formulate le suddette riserve quando il richiedente era il Comune e non un privato signore.

E per sapere finalmente quali provvedimenti intenda prendere il Ministero per fare luce sui veri motivi che hanno spinto alla concessione di questa e di altre autorizzazioni ad altri privati con il pericolo della distruzione del patrimonio paesaggistico e turistico dell'Isola Verde (3300).

RISPOSTA. — A seguito della risposta interlocutoria di cui alla nota 5577 del 4 dicembre 1957 e sciogliendo la riserva ivi contenuta, si fa presente che il Ministero, pur riconoscendo la necessità di far diventare parco pubblico la pineta di Porto d'Ischia per una migliore conservazione della stessa, non può adottare concrete determinazioni in merito poichè la questione rientra nella competenza del Comune al quale peraltro il Ministero ha fatto rilevare la opportunità di studiare l'eventuale destinazione a parco della pineta medesima.

Nessun abbattimento di pini risulta intanto alla Soprintendenza e le poche costruzioni autorizzate in questi ultimi tempi, su preventivo parere favorevole di questo Ministero oltre ad essere dei piccoli villini, ricadono o a margine o in radure della Pineta, comunque con rapporti di copertura variabili da 1/25 ad 1/40, compresi fra i pini e senza pericolo alla vegetazione degli stessi.

Per il caso specifico poi del villino a due piani di cui è cenno nella interrogazione, si comunica che si tratta di una costruzione con rapporto di copertura di 1/37 su metri quadrati 4.388 di terreno disponibile e con l'obbligo di piantare sullo stesso ben 50 pini, trattandosi di zona arida e fino ad oggi ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Detto terreno non ha niente a che vedere con l'area prescelta a suo tempo dal Comune per la costruzione di ben due voluminosi edifici — uno per la sede comunale ed uno da adibire a scuola — i quali avrebbero dovuto coprire circa un terzo dell'area disponibile e che, per la loro ubicazione, avrebbero, oltre che rovinato il sottosuolo ed i pini ivi esistenti, occultato la libera visuale della Pineta, sia dalla Piazza sia dalla via Mazzella.

E pertanto, non essendo le Amministrazioni interessate riuscite ad espropriare l'intera Pineta per farne un parco pubblico, la Soprintendenza ai monumenti si è limitata ad autorizzare, quando ha potuto ed allo scopo specifico di salvare vaste aree di detta Pineta,

solo piccole unità edilizie che, comunque, non possono menomare la bellezza ed il libero godimento della Pineta medesima.

Il Ministro
MORO.

VALENZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intendono adottare per impedire che venga definitivamente chiusa la scuola carpentieri e meccanici di Pozzuoli, che in oltre 56 anni di vita, ha educato tanti provetti maestri d'arte. Sembra che i vari Enti che provvedevano inizialmente ad aiutare il Comune nelle opere per il sostentamento della scuola abbiano cessato man mano di versare i loro contributi.

E se non credono che sia il caso di approvare e realizzare il progetto da tempo sottoposto al Consorzio per l'istruzione tecnica di statalizzazione della scuola (3426).

RISPOSTA. — Premetto che la Direzione del laboratorio scuola per carpentieri e meccanici di Pozzuoli non ha avanzato al Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere la sua trasformazione in Scuola secondaria di avviamento professionale, ad indirizzo industriale, di Stato dell'istituto medesimo.

Il provveditore di Napoli, d'altro canto, ritiene che tale trasformazione non sarebbe opportuna data l'insufficienza delle attrezzature e della suppellettile, l'inidoneità dei locali, la mancanza di efficienti macchine utensili, e la deficiente organizzazione generale del laboratorio stesso.

I locali stessi, non perfettamente idonei, sono attualmente occupati da sinistrati, per la sistemazione dei quali non è in atto alcun provvedimento.

Tali manchevolezze — peraltro già ripetutamente segnalate alla competente Amministrazione comunale — permangono tuttora.

Comunque, a prescindere dal problema della statizzazione della scuola, questo Ministero sarebbe lieto di poter ridare vita alla istituzione, ma ritiene che non possa adottarsi alcun provvedimento in merito fin tanto che ad opera degli Enti locali interessati non si siano creati i necessari presupposti.

Il Ministero del lavoro, dal canto suo, ha comunicato che, allo scopo di andare incontro, nel migliore dei modi, alle necessità della Scuola carpentieri e meccanici in questione, non mancherebbe di esaminare eventuali proposte intese alla istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive integrazioni e modifiche, semprechè esse potessero pervenire in tempo utile, nel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro
MORO.

VALENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che nessuno dei sei capolavori della pittura italiana che sono stati distrutti nell'incendio sviluppatosi alla fine dello scorso anno nella sede della « Società per il restauro dei capolavori della pittura » di New York, tra i quali si trovava « La nascita di San Giovanni » del Tintoretto, era di appartenenza dello Stato o di privati cittadini italiani, e, in caso affermativo, si chiede di conoscere quando e come queste opere sono state trasferite in proprietà di collezionisti americani (3428).

RISPOSTA. — Posso anzitutto dare formale assicurazione all'onorevole interrogante che nessuna delle opere di pittura italiana distrutte nell'incendio sviluppatosi alla fine dello scorso anno nella sede della « Società per il restauro dei capolavori della pittura » di New York, apparteneva allo Stato italiano.

Si ignora se alcune di tali opere appartenesse a cittadini italiani.

La questione comunque non riveste alcun interesse, perchè, come è noto, nessuna opera d'arte può varcare i confini dello Stato se non dietro formale autorizzazione dell'Ufficio esportazioni, previo esame di un'apposita Commissione, cui è demandato il giudizio circa la opportunità che una determinata opera d'arte, ancorchè di proprietà privata, sia esportata all'estero.

Il Ministro
MORO.

VALENZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali misure intendono adottare per porre rimedio alla ingiusta decurtazione operata sulle retribuzioni del personale tecnico e subalterno delle Università al quale, con circolare del 31 dicembre 1956 del Ministero della pubblica istruzione, n. 18766, sono stati tolti gli scatti quadriennali di stipendio in godimento e negati quelli biennali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 19, assumendo che la Corte dei conti avrebbe espresso parere sfavorevole alla concessione; e per sapere perchè il Ministro della pubblica istruzione ha creduto di non dover chiedere il parere del Consiglio di Stato rivolgendosi invece verbalmente e non su di un fatto concreto, alla Corte dei conti che non è facultata a darlo.

Chiede inoltre di conoscere se nel prendere tale provvedimento si è tenuto conto che: 1) il personale tecnico e subalterno delle Università incaricato è statale a tutti gli effetti e non *sui generis* dal 1948; 2) è a carico del bilancio dello Stato; 3) ha diritto al passaggio nei ruoli organici o ruoli speciali transitori del Ministero della pubblica istruzione proprio per il servizio prestato in tale qualità; 4) ha ottenuto gli scatti quadriennali di stipendio avendo diritto al trattamento economico del personale non di ruolo di III e IV categoria, all'epoca comprensivo degli scatti periodici di stipendio, in base al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172; 5) ha diritto — ora — agli scatti biennali in quanto non occorrono altre disposizioni legislative oltre quelle citate e contenute nel suddetto decreto-legge n. 1172; 6) ha diritto alla convalida della nomina rettoriale con la decorrenza stessa del decreto del Rettore e non dal 1956 il che, ovviamente, costituirebbe una remora al diritto acquisito solo per il ritardo degli organi burocratici; 7) è erronea, sommamente ingiusta ed illegittima la tesi del Ministero della pubblica istruzione (vedi lettera del 28 gennaio 1957, n. 23, Div. V, Pos. 23 C di protocollo diretta al Rettore dell'Università di Trieste), secondo la quale il personale tecnico e subalterno incaricato non può avere gli scatti biennali « anche perchè negandoli l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 al personale assistente non si potrebbe ammettere che si riservi a tecnici e subalterni un trattamento migliore di quello per gli assistenti ».

L'interrogante chiede — infine — di conoscere se non ritengono indispensabile disporre per il proseguimento del pagamento delle retribuzioni in godimento al 30 giugno 1956 — giusto ultimo comma articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 19, — in attesa della definizione della questione onde placare il legittimo malumore del personale privato di otto-diecimila lire al mese e costretto ad insostenibile disagio (3432).

RISPOSTA. — La questione relativa agli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale incaricato tecnico ed ausiliario in servizio nelle Università viene risolta con l'articolo 1 del disegno di legge, già presentato al Parlamento, contenente disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore (atto parlamentare del Senato n. 2370).

Più precisamente, con il predetto articolo, viene a stabilirsi che tutto il personale non di ruolo, di Segreteria, tecnico ed ausiliario — ivi compreso quello cui sia stata conferita la nomina ad incaricato — che sia in servizio da data anteriore al 1° luglio 1957, sarà inquadrato, dalla data medesima, nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, e dalle successive disposizioni in materia.

In tal modo viene indubbiamente riconosciuto al personale di cui trattasi il diritto agli aumenti periodici biennali di stipendio.

Il riconoscimento dell'anzianità già maturata dagli interessati precedentemente al 1° luglio 1957 era stato proposto da questo Ministero a quello del tesoro; ma fu al riguardo obiettato che in casi del genere (passaggio allo Stato di personale non di ruolo già alle dipendenze di altri Enti) non può, per ragioni di principio, consentirsi il riconoscimento, ai fini economici, del servizio precedentemente prestato.

Pur tuttavia l'articolo 1 in parola prevede, al comma secondo, la conservazione a titolo

personale della eventuale eccedenza della retribuzione fruita rispetto a quella spettante all'atto dell'inquadramento.

Il Ministro
MORO.

VALENZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda sia finalmente tempo di indire le elezioni nel comune di Caivano (Napoli) il cui Consiglio comunale è stato sciolto nel giugno 1957 e di mettere un termine agli intrighi di alcuni gruppi locali che, dopo la nomina di un sub-commissario di loro parte politica, vorrebbero veder mantenuta per tempo indeterminato l'attuale amministrazione straordinaria (3434).

RISPOSTA. — All'epoca in cui si sarebbero dovuti convocare i comizi per la rinnovazione del Consiglio comunale, in Caivano si diffuse rapidamente la nota epidemia influenzale inducendo il prefetto di Napoli a rinviare la convocazione per evitare una incompleta partecipazione degli elettori alla consultazione elettorale.

Lo stesso Prefetto non ha ritenuto, poi, di indire le elezioni nella corrente stagione invernale a causa della violenta recrudescenza del maltempo che avrebbe sicuramente determinato una scarsa affluenza di elettori alle urne.

La nomina del sub commissario, infine, si è resa necessaria per assicurare l'espletamento dei servizi e degli affari di ordinaria amministrazione del Comune in caso di impedimento del Commissario prefettizio.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VALENZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure intende adottare per porre un termine alle attività discriminative della questura di Napoli nei confronti di coloro che chiedono la concessione dell'autorizzazione al porto d'armi da caccia; e per sapere quali sarebbero i motivi che ostano al rilascio della licenza di porto fucile da caccia al signor Vincenzo Simeoli fu Luigi, contadino, nato a Marano ed ivi residente (3496).

RISPOSTA. — La questura di Napoli, nell'esercitare i poteri di sua competenza in materia di rilascio dei permessi di porto di fucile per uso caccia, si attiene alle norme vigenti in proposito (articoli 11, 12, 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Per quanto concerne, in particolare, il caso del signor Simeoli Vincenzo, residente a Marano, si comunica che il predetto da anni non fruisce della licenza di porto di fucile per mancanza dei requisiti subiettivi, in quanto ha riportato una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie ed è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di violenza carnale e corruzione di minorenne.

Per tali precedenti, nonchè per il carattere violento, il Simeoli è ritenuto capace di abusare della concessione.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VALENZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per porre termine all'attività discriminatoria della questura di Napoli nella concessione o meno del porto d'armi da caccia; e per sapere quali motivi ostano al rilascio della licenza di porto fucile al signor Gaetano Milano di Nicola da Cercola (Napoli) (3514).

RISPOSTA. — La questura di Napoli ha già concesso al signor Gaetano Milano di Nicola da Cercola la licenza di porto di fucile fin dal 27 novembre ultimo scorso.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VALENZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se considera ammissibile che la ditta « La Precisa »

di Napoli licenzi sistematicamente il personale in servizio con rapporto indeterminato di lavoro, sostituendolo con personale a contratto a termine. E se ritiene ammissibile che tale rapporto a termine sia compatibile con l'attuale legislazione sul lavoro, dato che la natura della produzione di tale azienda non è nè provvisoria nè stagionale. Si chiede inoltre di sapere se, per questa azienda, la quale lavora anche per realizzare le commesse del Ministero della difesa (bombe a mano), sono valide le disposizioni, impartite a suo tempo dai ministri Marazza e Rubinacci, relative ai doveri degli imprenditori che eseguono forniture statali (3526).

RISPOSTA. — A quanto è emerso dagli accertamenti disposti da questo Ministero, la società « La Precisa », di Napoli ha eseguito i seguenti licenziamenti:

16 aprile 1957: 20 operaie di categorie varie;

21 giugno 1957: un operaio invalido;

11 novembre 1957: 20 operaie varie;

23 novembre 1957: una operaia.

Inoltre, essa ha assunto con richiesta nominativa, nel secondo semestre 1957, 6 impiegati, un manovale specializzato ex dipendente e un apprendista meccanico.

Nell'anno in corso ha assunto due impiegate e un manovale (avviato dall'O.N.I.G.).

Non avendo precisato che tali assunzioni sono state fatte a tempo determinato, deve ritenersi che ciò sia escluso.

Comunque, la Società in questione denunciata all'Ispettorato del lavoro per avere assunto, non per il tramite dell'Ufficio di collocamento, le lavoratrici Forte Maria e Cristiano Maria (rispettivamente in data 28 ottobre 1957 e 11 novembre 1957) fu dal suddetto Ispettorato diffidata per l'arbitraria assunzione di personale.

Il Ministro
GUI.

VALENZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere quali misure intendono prendere per richiamare la ditta Francesco Orafino, che ha assunto l'appalto per la costruzione dell'edificio scolastico nel quartiere di Marianelle a Napoli, al rispetto della legge sul collocamento che riconosce il diritto di precedenza nella assunzione ai disoccupati locali; e quali misure intendono prendere per costringere la stessa ditta al rispetto degli accordi nazionali sui livelli salariali, dato che nè la prefettura di Napoli nè l'Ufficio provinciale del lavoro sembrano voler intervenire (3547).

RISPOSTA. — Mi pregio comunicare alla S.V. onorevole anche a nome del Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, che dagli accertamenti disposti in merito a quanto forma oggetto della sopra trascritta interrogazione, consta che l'impresa Francesco Orafino, esercente lavori edili in Napoli, ha iniziato, da qualche mese, la costruzione, per conto del comune di Napoli, di un edificio per scuole elementari in Marianelle.

In tali lavori sono occupati 44 operai provenienti in massima parte da altri cantieri della stessa ditta oppure assunti per passaggio diretto ed immediato da altre aziende (articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264).

La ditta Orafino ha assunto, sinora, soltanto 5 lavoratori residenti in Marianelle, di cui uno, sebbene avviato dal 10 gennaio scorso, non si è ancora presentato ed un altro ha abbandonato il cantiere dopo il primo giorno di lavoro.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato, altresì, che l'impresa predetta non compie i lavori di cantiere a mezzo di « cottimisti » ma con manodopera dipendente retribuita con paga oraria nella misura stabilita dalle vigenti tabelle salariali del contratto collettivo di categoria.

I lavori in questione hanno avuto inizio recentemente e sono in fase di crescente sviluppo. La ditta Orafino ha assicurato che, per le future assunzioni di manodopera, cercherà di impiegare il maggior numero possibile di lavoratori locali.

Il Ministro
GUI.

ZUCCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se l'ispettorato per l'agricoltura della provincia di Savona ha dato parere favorevole alla nuova irrazionale delimitazione della fascia bianca, comprendente i Comuni nei quali i produttori di latte hanno l'obbligo di rifornire la Centrale del latte, escludendo dei Comuni montani della Provincia che lo esportano, includendovi Comuni della pianura che debbono esserne riforniti; e se l'eventuale parere favorevole dell'Ispettorato si è esteso anche ad un accordo tra la Centrale del latte e una cosiddetta « Unione produttori latte » che non comprende tutti gli interessati e che stabilisce l'esclusiva della raccolta del latte alla sopracitata Unione per il trasporto alla Centrale del prodotto dei Comuni fuori della fascia bianca. L'interrogante osserva che specialmente l'ultimo provvedimento ha indignato buona parte dei contadini produttori di latte i quali intendono continuare a servirsi dei trasporti locali, che da lungo tempo assolvono il loro compito lodevolmente godendo la più ampia fiducia. Gli interessati insistono nel loro diritto di consegnare il loro prodotto per il trasporto a chi è di loro gradimento (3265).

RISPOSTA. — Nell'agosto dello scorso anno, la prefettura di Savona chiese al locale Ispettorato dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1938, n. 851, il parere circa la riduzione del perimetro della zona di produzione del latte da destinare alla Centrale. Su tale riduzione — giustificata dalla impossibilità di effettuare, nella troppo vasta area di produzione dalla quale provenivano i rifornimenti alla Centrale, un efficace controllo igienico delle stalle e degli svariati mezzi, spesso rudimentali con i quali il latte veniva manipolato e trasportato — il suddetto Ispettorato espresse parere favorevole, sulla base anche delle argomentazioni tecnico-sanitarie svolte in proposito dal veterinario provinciale.

Nessun parere, invece, espresse l'Ispettorato in merito all'accordo tra la Centrale e l'Unione produttori latte, nel quale, tra l'altro, è prevista la concessione, all'Unione produttori, della esclusiva della raccolta del latte alimentare nelle zone situate fuori del perimetro della « fascia bianca ». L'Ispettorato, infatti, non aveva alcun potere d'intervenire in un accordo privato che rientrava nella libera iniziativa della Centrale.

Il Ministro
COLOMBO.

ZUCCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando saranno emanati gli ulteriori provvedimenti richiesti con una perizia variante, suppletiva e sostitutiva dallo ufficio del genio civile di Savona inoltrata al Ministero dei lavori pubblici in data 23 luglio 1957 per la costruzione dell'acquedotto comunale (legge 3 agosto 1949, n. 589) nella frazione Acquafredda del comune di Millesimo (provincia di Savona) (3381).

RISPOSTA. — La perizia di variante dei lavori di costruzione dell'acquedotto nella frazione Acquafredda del comune di Millesimo è stata a suo tempo approvata con la formale concessione, da parte di questo Ministero, del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 7.480.000, prevista dalla perizia medesima.

Il Ministro
TOGNI.

ZUCCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando si potrà portare a termine la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Millesimo (legge 3 agosto 1949, n. 589).

Il progetto dell'edificio veniva approvato con decreto ministeriale n. 1185 in data 23 luglio 1955, con l'importo complessivo di lire 58.700.000 e quello di primo stralcio nell'importo di lire 32.690.000. Per variazioni di carattere tecnico fu necessario presentare una perizia generale di variante, suppletiva e sostitutiva della quale si attende l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, per portare a termine l'opera di cui si ha urgente bisogno (3382).

RISPOSTA. — Il progetto relativo al completamento dell'edificio scolastico di Millesimo, rielaborato in conformità del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova, si trova attualmente in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Il Ministro
TOGNI.

ZUGARO DE MATTEIS (DE LUCA Angelo). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quale sia lo stato attuale delle ricerche e delle coltivazioni dei giacimenti petroliferi in Abruzzo e, particolarmente, nelle provincie di Pescara e di Chieti;

quale sia stata la produzione di petrolio nelle predette zone dal 1° gennaio 1956 ad oggi;

se ritengano giustificata la sospensione delle ricerche attuata indipendentemente dalle condizioni climatiche e se non ritengano invece opportuno adottare provvedimenti diretti a stimolare la debita attività di ricerca e di coltivazione da parte delle imprese concessionarie.

Gli interroganti fanno presente che la scoperta di giacimenti petroliferi in Abruzzo e specie nella zona di Alanno (Pescara) fece sorgere, come era da attendersi, ansiose aspettative tra la popolazione locale che è fra le ultime nella graduatoria nazionale dei redditi individuali. Queste aspettative hanno subito forti delusioni delle quali si è fatta eco anche la stampa e ciò sia per il segreto che ha circondato e circonda l'attività delle imprese concessionarie che giornalmente asportano prodotti petroliferi da apposite stazioni di caricamento e sia per la sospensione delle ricerche che per chiari segni si teme debba preludere alla interruzione definitiva (3404).

RISPOSTA. — Alla sopra trascritta interrogazione si risponde anche per conto del Ministro delle partecipazioni statali.

I lavori di ricerca per idrocarburi in Abruzzo si svolgono attualmente in aree situate nelle provincie di Teramo, Pescara e Chieti.

Le ricerche sono particolarmente attive nel permesso « Abruzzo » della soc. Petrosud e nei permessi « Farindola », « San Valentino » e « Lanciano » dell'Agip mineraria.

La soc. Petrosud ha svolto notevoli lavori portando a termine, a tutt'oggi, 14 pozzi mentre altri due sono attualmente in perforazione.

La produzione del campo in cui sono stati perforati i pozzi suddetti è stata, dall'inizio dell'erogazione del pozzo « Cigno 1 » (21 gennaio 1955) sino al settembre 1957, di circa 3.000 tonnellate di olio, alla quale va aggiunta la produzione ottenuta dai pozzi « Cigno 10 » e « Cigno 12 » nel mese di novembre 1957, assommante a circa 250 tonnellate.

Nell'ambito del permesso « San Valentino » sono stati perforati dall'Agip mineraria numero 44 sondaggi nella zona di Alanno e n. 18 sondaggi in altre zone.

L'Agip mineraria, considerate le caratteristiche dei terreni affioranti, i quali nel periodo invernale presentano difficoltà per il trasporto e per l'installazione dei macchinari pesanti, ha predisposto due programmi di perforazione, uno estivo intenso ed uno invernale limitato alla ripresa delle prove sui pozzi, già perforati, che non hanno dato esito soddisfacente.

La produzione totale dell'Agip mineraria nella zona abruzzese è stata a tutto il 30 novembre 1957, di circa tonnellate 52.000.

Le spese sostenute, nella predetta zona, in questi ultimi due anni sono valutabili a circa 1 miliardo e mezzo.

Non risulta che le ricerche saranno definitivamente interrotte.

Il Sottosegretario di Stato
MICHELI

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 653ª SEDUTA (14 MARZO 1958

ELENCO DI ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI PER IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

INDICE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — Ordinanza n. 426 . . . . . *Pag.* 27449
AVERSA — Ordinanza del Pretore n. 427 27449
BERGAMO — Ordinanza del Tribunale n. 436 . . . 27450
CAGLIARI — Ordinanza del Tribunale n. 425 . . . 27449
COSENZA — Ordinanza del Tribunale n. 435 . . . 27450
FIRENZE — Ordinanza della Corte di appello n. 428 27449
FORLÌ — Ordinanze del Pretore nn. 431, 432 27449, 27450
GAETA — Ordinanza del Pretore n. 437 27450
GROSSETO — Ordinanza del Pretore n. 438 . . . 27450
LUCCA — Ordinanza del Tribunale n. 442 27450
MILANO — Ordinanza del Tribunale n. 433 27450
NAPOLI — Ordinanza della Corte di appello n. 439 27450
ROMA — Ordinanza della Corte di appello n. 430 e Ordinanze del Tribunale nn. 440, 441 27449, 27450
SAN DANIELE DEL FRIULI — Ordinanza del Pretore n. 434 27450

425. Ordinanza del Tribunale di Cagliari – in data 2 aprile-11 giugno 1957 – nella causa civile MANCA DI VILLAHERMOSA Vincenzo ed altri, contro ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA DELLA SARDEGNA, per il giudizio di legittimità costituzionale sul decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3113, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

426. Ordinanza della Corte suprema di cassazione – in data 22 giugno-25 luglio 1957 – nella causa civile tra BOSCARELLI Pasquale ed altri ed OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA, per il giudizio di legittimità costituzionale sul decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

427. Ordinanza del Pretore di Aversa – in data 12-14 agosto 1957 – nella causa civile PASTENA Vincenzo contro CHIARIELLO Cristofaro, per il giudizio di legittimità costituzionale sulla legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in relazione agli articoli 2, 3, 41, 42 e 44 della Costituzione.

428. Ordinanza della Corte di appello di Firenze – in data 26 ottobre-16 dicembre 1957 – nella causa civile SACCHINI Settimio contro ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DELLA MAREMMA TOSCO-LAZIALE e del territorio del FUCINO, per il giudizio di legittimità costituzionale sui decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre 1952, n. 4363, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

430. Ordinanza della Corte di appello di Roma – in data 27 novembre 1957-6 febbraio 1958 – nella causa civile tra SILENZI Maria Antonietta, ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DELLA MAREMMA TOSCO-LAZIALE e MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, per il giudizio di legittimità costituzionale del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3549, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

431. Ordinanza del Pretore di Forlì – in data 7 dicembre 1957 – nel procedimento penale a carico di MONTI Alberto, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in rela-

zione all'articolo 21 ed alla XII delle Disposizioni transitorie della Costituzione.

432. Ordinanza del Pretore di Forlì – in data 7 dicembre 1957 – nel procedimento penale a carico di FRATESI Luigi, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione all'articolo 21 ed alla XII delle Disposizioni transitorie della Costituzione.

433. Ordinanza del Tribunale di Milano – in data 14 ottobre 1957 – nei procedimenti penali a carico di MARCONI Enzo ed altri, CLERICI Luigi Francesco ed altri, DELLACHÀ Cesare ed altri, BYRON Ennio ed altri, SATTA Vinicio ed altri, OGANDO DOS SANTOS Antonio ed altri, per il giudizio di legittimità costituzionale sugli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, nonchè sui decreti ministeriali 28 dicembre 1939, 13 gennaio 1951, 23 febbraio 1951, 10 maggio 1952, 17 agosto 1954, 29 marzo 1956 in relazione agli articoli 41, 76 e 77 della Costituzione.

434. Ordinanza del Pretore di San Daniele del Friuli – in data 18 dicembre 1957 – nel procedimento penale a carico di PRESELLO Emilio, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 313 del Codice penale, in relazione agli articoli 3, 25, 68, 101, 104, 110 e 112 della Costituzione.

435. Ordinanza del Tribunale di Cosenza – in data 5 gennaio-12 febbraio 1958 – nella causa civile COSENTINO Giuseppe contro OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA, per il giudizio di legittimità costituzionale sul decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1022, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

436. Ordinanza del Tribunale di Bergamo – in data 8-15 gennaio 1958 – nella causa civile ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA contro SOCIETÀ PER AZIONI CARTIERE PIGNA Paolo, per il giudizio di legittimità costituzionale sulla legge 28 marzo 1956, n. 168, in relazione agli articoli 2, 3, 9, 21, 23, 24, 25, 41, 53, 64, 70, 72, 73, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione.

437. Ordinanza del Pretore di Gaeta – in data 8 gennaio 1958 – nel procedimento penale a carico di NOBIS Ercole per il giudizio di legittimità costituzionale sugli articoli 13 e 21 della legge 24 settembre 1949, n. 264, in relazione all'articolo 4 della Costituzione.

438. Ordinanza del Pretore di Grosseto – in data 21 gennaio 1958 – nel procedimento penale a carico di DI CAPRIO Francesco, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

439. Ordinanza della Corte di appello di Napoli – in data 22 gennaio-13 marzo 1958 – nella causa civile DE GENNARO Adelchi contro ENTE PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E MOLISE, per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

440. Ordinanza del Tribunale di Roma – in data 28 febbraio 1958 – nel procedimento penale a carico di DE SANCTIS Vincenzo, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 31 del decreto presidenziale 11 luglio 1953, n. 495, in relazione agli articoli 70 e 76 della Costituzione.

441. Ordinanza del Tribunale di Roma – in data 28 febbraio 1958 – nel procedimento penale a carico di COLOMBARI Enzo, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 31 del decreto presidenziale 11 luglio 1953, n. 495, in relazione agli articoli 70 e 76 della Costituzione.

442. Ordinanza del Tribunale di Lucca – in data 1° marzo 1958 – nel procedimento istituito a carico di CERAGIOLI Anna, per il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione agli articoli 2 e 17 della Costituzione.

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti